

PROVINCIA DI TERNI
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO

TITOLO I GENERALITA'

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - *Validità e durata*

1. Il PTCP è redatto secondo gli artt.12, 13 e 14 della L.R.28/95 come modificati dall'art.37 della L.R. 31/97 e secondo l'art.15 della L.142/90; esso costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
2. Il PTCP ha valore di piano paesaggistico ai sensi e per gli effetti delle L.L.R.R 28/95 e 31/97 e delle L.L. 1497/39 e 431/85 per le aree a tal fine individuate di cui all'art.128 bis; il PTCP ha valore di indirizzo paesaggistico per il restante territorio provinciale.
3. Il PTCP ai sensi dell'art.17 della L.R.28/95 ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo PUT e del conseguente nuovo PTCP.

Art. 2 - *Finalità*

1. Il PTCP è strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per le pianificazioni di settore ai sensi delle L.L.R.R 28/95 e 31/97.
2. Il PTCP indirizza i processi di trasformazione territoriale, considerandone la stretta correlazione con lo sviluppo economico e sociale, secondo le seguenti finalità
 - a) promuovere la organizzazione dei rapporti territoriali tra centri, basata sulla complementarità e le interdipendenze funzionali tra reti di diverso livello e costruire il modello organizzativo e la forma degli insediamenti come luoghi di opportunità alternative o complementari basati su accordi interistituzionali che ne promuovono lo sviluppo;
 - b) valorizzare il territorio provinciale come luogo della riconoscibilità delle specificità ambientali degli ambiti locali, prodotto complesso della natura dei luoghi e della storia delle popolazioni, orientando l'attività di pianificazione come un complessivo progetto ambientale, che indichi i requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-ambientale e organizzazione dello spazio urbano e territoriale;
 - c) sulla base dei caratteri permanenti dei diversi ambiti sub-provinciali e dello schema delle connessioni esistenti e potenziali tra paesaggio naturale e seminaturale, individuare le regole di conformazione degli interventi di tipo strutturale e dei nodi principali del sistema territoriale e graduare le regole di trasformazione dei sistemi riconosciuti assegnando un ordine di priorità agli interventi.

Art. 3 - *Contenuti.*

1. I contenuti del PTCP discendono dalla applicazione delle L.R. in attuazione della L.142/90, unitamente ai compiti delegati alle Province dalla Regione ed agli adempimenti affidati nelle stesse materie dalla L.R. n.3 del 2 marzo 1999¹.
2. I contenuti del PTCP e le presenti norme sono organizzati relativamente alla valenza di piano territoriale di coordinamento² e di piano paesaggistico ambientale³ secondo i seguenti sistemi componenti:

¹ Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale e delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

² Rif. art.13 L.R.28/95, come modificato dalla L.R. 31/987 comma 2 lettere c), d), g), h), i)

I) Contenuti di coordinamento riportati nella Tav. I e normativa di cui al Titolo II

Sistema insediativo

Sistema produttivo (industriale, artigianale, agricolo)

Sistema infrastrutturale e della mobilità intraprovinciale

Sistema dei servizi di livello sovracomunale (comprensivi dei servizi ambientali)

Sistema dei vincoli

II) Contenuti ambientali e paesaggistici riportati nella Tav. IIA (rif. Parte II delle Norme di attuazione)

Sistema beni di interesse storico e storico-archeologico ed itinerari storico-culturali

Risorse ambientali:

assetti geologici, idrogeologici e idraulici

geo-risorse (attività estrattiva, Acque sotterranee, acque superficiali),

risorse biotiche (sistemi boscati, fauna, biotopi)

elementi caratterizzanti il paesaggio-ambiente

Aree degradate da recuperare

I "paesaggi" della provincia di Terni

3. Sono elementi conoscitivi e di specificazione del PTCP i seguenti elaborati:

a) Allegato tecnico di indirizzo e quaderni tecnici.

b) Schede di proposta progettuale per sistemi territoriali e tematici e schede di proposta progettuale per l'implementazione ambientale del piano.

c) Quaderni di ambito territoriale: assetti insediativi e quaderni ambientali

Di tali elaborati:

- i quaderni di ambito territoriale forniscono informazioni integrate sull'assetto territoriale e ambientale per ciascuna partizione territoriale e per i singoli territori comunali;
- le schede di proposta progettuale, che fanno riferimento alle politiche per ambiti territoriali di concertazione di cui al capo III, individuano strumenti di approfondimento, specificazione e attuazione concertata del piano;
- l'allegato tecnico di indirizzo costituisce specificazione dei contenuti sintetici del Piano;
- i quaderni tecnici forniscono indicazioni progettuali e metodologiche.

4. Fanno parte degli allegati del Piano il Documento *Forme di accordi ed intese nel PTCP di Terni* ed il testo dei protocolli di intesa già stipulati.

Art.4 - Elaborati costitutivi

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale, contenuta nel Documento preliminare del PTCP, ed il suo aggiornamento in relazione alla esplicazione del dettato normativo e alla rispondenza ed alla congruità del PTCP con il PUT regionale⁴; la relazione inoltre contiene lo studio di compatibilità ambientale previsto dall'art.14 L.R.28/95 e la Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 ;

³ Rif. art.13 L.R.28/95, come modificato dalla L.R. 31/987 comma 2 lettere a), b),e), f).

⁴ Si fa riferimento al PUT 2000, approvato con L.R. 24 marzo 2000, n.27

- b) Tavole I e Tavole II suddivise in Tav. II A e Tav. II B1, Tav. II B2, Tav. II B3 di Piano a scala 1:25.000⁵; Tavole II A1 e II A2 a scala 1:10.000⁶;
 - c) Tavole di analisi a scala 1:25.000 - 1:10:000 con sintesi alla scala 1:50.000 e 1:100.000⁷;
 - d) Norme di attuazione e Schede-normativa per unità di paesaggio (U.D.P);
 - e) gli elaborati di cui al precedente art.3 comma 3;
 - f) relazioni di sintesi delle analisi di settore.
2. Gli elaborati di analisi e documentazione, di cui alle lettere c) e f) hanno valore conoscitivo e di valutazione dello stato di fatto assunto alla base della formazione del PTCP. Gli elaborati di cui al punto e) hanno valore indicativo ad eccezione delle norme di specifica prescrizione e costituiscono strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali per la redazione dei piani comunali.
3. Per l'individuazione degli interventi da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di cui all'art.14 L.R.28/95 il PTCP fa riferimento alla L.R. 9 aprile 1998 n.11.

Art. 5 - Strumenti di approfondimento, specificazione e attuazione concertata del piano.

1. La sede permanente di confronto per l'approfondimento, la specificazione e l'attuazione concertata del PTCP è la Conferenza degli enti locali, in attuazione degli artt 7 e 8 L.R. 34/98, che si riunisce periodicamente, anche per ambiti territoriali di concertazione, in relazione alla scelta ed alla temporalizzazione degli interventi attuativi del PTCP, per:
- a) definire progetti di ricerca e approfondimento, finanziati dalla Provincia e dagli enti territoriali, rispetto alle problematiche emergenti dall'analisi sulla situazione territoriale e ambientale, finalizzati ad aggiornare ed incrementare la conoscenza del territorio provinciale a fini operativi;
 - b) individuare azioni attinenti ad ambiti sovracomunali e tematici di interesse provinciale rispetto alle quali promuovere la stipula di specifici accordi di pianificazione;
 - c) individuare interventi da attuare con piani di settore provinciale;
 - d) promuovere il coordinamento dei Piani Triennali di intervento delle OO.PP.degli Enti Locali provinciali;
 - e) individuare programmi integrati di area per interventi di particolare complessità che necessitino dell'azione concertata di molteplici soggetti sia pubblici che privati, ai diversi livelli.
2. Per la concertazione degli interventi e per l'attuazione delle politiche decise dalla Conferenza degli Enti Locali la Provincia utilizza i seguenti strumenti:
- a) Accordi di pianificazione, come definiti all'art.6
 - b) Accordi di programma di cui all'art.27 L.142/90
 - c) Intese istituzionali di cui alla L. 104/95
 - d) convenzioni di cui all'art.24 L.142/90
 - e) Consorzi di cui all'art.25 L.142/90
 - f) Strumenti della "programmazione negoziata" di cui alla legge 662/96
 - g) Attraverso Conferenze partecipative di cui all'art.15 bis della legge regionale 10 aprile 1995 n.28 come modificato dall'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 in particolare nel caso di varianti al PTCP dirette a recepire le normative comunitarie e statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse, di cui all'art. 17 della legge regionale 10 aprile 1995 n.28.

⁵ Rif. Indice tavole. Le tavole per la diffusione vengono fornite su supporto magnetico (CD ROM); le cartografie a stampa vengono fornite alla scala 1:65.000

⁶ Le tavole in scala 1:10.000 vengono fornite per la diffusione su supporto magnetico (CD ROM)

⁷ Rif. Indice tavole. Le tavole di analisi vengono fornite per la diffusione su supporto magnetico (CD ROM)

3. La Provincia approfondisce, specifica ed attua, per quanto di propria competenza, i contenuti del PTCP attraverso:
- a) piani di settore, ai sensi dell'art.19 della L.R. 28/95 come modificato dalla L.R. 31/97
 - b) Programmi integrati di area, anche in attuazione di patti territoriali e di altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Sono inoltre promossi dalla Provincia:
- a) scambi permanenti di informazione con la pianificazione comunale;
 - b) aggiornamento e approfondimento attraverso studi, alla scala superiore ed inferiore, anche di carattere settoriale, da redigersi a cura dei propri uffici anche avvalendosi, tramite accordi di collaborazione e convenzioni, di istituti di ricerca, di cultura ed Università;
 - c) raccordo interno e collaborazione con gli uffici preposti alla gestione delle funzioni provinciali in materia ambientale, trasporti, beni culturali, infrastrutture stradali, sviluppo economico ed in particolare con il Piano provinciale di sviluppo.

Art. 6 - Accordi di pianificazione

1. L'Accordo di Pianificazione è uno degli strumenti con cui la Provincia attua le politiche di coordinamento territoriale e di tutela dell'ambiente specificate dal PTCP.
2. Per "accordo di pianificazione", che ha nella Conferenza Partecipativa di cui all'art.6 della L.R. 31/97 momento di elaborazione e in quella istituzionale di cui all'art.9 della L.R. 31/97 l'esplicita verifica, si intende il ricorso ad una azione di concertazione tra due o più soggetti pubblici e/o privati su problematiche attinenti l'assetto e la gestione del territorio.
3. In prima applicazione gli accordi di pianificazione riguardano l'adeguamento dei PRG - parte strutturale - agli indirizzi del PTCP. Fanno capo ad Accordi di pianificazione le determinazioni che i Comuni interessati ad uno stesso sistema di aree (produttive, per servizi, etc.), a specifiche tematiche o rispetto a problematiche individuate nelle unità di paesaggio, assumono di intesa in ordine al dimensionamento delle aree ed alla loro localizzazione e riqualificazione.
4. Per la risoluzione di problematiche intercomunali le azioni di concertazione, promosse da una o più amministrazioni, possono tradursi in specifici strumenti attuativi.
5. Gli accordi di pianificazione possono portare alla variazione di più atti di programmazione e pianificazione territoriale da parte delle amministrazioni coinvolte, secondo le procedure proprie degli strumenti operativi utilizzati.
6. L'accordo di pianificazione viene promosso dal Presidente della Provincia o da altra Amministrazione pubblica.
7. I Protocolli di Intesa intercomunali, già avviati in alcuni sistemi territoriali,⁸ costituiscono quadro di riferimento per la definizione di accordi di pianificazione.
8. L'amministrazione promotrice presenta l'oggetto dell'accordo nel corso della Conferenza degli Enti Locali a cui devono essere formalmente invitati tutti i soggetti pubblici e/o privati interessati.
9. Gli accordi di pianificazione e la concertazione alla base del PTCP sono specificati nel documento "Forme di accordi e di intese nel PTCP di Terni" allegato al Piano.

Art.7 - Ambiti territoriali

1. Per Ambiti territoriali si intendono gli ambiti geografici intercomunali aventi caratteristiche territoriali, culturali e sociali la cui affinità può favorire il ricorso a politiche comuni di organizzazione e sviluppo del

⁸ I sistemi territoriali con cui sono state avviate le procedure per la sottoscrizione dei "Protocolli di intesa intercomunali" sono: l'Alto Orvietano, l'Amerino, la Centrale Umbra. Per ulteriori chiarimenti sui Protocolli di intesa intercomunali si rimanda all'allegato "Forme di accordi ed intese nel PTCP di Terni".

territorio. Uno stesso Comune può essere interessato, per specifiche problematiche, da più azioni di concertazioni riferite ad ambiti territoriali diversi.

2. Il PTCP suddivide il territorio provinciale nei seguenti Ambiti territoriali:

- Alto Orvietano;
- Orvietano, comuni del Parco del Tevere;
- Amerino;
- Centrale Umbra;
- Conca Ternana, Narnese e sistemi di margine;
- Valnerina, comuni del Parco del Nera.

3. La Provincia promuove, per Ambiti territoriali, azioni di concertazione finalizzate allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle scelte in materia territoriale. Possono essere promosse azioni di concertazioni tra più ambiti territoriali.

4. Azioni di concertazione possono essere sviluppate anche tra Comuni appartenenti a ambiti territoriali diversi.

Art.8 - Verifiche di conformità, gestione tecnica del Piano e verifiche di coerenza con il PUT.

1. L'attività di gestione tecnica del PTCP è volta alla verifica della coerenza tra le potenzialità e determinanti strutturali individuate dal Piano e le occasioni di intervento e la valutazione dei risultati.

2. Il Servizio urbanistica e PTCP :

- a) cura, ai sensi della legge del PUT, l'istruttoria tecnica ed attesta la conformità dei PRG comunali e delle varianti alla parte strutturale con la pianificazione provinciale e la coerenza con le previsioni della pianificazione e programmazione regionale;
- b) formula osservazioni sulle previsioni di varianti parziali o piani attuativi comunali in variante, adottati dai Comuni dopo l'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31 e fino all'approvazione dei nuovi PRG, che eventualmente contrastino con i contenuti del PUT, del PTCP e dei piani di settore o attuativi provinciali e regionali ai sensi dell'Art.30 comma 9 della L.R.31/97;
- c) formula pareri vincolanti sulle previsioni dei piani attuativi comunali, interessanti aree soggette a vincolo ai sensi della legge 1497/39, ai sensi dell'art.38, comma 3. e art.21, comma 5 della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31.

3. Lo stesso Servizio cura:

- l'implementazione del S.I.T. per la gestione del PTCP e dei materiali conoscitivi;
- l'aggiornamento del S.I.T. attraverso i dati comunali, secondo le modalità di cui all'art. 14 , e attraverso i dati provenienti dal SITER regionale , di cui all'art.36 L.R. 31/97;
- la predisposizione delle proposte per l'attuazione del PTCP di cui all'art.5 e la predisposizione degli atti per la Conferenza degli Enti locali di cui allo stesso articolo.

Art. 9 - Procedure di modificazione, integrazione e revisione

1. La Provincia, ai sensi dell'art.17 della L.R.28/95, sottopone a verifica il PTCP entro e non oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio Provinciale, sulla base dello stato di attuazione ed a eventuale revisione programmatica.

2. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunali, statali e regionali nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico e generale interesse.

3. Per le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel PUT si fa riferimento a quanto contenuto al comma 4 dell' art.17, L.R.28/95.

Art. 10 - Norme immediatamente efficaci.

1. Le prescrizioni di cui agli art. 65, 66, 78, da 84 a 90, da 96 a 100, da 109 a 111, da 120 a 125, da 129 a 131 e 135 e dei punti 8 e 9 dell'Allegato Tecnico di Indirizzo sono immediatamente efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 3, L.R. 28/95. Le disposizioni di cui all'art.128 bis. sono immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti nei confronti degli interventi settoriali e dei privati ai sensi dell'articolo 14 comma 1. lettera e) della L.R. 28/95.

Art. 11 - Definizioni

1. Per dimensionamento delle aree si intende la determinazione degli obiettivi di contenimento delle aree esistenti e di quelle di nuovo insediamento, con riferimento alle singole unita' di paesaggio.
2. Per localizzazione si intende l'individuazione delle direzioni di ampliamento e sviluppo delle aree a diversa destinazione esistenti e il posizionamento sul territorio di quelle di nuova realizzazione.
3. Per capacità portante si intende la capacità di un ecosistema di assorbire o sopportare una data pressione antropica.
4. Per pressione antropica si intende l'insieme dei livelli d'interferenza esercitati dalle azioni di progetto di un'opera sull'ambiente e che possono costituire premessa per cause di perturbazione che si tradurranno in alterazioni dell'ambiente stesso.

TITOLO II NORMATIVA DI COORDINAMENTO

CAPO II NORME ED INDIRIZZI RELATIVI AI SISTEMI

Art. 12 - Indirizzi per le situazioni insediative riconoscibili alla scala provinciale.

1. Nella Tav.I sono individuate le principali situazioni insediative, per ambito territoriale, riconoscibili nel territorio provinciale da cui scaturisce il modello di evoluzione del sistema insediativo definito dal PTCP. In particolare sono indicate:

- le configurazioni assunte dai sistemi territoriali, definite per problematiche emergenti e per connotazioni peculiari, aventi caratteri di identità;
- gli schemi di riferimento che guideranno i Comuni nella individuazione delle macroaree ai sensi dell'art.2 L.R. 31/97.

3. Nei quaderni di ambito territoriale sono riportati i dati e le elaborazioni che hanno guidato la descrizione delle situazioni insediative, riconoscibili alla scala provinciale; negli indirizzi relativi agli ambiti territoriali (Capo III) sono indicate le proposte progettuali per ambito e suggerite, per ciascuna tipologia insediativa, le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP. Le proposte progettuali per ambito individuano le linee di intervento rispetto alle quali la Provincia attiva proprie risorse, anche all'interno della programmazione settoriale, collaborando con le Amministrazioni locali interessate e promuovendo azioni coordinate di attuazione.

Art. 13 - Azioni di co-pianificazione.

1. Di concerto con le Amministrazioni comunali la Provincia promuove, a partire dalla identificazione dei fenomeni che interessano più ambiti comunali, l'individuazione di aree per le quali indicare diversi modelli di trasformazione ed adeguati strumenti di attuazione con riferimento alla redazione della parte strutturale del PRG. Negli indirizzi relativi agli ambiti sono indicati le aree problematiche da sottoporre a verifica in sede di Accordi di pianificazione.

2. I Comuni, compresi negli ambiti territoriali di cui al capo III, nella redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali definiscono le previsioni insediative e la riorganizzazione del sistema insediativo in forma coordinata e concertata, mediante accordi di pianificazione di cui all'art. 6.

Art. 14 - Bilanci urbanistici-ambientali e trasformabilità del territorio.

1. In sede di redazione dei PRG- parte strutturale o loro varianti, i Comuni nel definire le quantità di suolo oggetto di trasformazioni, aggiuntive rispetto alle previsioni del PRG vigente alla data di adozione del PTCP che comportino nuove urbanizzazioni, si riferiscono ai limiti massimi di capacità portante ed agli indici di ecologia del paesaggio verificati per ciascuna unità di paesaggio di cui al capo VII.

2. I Comuni per la valutazione degli effetti territoriali ed ambientali prodotti dalle azioni dei piani sviluppano proprie metodologie, confrontandole con le informazioni circa lo stato ambientale del territorio comunale contenute nei quaderni ambientali del PTCP e nel rispetto dei principali indicatori per unità di paesaggio contenuti nelle norme per unità di paesaggio.

3. I Comuni, nell'adeguamento dei PRG al PTCP, ai fini della trasposizione dei contenuti ambientali e paesaggistici della normativa per Unità di paesaggio alla scala del piano comunale, individuano i gradi di trasformabilità del territorio utilizzando come categorie di riferimento quelle individuate nell'allegato tecnico di indirizzo al punto 2.

4. Ai fini della valutazione delle politiche territoriali ed ambientali della pianificazione comunale ogni atto di adozione di strumenti urbanistici generali è accompagnato da una cartografia a scala adeguata, riferita a quella del SIT provinciale, che individua i cambiamenti di destinazione d'uso del suolo correlati alle scelte dello strumento urbanistico. Le cartografie prodotte dai Comuni fanno riferimento agli standard per la rappresentazione ed elaborazione dei dati dei piani urbanistici comunali di cui alla D.G.R. 16 settembre 1998, n. 5284.

5. La Provincia, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, attraverso il SIT provinciale, aggiorna periodicamente gli indici di ecologia del paesaggio per ciascuna unità di paesaggio e segnala ai Comuni il raggiungimento di soglie critiche.

6. La Provincia, su richiesta dei Comuni, supporta l'attività degli uffici tecnici comunali nella predisposizione degli scenari e per le valutazioni ambientali, predisponendo griglie di valutazione della compatibilità ambientale degli interventi, contenenti check list differenziate per le attività realizzabili per ciascuna unità di paesaggio e, per ciascun tipo di intervento, le mitigazioni attuabili, ovvero gli interventi di compensazione, ripristino o restauro atte a rendere gli interventi più compatibili ed accettabili per l'ambiente.

Sistema insediativo.

Art.15 - Nuove aree per insediamenti residenziali

1. Il PTCP individua quale indirizzo prioritario la qualificazione ed il completamento dei tessuti urbani esistenti, salvaguardando la permanenza del suolo a destinazioni d'uso agricole e a verde urbano.
2. In sede di redazione di nuovo PRG, di variante generale e comunque di adeguamento al PTCP, i Comuni, qualora accertino un fabbisogno pregresso che non sia possibile soddisfare attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, la sostituzione edilizia, la ristrutturazione urbanistica e il completamento delle aree già destinate ad insediamenti residenziali, possono prevedere nuove aree di espansione, secondo i criteri di cui all'art. 14.
3. Qualora le nuove aree di espansione, individuate ai sensi del comma 2, comportino un incremento di popolazione superiore al 5% della popolazione residente o comunque superiori ai parametri di cui all'art.14, i Comuni ai fini della localizzazione delle nuove aree per insediamenti residenziali, accertano con riferimento alle reti esistenti:
 - le forniture energetiche, il tracciato delle reti e le relative risorse e forme di produzione/approvvigionamento;
 - le forme di approvvigionamento idrico e l'equilibrio dei fenomeni naturali di ricostituzione delle risorse;
 - le capacità e il tracciato delle reti di raccolta, smaltimento, depurazione e riciclaggio dei reflui e degli impianti di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi;
 - la capacità e il tracciato delle reti infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni.
4. Ai fini del dimensionamento di cui al comma 3. i Comuni tengono conto dei fabbisogni esistenti e prevedibili, documentati aggiornando gli studi specifici sulle dinamiche demografiche e i flussi migratori di cui alla documentazione di analisi del PTCP
5. La Provincia, avvalendosi del SIT provinciale, mette a disposizione dei Comuni anche in collaborazione con i servizi ambientali regionali e con l'ARPA:
 - le informazioni ordinate ed integrate acquisite tramite l'attività di monitoraggio;
 - le mappe dei rischi indicative della sensibilità e della criticità ambientale del territorio;
 - gli standard ed i valori limite a cui riferire la compatibilità ambientale e la capacità portante territoriale;
 - gli indicatori dettagliati di ecologia del paesaggio;
 - griglie di valutazione della compatibilità ambientale degli interventi, di cui all'art. 14;
 - in caso di evidenziate necessità le opportune opere di mitigazione e compensazione.
6. I piani urbanistici comunali operano al fine di contenere nuovi insediamenti residenziali nelle zone in cui, sulla base dei dati ambientali rilevati dalla rete di monitoraggio di cui al precedente comma 5, siano presenti industrie con emissioni in atmosfera ad elevata significatività

Art.16 - Contesti ad elevata polverizzazione degli insediamenti

1. Nei Contesti ad elevata polverizzazione degli insediamenti, così come individuati nella Tav. I, i Comuni, in sede di redazione della parte strutturale del PRG, definiscono la dotazione di servizi e spazi pubblici, congruenti con la destinazione agricola dell'area e con la sua valorizzazione a fini turistico-ricreativi (es. piste ciclabili, sentieristica, spazi attrezzati). Tali aree vengono prioritariamente dotate delle infrastrutture a rete, ove mancanti, con particolare riferimento alla rete fognaria.

Art. 17 - Espansioni insediative in zona agricola a carattere lineare.

1. Nei contesti connotati da espansioni insediative a carattere lineare, così come individuati nella Tav.I, in sede di redazione della parte strutturale del PRG, deve essere garantita la permanenza delle discontinuità esistenti e la loro conservazione per usi agricoli o non insediativi, quali verde pubblico o privato, attività sportive libere e usi analoghi, anche in relazione ai corridoi ecologici individuati in Tav.II A e disciplinati nelle schede normative per U.D.P. Deve inoltre essere privilegiata l'aggregazione per nuclei, dotati di aree per servizi e spazi pubblici centrali, preferibilmente in relazione a preesistenze storiche di cui promuovere il recupero e la valorizzazione. Detti nuclei vengono prioritariamente dotati delle infrastrutture a rete ove mancanti, con particolare riferimento alla rete fognaria.

2. I nuclei semirurali in corrispondenza delle strade di crinale e percorsi di particolare interesse paesaggistico, dei punti di vista e coni di visuale, individuati nella Tav.II A devono essere localizzati in modo da non compromettere la visione del paesaggio e con riferimento all'art.135. La localizzazione dei nuclei rispetta gli elementi propri dei vari contesti, indicati nelle norme per U.D.P.

Art.18 - Indirizzi per la tutela e riqualificazione del verde urbano.

1. I Comuni in sede di redazione della parte strutturale del PRG ed anche al fine della individuazione degli elementi da inserire nella parte operativa e nei piani attuativi, osservano i seguenti criteri ed indirizzi:

- a) strutturazione dei sistemi vegetali nel loro complesso, con privilegio delle connessioni tra macchie boscate, corridoi arborei e arbustivi presenti in ambito agricolo e sistema del verde urbano, e con approfondimento delle indicazioni fornite dalle norme per U.D.P.;
- b) utilizzo di specie e criteri di progettazione finalizzati all'ecologia urbana per la mitigazione degli effetti degli inquinanti, miglioramento del microclima, aumento della qualità ambientale, costruzione di ambienti di rifugio per le specie animali.
- c) individuazione delle modalità di realizzazione di corridoi di vegetazione connessi con i sistemi collinari e con la vegetazione del territorio aperto di pianura con riferimento a quanto indicato nelle norme per U.D.P. di cui al Capo VII.
- d) diversificazione delle aree verdi urbane rispetto alla configurazione dell'area e alle funzioni dominanti, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 3, con particolare riferimento alle alberature stradali;
- e) predisposizione di un elenco floristico, sulla base del censimento delle specie autoctone esistenti nelle aree urbane e periurbane e delle specie alloctone più usate nei parchi e nel verde storico, idoneo ad essere utilizzato per le piantagioni delle nuove aree verdi, sia pubbliche che private.

Sistema produttivo

Art. 19 - *Definizioni*

1. Per Sistema produttivo si intende il dimensionamento, la localizzazione e la riqualificazione delle aree interessate da insediamenti produttivi o destinate alla loro realizzazione, con riferimento alla salvaguardia dell'ambiente e della salute, alla accessibilità, alla compatibilità rispetto al fabbisogno ed alle risorse, alle tipologie di approvvigionamento idrico ed energetico.
2. Per Aree produttive si intendono le aree ove sono localizzati o è prevista la localizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale e dei servizi collegati.
3. Per Riqualificazione degli agglomerati produttivi si intendono le azioni tese al miglioramento degli spazi destinati al sistema produttivo con riferimento al paesaggio, all'ambiente, alla permeabilità dei suoli, alla accessibilità e alla tutela della salute, alla qualità edilizia e al recupero energetico.
4. Per Aree ecologicamente attrezzate si intendono le aree dotate di infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
5. Per Poli produttivi principali si intendono gli insediamenti industriali o misti, industriale, artigianale, commerciale, in aree allo scopo strutturate, localizzati in un unico comune o nel territorio di più comuni contermini, appartenenti ad una rete di luoghi di produzione di livello nazionale/internazionale.
6. Per Agglomerati produttivi di interesse locale si intendono gli ambiti interessati da insediamenti produttivi di tipo artigianale o industriale o commerciale ovvero misti, localizzati in un unico comune o nel territorio di più comuni contermini, appartenenti alla rete di luoghi di produzione di livello locale.
7. Per Nuclei produttivi si intendono le aree infrastrutturate per scopi produttivi ricomprese all'interno di un agglomerato produttivo.
8. Per Superficie fittamente alberata si intende una superficie con alberature pari ad almeno un albero o arbusto ogni 9 metri quadrati.
9. Per "Aree industriale dismesse di interesse sovracomunale" si intendono quelle aree che per ordine dimensionale e per la complessità di intervento ai fini della loro riqualificazione e riuso, necessitano di un insieme di azioni concertate fra vari soggetti pubblici e privati, nonché di specifici strumenti attuativi.
- 10 Per allevamenti industriali si intendono quelle forme di zootecnia non collegate ad altre attività agricole in cui è presente un elevato numero di capi a stabulazione fissa, libera in box e grigliato e in batteria, insistenti su ridotte superfici.

Art.20 - *Sistema produttivo.*

1. L'organizzazione del sistema produttivo è articolata per poli produttivi principali ed agglomerati di interesse locale, come indicato nella Tavola I, ove sono anche individuati gli agglomerati produttivi da contenere o stabilizzare e quelli suscettibili di un potenziamento-ampliamento.
2. Il collegamento dei poli produttivi principali agli scali merci ferroviari o agli svincoli di autostrade o strade extraurbane principali va assicurato mediante strade che agevolino il traffico e la sosta di emergenza di mezzi pesanti, al di fuori dei nuclei abitati. Deve inoltre essere prevista l'opportuna viabilità di collegamento a centri di deposito e smistamento intermodali.

Art 21 - *Contenimento degli agglomerati produttivi esistenti.*

1. Negli agglomerati produttivi da contenere o stabilizzare, con le indicazioni specificate nella normativa di cui al Capo III, può essere consentito l' ampliamento delle attività produttive esistenti e l'insediamento di nuove attività produttive, nei limiti delle aree a ciò destinate dallo strumento urbanistico comunale.

2. Nella predisposizione di un nuovo PRG o di variante di quello vigente, il Comune può prevedere l'ampliamento degli agglomerati produttivi esistenti, esclusivamente per esigenze derivate dalla riqualificazione degli insediamenti, previa verifica delle caratteristiche principali del sito, nell'ambito della unita' di paesaggio di appartenenza, considerata la capacita' di carico ambientale complessiva dell'U.d.P., gli aspetti geologici ed ecologici, la permeabilità dei suoli, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La verifica deve risultare da apposita relazione tecnica.

Art. 22 - Criteri per l'ampliamento degli agglomerati produttivi

1. La dimensione dell'ampliamento e' quantificata sulla base dei criteri dettati dall'art.14 (Capo II). La localizzazione viene definita in base alla configurazione del mosaico ambientale dell'unita' di paesaggio di appartenenza, valutata alla scala 1:10.000.

2. La localizzazione dell'ampliamento considera inoltre:

- la facilità di approvvigionamento delle risorse idriche;
- la disponibilità delle reti tecnologiche;
- la disponibilità di utilities per le aziende.

3. Per gli ampliamenti degli agglomerati produttivi esistenti, i Comuni nel predisporre il nuovo PRG o variante di quello vigente, procedono, ai fini della verifica della compatibilità dell'ampliamento rispetto ai caratteri del sito, alla valutazione della capacità portante dell'area rispetto all'unita' di paesaggio di appartenenza. A tal fine devono essere tenuti presenti gli indicatori ecologici individuati per unità di paesaggio e i dati contenuti nei quaderni di ambito.

4. Le previsioni di ampliamento superiori a 10 ettari sono attuate per nuclei. L'estensione dei nuclei è commisurata alle superfici, già infrastrutturate, aventi la stessa destinazione.

5. Per i nuclei di ampliamento che coinvolgono ambiti territoriali di più Comuni il dimensionamento delle aree è stabilito mediante accordi di pianificazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Ciascun nucleo di ampliamento deve prevedere una superficie fittamente alberata, non inferiore al 5% della superficie fondiaria totale, opportunamente progettata nell'ambito del mosaico ambientale considerato, in maniera da garantire le connessioni tra macchie e corridoi arborei e arbustivi interni ed esterni al nucleo. Deve inoltre essere considerata la possibilità futura di ampliamento, ove compatibile, delle attività insediate.

7. Per la progettazione degli ampliamenti si applicano le disposizioni di cui all'art.24.

Art.23 - Localizzazione e dimensionamento di nuovi agglomerati produttivi

1. Nelle unita' di paesaggio, ove per motivi ambientali e paesaggistici non sia escluso l'insediamento di nuovi agglomerati produttivi, è consentito procedere alla localizzazione di nuovi agglomerati per insediamenti produttivi solo nel caso di impossibilità di ampliamento degli agglomerati esistenti. I nuovi agglomerati produttivi dovranno essere definiti a scala intercomunale, mediante accordi di pianificazione, favorendone la gestione attraverso forme consortili.

2. La parte strutturale del P.R.G. definisce le aree idonee ad accogliere gli insediamenti produttivi sulla base del mosaico ambientale e della loro compatibilità rispetto al fabbisogno energetico, idrico, alle capacità delle reti di raccolta, smaltimento, depurazione e riciclaggio dei reflui e dei rifiuti, alla capacità delle reti infrastrutturali per la mobilità e la comunicazione. Definisce inoltre i criteri per il dimensionamento degli agglomerati.

3. La parte operativa del PRG procede alla localizzazione di nuovi agglomerati produttivi previa verifica dell'accessibilità e delle dotazioni di rete rispetto alle infrastrutture esistenti e della compatibilità rispetto alle soglie dell'inquinamento atmosferico, acustico, dei corpi idrici e dei suoli, ed in riferimento alle capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

Procede inoltre alla individuazione delle opere di mitigazione e di compensazione per la riqualificazione ambientale.

4. Ai fini del dimensionamento in sede operativa, i Comuni procedono alla verifica delle caratteristiche principali del sito, nell'ambito della unita' di paesaggio di appartenenza, considerata la capacita' portante complessiva dell'U.d.P., gli aspetti geologici ed ecologici, la permeabilita' dei suoli, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La verifica deve risultare da apposita relazione tecnica.

Art.24 - Criteri di progettazione per gli agglomerati produttivi

1. I Comuni individuano i criteri di progettazione e i requisiti prestazionali per la riqualificazione, per l'ampliamento e per l'insediamento di agglomerati produttivi.

2. Nella predisposizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1 devono essere assicurate, con le modalita' di cui all'allegato tecnico di indirizzo punto 1:

- a) la mitigazione dell'impatto visivo, la riduzione del trasporto delle polveri e dell'inquinamento acustico attraverso fasce di vegetazione opportunamente progettate da computarsi all'interno dello standard previsto per le aree destinate a verde pubblico nel PRG o barriere antiacustiche naturalizzate con arbusti o rampicanti o con rilevati vegetati;
 - b) la realizzazione di una fascia di verde privato sul fronte stradale nell'ambito di ciascun lotto;
 - c) il mantenimento della permeabilita' dei suoli, ai fini della ricarica delle falde acquifere;
 - d) l'individuazione di servizi interni alle aree, quali uffici postali, sportelli bancari, presidi sanitari, centri di formazione attrezzati, campi prova antincendio, aule per stage formativi;
 - e) la previsione di invasi artificiali o vasche di raccolta dell'acqua piovana, opportunamente depurata, proveniente dalle superfici impermeabili, anche al fine del riutilizzo per l'irrigazione del verde, per servizi igienici e quale riserva d'acqua in caso di incendio;
 - f) la previsione di sistemi depurativi a basso impatto ambientale nelle zone destinate ad artigianato e a piccola e media industria;
 - g) la localizzazione di centri di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - h) l'incentivazione della permeabilizzazione dei suoli negli insediamenti esistenti a partire dai parcheggi pubblici;
 - i) la previsione di adeguate corsie di raccordo con la viabilita' primaria atte anche a consentire l'accesso a trasporti eccezionali;
 - l) la previsione di adeguati collegamenti viari e ferroviari a centri merci e logistici per il deposito e smistamento.
3. I Comuni procedono, ove possibile, alla riqualificazione degli agglomerati produttivi esistenti.

Art.25 - Aree ecologicamente attrezzate

1. Nelle aree ecologicamente attrezzate, che abbiano dimensioni minime di 20 ettari e ove siano previsti o realizzati interventi eco-compatibili, quali barriere vegetali, permeabilita' dei suoli, lagunaggio e bioedilizia, le superfici utilizzabili per insediamenti produttivi, ai fini delle quantita' massime insediabili di cui all' art.14, vengono conteggiate con un coefficiente di riduzione pari al 50%.

2. Qualora l'individuazione delle aree da progettarsi e da riqualificarsi quali aree ecologicamente attrezzate interessi piu' territori comunali, ove siano previste aree per insediamenti produttivi, i Comuni interessati procedono mediante accordi di pianificazione.

3. Gli ampliamenti degli agglomerati produttivi da potenziare, costituenti poli produttivi principali, sono preferibilmente strutturati come aree ecologicamente attrezzate. L'ampliamento e' in ogni caso condizionato alla presenza nelle aree interessate dei seguenti requisiti minimi:

- presenza di centri servizi alle imprese;

- idoneità dei sistemi di depurazione terminale rispetto al tipo di effluenti emessi dall'agglomerato industriale;
- buona dotazione di viabilità di servizio;
- centro di raccolta differenziata rifiuti;
- accessibilità a piattaforme comprensoriali per la raccolta, il trattamento e il riuso dei rifiuti industriali assimilati agli urbani;
- presenza delle reti di distribuzione e smaltimento dei reflui.

Art.26 - Azioni della Provincia a sostegno degli indirizzi.

1. La Provincia mette a disposizione dei Comuni i dati ambientali finalizzati alla determinazione, degli standard ambientali per il sistema produttivo;
2. Il S.I.T. della Provincia di Terni, in collaborazione con l'ARPA, cura la realizzazione di cartografie tematiche e di mappe di rischio, le quali costituiscono punto di riferimento per la verifica della compatibilità ambientale territoriale; provvede, su richiesta dei Comuni, alla simulazione degli scenari ambientali per le varie fasi di attuazione degli agglomerati industriali.
3. La Provincia ed i Comuni promuovono intese con le grandi strutture produttive esistenti nel territorio, finalizzate al perseguimento dello sviluppo sostenibile, concordando eventuali incentivi.
4. Nelle aree ecologicamente attrezzate è certificata dagli enti preposti ai controlli la qualità ambientale degli impianti comuni.

Art. 27 - Aree industriali dismesse di interesse sovracomunale

1. Il riuso e la riqualificazione ambientale delle sedi produttive dismesse, così come individuate alla Tav. I, costituiscono elemento portante per lo sviluppo e riqualificazione del territorio provinciale.
2. I comuni nel cui territorio ricadono sedi produttive dismesse, al fine di concordare interventi di riuso e riqualificazione, possono promuovere accordi e intese con soggetti pubblici e privati di diverso livello.

Gli accordi e le intese

devono in ogni caso specificare:

- a) i soggetti promotori;
- b) l'ambito territoriale di riferimento;
- c) eventuali altri soggetti da coinvolgere nell'iniziativa, tra cui enti di gestione dei servizi e delle reti infrastrutturali e soggetti pubblici o privati portatori di competenze specializzate;
- d) i soggetti incaricati di redigere il piano e curarne l'attuazione direttamente o in concessione;
- e) i soggetti e gli strumenti operativi e di gestione;
- f) i tempi di attuazione;
- g) gli interventi preventivi di bonifica dei siti;
- h) l'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici di livello comunale;
- i) gli interventi necessari al fine di assicurare il coordinamento e snellimento delle azioni pianificatorie ed attuative e di garantire la qualità degli esiti in rapporto agli obiettivi assunti.

Art. 28 - Aree agricole

1. Le aree agricole sono distinte come segue:

- a) le aree agricole ad elevata produttività, che ricomprendono anche le aree di particolare interesse agricolo di cui all'art.20 della L.R. del 24 marzo 2000 n. 27 P.U.T.
- b) le aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario;
- c) le aree marginali.

2. Le aree di cui al comma 1, lett. a), sono individuate dai Comuni in sede di redazione del PRG parte strutturale, con riferimento agli ambiti agricoli ad elevato potenziale produttivo individuati nella Tav. II A. Le aree di cui alle lettere b) e c), stesso comma, sono individuate dai Comuni in sede di redazione del PRG parte strutturale, con riferimento alle Unità di paesaggio individuate nella Tav. II A.
3. Il PRG gradua, a seconda del valore ambientale dell'area, gli indici di edificabilità residenziali e per annessi agricoli, detta norme in materia di conservazione e ripristino degli elementi componenti e delle tipologie del paesaggio agrario di matrice storica e di conservazione-ripristino della biodiversità
4. Nelle aree agricole non perimetrate nel PRG ai sensi dei commi 1, 2, 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 64 comma 2 e 3 della L.R. 27/2000.

Art 29 - Aree agricole ad elevata produttività

1. Nelle aree agricole ad elevata produttività, che ricomprendono anche le aree di particolare interesse agricolo di cui all'art.20 della L.R. del 24 marzo 2000 n. 27 P.U.T., sono promosse politiche di incentivazione del sistema produttivo agricolo, correlate ad attività turistiche e di trasformazione dei prodotti agricoli, anche mediante interventi pilota per l'agricoltura biologica e lo sviluppo di attività agrituristiche. I "nuclei agricoli" individuati dai Comuni devono essere funzionali alla residenza, alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli, alle attività agrituristiche e ricettive extralberghiere, secondo la disciplina definita dalle L.R. 8/94 e 28/97, e servizi collegati, quali sportivi, ricreativi, per stage formativi.
2. In sede di PRG, parte strutturale, i Comuni definiscono la dimensione minima dei lotti e un indice di edificabilità compreso tra 5 mc/ettaro e 10 mc/ettaro, per fini abitativi con esclusione delle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art.20 della L.R. del 24 marzo 2000 n. 27 P.U.T.. Per gli annessi resta fermo quanto previsto dall'art.8, comma 4, della L.R.n.53/1974, così come modificato dalla L.R. 21.10.1997, n.31.
3. Nelle aree agricole ad elevata produttività il Comune o più Comuni attraverso accordi di pianificazione nel caso di aziende agrarie che abbiano estensione intercomunale, individuano, attraverso piani attuativi, tenuto conto della morfologia del luogo e degli elementi strutturali del paesaggio agricolo, i nuclei agricoli in cui è consentita l'edificazione, specificando tipologie edilizie per residenze e annessi agricoli che si integrino all'esistente sotto il profilo paesaggistico e ambientale.
4. Nei nuclei agricoli di cui al comma 3 sono consentiti soltanto gli interventi funzionali alla conduzione del fondo e quelli di cui al comma 1.
5. Il PTCP individua progetti di intervento finalizzati al miglioramento-valorizzazione del sistema produttivo agricolo, riportati nelle schede progetto ST 2 e ST 14.

Art.30 - Aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario

1. Nelle aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario, fermo restando la salvaguardia degli elementi colturali e vegetazionali peculiari delle Unità di Paesaggio, sono consentite destinazioni d'uso che assicurino il mantenimento e la riqualificazione ambientale e paesaggistica, la qualificazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti derivati, il sostegno ad iniziative e pratiche colturali finalizzate alle misure comunitarie nel settore agricolo e forestale, con priorità lungo i corsi d'acqua, e l'incremento delle attività agrituristiche e ricettive extralberghiere, secondo la disciplina definita dalle L.R. 8/94 e 28/97, finalizzate alla permanenza dei territori alto collinari di attività agricole di presidio.
2. Per le zone di cui al comma 1 i Comuni definiscono l'indice di edificabilità ai fini abitativi tra 1 mc/ettaro e 5 mc/ettaro.

Art. 31 - *Aree marginali*

1. La Provincia promuove accordi di pianificazione al fine della riconversione a pascoli e prati pascolo di territori agricoli in abbandono e di riforestazione dei fondovalle anche per mezzo di interventi di rinaturazione, di piantagione di siepi e filari. Le schede normative sulle U.D.P. individuano i principali corridoi verdi da tutelare e l'abaco delle specie autoctone per interventi di nuovo impianto e sostituzione del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente. I corridoi verdi sono diversificati rispetto alla configurazione dell'area e alle funzioni dominanti, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 4.
2. La Provincia promuove progetti pilota di intervento finalizzati alla piantagione di siepi e filari, alla rinaturazione e riforestazione dei fondovalle ed alla sperimentazione di tecniche colturali delle siepi volte alla limitazione degli attacchi di parassiti.
3. I Comuni definiscono per le zone individuate come aree marginali un indice di edificabilità compreso tra 10 mc/ettaro e 20 mc/ettaro.

Art. 32 - *Interventi edilizi in zona agricola*

1. Gli interventi di nuova edificazione o su edifici esistenti tengono conto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, costruttive dell'edilizia rurale esistente nell'unità di paesaggio. La progettazione degli interventi è preceduta da uno studio sulla morfologia del luogo e sugli elementi strutturanti il paesaggio agricolo, sulla base dei caratteri indicati nella normativa per unità di paesaggio. Le nuove costruzioni per volume e composizione architettonica si collocano in relazione alla morfologia dei suoli, progettando l'inserimento rispetto agli elementi del paesaggio circostante; devono essere localizzate in modo tale da non comportare interferenza con le visuali di particolare pregio paesistico, individuate in TAV.II A. Nel caso di ampliamenti di cui all'art. 8 della L.R. 53/74, come modificato dall'art. 34 della L.R.31/97, e di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, deve farsi riferimento alla tipologia e all'assetto planovolumetrico del fabbricato originario, evitando aumenti di volume che assumano l'aspetto di superfetazione o di sopraelevazione. Sono ammessi ampliamenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/74, come modificato dall'art. 34 della L.R.31/97, staccati dal corpo di fabbrica principale purché collocati nell'area di pertinenza e seguendo le morfologie insediative dei nuclei rurali storici.

Art. 33 - *Localizzazione degli allevamenti zootecnici.*

1. Il PTCP individua criteri per la localizzazione degli allevamenti agrozootecnici con riferimento alla compatibilità con l'insieme delle risorse ambientali.
2. I Comuni in cui sia presente una concentrazione di allevamenti di tipo industriale, individuati nell'allegato tecnico di indirizzo, punto 10, si dotano di uno studio pedologico, agronomico e idrogeologico finalizzato all'individuazione delle aree in cui consentire la pratica della fertirrigazione. Sono escluse le zone ad alta criticità individuate nella Tav. II B per la componente acque sotterranee.
3. I Comuni possono imporre, attraverso regolamenti comunali di cui alla L.R. 9/79, limiti più restrittivi relativamente al carico di nutrienti ammissibile per ettaro per anno.
4. La localizzazione di nuovi allevamenti di tipo industriale nei territori dei comuni di cui al comma 2 è subordinata allo studio di cui allo stesso comma.
5. Nelle aree marginali di cui all'art 31 sono favoriti gli allevamenti allo stato brado e semibrado al fine di contenere il numero di allevamenti industriali e per la manutenzione dei pascoli e dei prati pascolo.

Sistema infrastrutturale ed organizzazione della relazionalità intraprovinciale

Art.34 - Relazionalità interprovinciale e programmi di accordo

1. Nella Tav.I sono individuati i reticoli urbani principali e minori con forte relazionalità esterna alla regione. Nelle linee di indirizzo per ambiti territoriali di cui al capo III sono segnalati i principali programmi di accordo interprovinciale in atto ed i progetti intercomunali a valenza territoriale che investono ambiti interregionali.

Art 35 - Funzionalità del sistema infrastrutturale: il sistema viario e ferroviario e le politiche dei trasporti.

1. Nella Tav.I è individuato il sistema infrastrutturale con l'evidenziazione dei nodi di interscambio passeggeri esistenti e proposti, delle stazioni ferroviarie e metropolitane, esistenti e proposte, la navigabilità turistica. Sono inoltre indicati i nodi viabilistici critici.

2. I contenuti del PTCP unitamente a quelli del Piano di bacino per la mobilità extraurbana costituisce un corpo organico di strumenti finalizzato al governo della mobilità, alla determinazione di condizioni di mobilità sostenibile, al miglioramento della sicurezza stradale.

La Provincia si dota di un "Modello per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale" al fine di:

- individuare il sistema di azioni e interventi più opportuno per migliorare il bilancio sociale della mobilità, con particolare riferimento alla riduzione degli incidenti e degli effetti di questi sulle persone;
- ridurre l'impatto del traffico sull'ambiente, sulle strutture urbane, sulle condizioni di salubrità, sulla qualità della vita;
- migliorare i comportamenti individuali;
- conseguire un maggiore coordinamento intercomunale e tra i gestori dei servizi di trasporto;
- monitorare i risultati per la valutazione dell'efficacia degli interventi effettuati e delle misure adottate.

3. Il Piano di Bacino per la mobilità e il Modello per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale costituiscono attuazione delle politiche generali del PTCP in quanto piani di settore .

Art. 36 - Sicurezza degli utenti

1. I gestori e l'ente preposto al servizio di trasporto pubblico su gomma provvedono, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla tutela della sicurezza degli utenti del servizio, conformando le linee di propria competenza alla normativa vigente.

2. E' agevolata la percorribilità pedonale e dei disabili sui marciapiedi e sulle banchine stradali di tutte le strade, salvaguardando fasce continue, di idonea larghezza e parallele il più possibile al ciglio stradale, libere da pali, cartelli, insegne, lampioni, volumi tecnici e altri ostacoli che costituiscono intralcio a detta percorribilità

Art. 37 - *Interventi infrastrutturali di livello interprovinciale*

1. Nella tav. I sono individuati gli interventi di potenziamento, miglioramento delle tratte ferroviarie e stradali, individuati nel PUT e contenuti nei piani ANAS e FF.SS. recepiti dal PTCP come elementi strategici a supporto delle politiche di sviluppo territoriale.

2. Sono indicati nella relazione generale i tratti da realizzare in priorità, in quanto aprono al maggior numero di relazioni esterne ed interne al territorio provinciale.

Art.38 - *Interventi infrastrutturali di livello provinciale*

1. Nella tavola I sono indicati i miglioramenti, la riqualificazione, il potenziamento della viabilità e la riorganizzazione delle intersezioni esistenti; le linee metropolitane di progetto e gli interventi per la

mobilità alternativa esistenti e di progetto; i percorsi e i collegamenti ciclopedonali di interesse provinciale.

2. Nella Tavola II A sono segnalate le strade con valenza paesistica, i percorsi di crinale e di mezza costa, che consentono di ritrovare l'originaria percezione del territorio. Negli indirizzi per gli Ambiti territoriali di cui al capo III, sono indicati i tratti di viabilità su cui limitare l'edificazione, per evitare la sovrapposizione tra traffico interno agli abitati con quello intercomunale.

3. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere garantiti i requisiti e standard di qualità previsti nel Titolo III, artt. da 11 a 15 della L.R. 46/97.

Art. 39 - Compatibilità ambientale del sistema infrastrutturale

1. Nella tav.I sono riportati gli scali merci esistenti da potenziare e qualificare e quelli di progetto.

2. La localizzazione di ulteriori scali merci è oggetto di accordo di pianificazione tra istituzioni interessate con le FF.SS. Gli scali merci non possono essere ubicati in ambiti sottoposti a particolare tutela, quali aree naturali protette, aree di particolare interesse faunistico, zone di protezione speciale per avifauna migratoria, siti di interesse comunitario e all'interno dei corridoi ecologici individuati nella Tav.II A.

3. La localizzazione degli scali merci negli strumenti urbanistici deve essere compatibile con la normativa vigente in materia e in particolare con le norme di sicurezza.

4. Nella Tav. I sono riportate le aviosuperfici individuate dal PUT (1983). I progetti relativi alle aviosuperfici, qualora tali infrastrutture siano localizzate dai Comuni, in sede di PRG parte strutturale, negli ambiti individuati dal PTCP di interesse paesaggistico, devono considerare le mitigazioni per ridurre l'impatto visivo sul paesaggio e considerare il livello di inquinamento acustico indotto da questa attività sull'abitato, in conformità con le normative vigenti in materia.

5. In area urbana, sono privilegiate le forme di riduzione, alla fonte, dei rumori e delle emissioni nocive, introducendosi preferenzialmente mezzi pubblici a trazione elettrica o ibrida o, comunque, ambientalmente sostenibili. Devono essere effettuati controlli sistematici nei luoghi urbani a maggior rischio d'inquinamento, anche sui singoli veicoli a motore, per verificare la compatibilità con i limiti di legge fissati per le emissioni di scarico e sonore.

6. Per evitare incendi sia dolosi che accidentali, nel rispetto di quanto già espresso al punto 3 "interventi silvo - colturali" della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 512 del 6/4/98, sono resi prioritari gli interventi di forestazione al limite delle aree di sosta, lasciando una fascia inerbita di almeno 3-5 metri tra il ciglio stradale e l'area forestata, e lungo i tracciati delle strade che attraversano i parchi naturali, le macchie boschive e i corridoi ecologici individuati dal presente piano di coordinamento. Particolare attenzione è posta alle interferenze con le reti ecologiche ed ai corridoi faunistici per i quali sono predisposti dispositivi per l'attraversamento della fauna selvatica, come specificato nelle norme per unità di paesaggio.

Art. 40 - Sistema delle piste ciclabili o ciclopedonali⁹.

1. Nella Tav. I è individuato il sistema di piste ciclabili o ciclopedonali di interesse provinciale

I Comuni o le società di gestione valutano la fattibilità di interventi¹⁰ mirati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica e perdonale urbane ed extraurbane quali:

⁹ con riferimento al Ddl As 3445 del 1998

¹⁰ i progetti potranno essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea;

- a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali debitamente alberati con caducifoglie al fine di migliorare il microclima; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

2. La Provincia promuove:

- la redazione di cartografia specializzata;
- la posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili sviluppati lungo le strade provinciali e regionali;
- l'attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- la realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- la realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e il trasporto della bicicletta al seguito;
- la realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.

3. Per le strade di nuova costruzione e negli interventi di manutenzione straordinaria delle strade del tipo C, D, E, F, così come definite dal Nuovo Codice della Strada art. 2 comma 2, gli enti proprietari dovranno valutare la fattibilità di realizzazione, per l'intero sviluppo, di una pista ciclabile adiacente ad esse.

4. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere garantiti i requisiti e standard di qualità previsti nel Titolo III, artt. da 11 a 15 della L.R. 46/97.

Art. 41 - Strade turistiche e percorsi di particolare valenza turistica

1. Nella Tav.I sono riportati i tracciati stradali da riqualificare quali strade turistiche.

Gli interventi di riqualificazione comprendono:

- il miglioramento delle attrezzature di percorso e l'eventuale affiancamento di piste ciclabili su sede propria
- la previsione di spazi per la sosta auto, la sosta pedonale e ciclabile
- la progettazione di segnaletica turistica, di punti di informazione e di arredi che rispettino i caratteri dei luoghi.

La progettazione dovrà rispettare le visuali di particolare pregio paesistico evitando le interferenze con tali viste panoramiche.

Art. 42 - Fasce di rispetto stradali al di fuori dei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, rispettano quanto previsto dal D.L. del 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche e integrazioni "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". Per gli interventi edificatori in zone di rispetto si fa riferimento a quanto prescritto dal PUT (art.65).

2. La regolamentazione degli accessi per le strade provinciali segue criteri di funzionalità stradale, di sicurezza e di non sovrapposizione tra il sistema di circolazione a servizio delle abitazioni e quello di attraversamento dei centri. Per la regolamentazione degli accessi la Provincia fa riferimento a quanto previsto dal D.L. del 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

Sistema dei servizi di livello sovracomunale

Art 43 - *I servizi e le reti di centri*

1. La Tav. I indica la dotazione attuale per servizi pubblici e quella obiettivo prevista dal PTCP per ambiti territoriali, così come sinteticamente definita negli indirizzi di cui al Capo III; nelle tavole di analisi e nei quaderni di ambiti è riportato il livello della dotazione dei servizi privati alle famiglie ed alle imprese presente nei centri capoluogo di comune.

I servizi pubblici sono riferiti ad:

- attrezzature sportive pubbliche di livello provinciale;
- ospedali;
- strutture sociosanitarie;
- musei e gallerie aperti;
- centri di documentazione;
- biblioteche pubbliche e private;
- uffici pubblici sovracomunali;
- preture e tribunali;
- Polizia e Carabinieri;
- centri di orientamento professionale;
- centri di ricerca e sperimentazione;
- fiere, mostre, esposizioni;
- istituti d'istruzione pubblici per la scuola secondaria.

2. Il PTCP persegue la formazione di un "reticolo complementare" tra centri di pari livello ¹¹ riequilibrando la distribuzione dei servizi pubblici ed in particolare attraverso:

- il potenziamento delle funzioni svolte dai centri nell'ottica della complementarità, in tale senso il PTCP rafforza le scelte locali (progettualità locale) proponendo la "messa in rete" dei progetti anche appartenenti a circuiti tematici diversi;
- l'articolazione territoriale dei servizi di base, contemperando l'eventuale soppressione di servizi in alcuni centri minori con una migliore organizzazione dei servizi stessi in ambiti intercomunali,
- la localizzazione delle sedi di servizi tecnici di livello intercomunale (rif. protocolli di intesa)
- il potenziamento delle sedi scolastiche, in particolare degli Istituti Superiori, in termini di servizi e di nuove localizzazioni e la possibilità di una maggiore utilizzazione di alcune strutture interne (attività di laboratorio, biblioteche, auditorium, palestre ed altre attrezzature sportive);
- l'attivazione di progetti pilota per l'utilizzazione della telematica a supporto di una serie di informazioni, dati e servizi con le modalità descritte nella scheda progetto ST20
- l'individuazione, in ogni ambito territoriale, dei centri che hanno svolto storicamente e con continuità il ruolo di maggiore attrazione dei territori rurali, ciascuno dei quali presenta delle condizioni favorevoli per sostenere un'offerta qualificata di funzioni, quali quelle sportive e ricreative, culturali, per la formazione. Questo ruolo può inoltre indurre il decentramento di altre funzioni, quali quelle ricettive, di servizio alle imprese, di ricerca.

3. Negli indirizzi relativi agli ambiti di cui al Capo III e nella tavola I sono riportate le funzioni territoriali e le categorie di servizi che andranno svolte dai centri appartenenti agli ambiti territoriali.

¹¹ Sono individuati quei centri dello stesso livello, dal punto di vista della dimensione, che si scambiano servizi o centri minori che offrono servizi ad un centro maggiore,

4. La localizzazione dei servizi di cui al comma 2 nell'ambito dei PRG è predisposta sulla base della verifica dei sistemi per la mobilità in funzione dell'incremento dei flussi di traffico previsti.

Art. 44 - Criteri di organizzazione per il sistema scolastico

1. Per la riorganizzazione della rete scolastica, di cui al D.P.R. n.233 del 18 giugno 1998, la Provincia considera quali criteri prioritari di aggregazione gli ambiti territoriali definiti dal PTCP. Il Piano Provinciale per il dimensionamento articola il sistema scolastico nelle aree strategiche definite nel Piano triennale di formazione (1997-1999)

2. I criteri di riorganizzazione considerano prioritariamente:

- per la scuola dell'obbligo il mantenimento delle sedi nei comuni con consistente calo di popolazione scolastica attraverso la creazione di istituti comprensivi;
- per la scuola media superiore una maggiore permeabilità dei diversi indirizzi nelle sedi già presenti, con rafforzamento dell'offerta decentrata;
- l'attuazione della Formazione Integrata Superiore (Formazione regionale, diplomi universitari e Istruzione e Formazione tecnica Superiore) che consente il potenziamento dei Poli scolastici per l'Istruzione superiore già esistenti e l'integrazione dell'offerta formativa negli altri ambiti territoriali.

3. La Provincia promuove progetti di qualificazione delle aree di pertinenza dei complessi scolastici. Negli indirizzi relativi agli ambiti di cui al Capo III e nella tavola I sono riportati i poli scolastici per l'Istruzione superiore e gli ambiti territoriali in cui la presenza di centri di ricerca e di sedi per la Formazione Superiore consente l'integrazione dell'offerta formativa.

Art. 45 - Criteri di organizzazione per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

1. Il PTCP pone come priorità che nelle operazioni di razionalizzazione delle strutture sanitarie, da concertare con gli enti locali, la Regione tenga conto:

- delle aree territoriali marginali, rispetto alle quali i tempi di percorrenza per raggiungere attrezzature di pronto soccorso risultano superiori ai tempi previsti dalla D.C.R. del 3 febbraio 1997 n.311
- del ruolo che le attrezzature sanitarie svolgono a sostegno della struttura produttiva e sociale locale individuato nei quaderni di Ambito Territoriale.

Art. 46 - Criteri di organizzazione per altri servizi di area vasta.

1. Si intendono servizi di area vasta: i centri informativi integrati ed i centri di informazione turistica, i centri di informazione per le imprese (Sportello Unico), i centri servizi per le attività agricole, i servizi tecnici intercomunali, i centri per l'Impiego.

2. La Provincia coordina il processo di decentramento geografico e amministrativo in attuazione dei decreti legge Bassanini attraverso gli strumenti di accordo e concertazione di cui all'art. 5, al fine di rendere disponibile a livello periferico l'accesso e la fruizione dei servizi presenti nei centri di cui al comma 1. A tal fine vengono utilizzati tutti i nodi strutturali e funzionali disponibili nei territori .

Art.47 - Organizzazione della protezione civile

1. Il PTCP persegue l'integrazione fra pianificazione urbanistica comunale ordinaria e programmazione e pianificazione dell'emergenza, in relazione all'individuazione di aree e spazi polifunzionali attrezzati per esigenze di protezione civile.

2. Nella Tav. II B del PTCP sono individuate le aree critiche ad elevata vulnerabilità soggette a rischio idrogeologico, idraulico, incendio boschivo e sismico, le industrie a rischio di incidente rilevante, i siti degradati e i corpi idrici sotterranei vulnerabili..

3. La Provincia, sulla base delle competenze attribuite dalla legge 225 del 24/02/92 art. 13 e dal D.L. 112/98 art. 108 comma 1, lett.b, assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile e alla predisposizione del programma di previsione e prevenzione nonché la predisposizione del piano di emergenza provinciale sulla base degli indirizzi regionali. A tal fine viene predisposto lo sviluppo del SIT provinciale e realizzato un sistema informativo in condivisione con la Prefettura.

4. I Comuni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2, localizzano aree idonee alla organizzazione delle operazioni di soccorso alla popolazione, distinte come segue, rimandando al Quaderno Tecnico n.5 per l'esemplificazione delle specifiche tecniche:

- *Aree di ammassamento*: per l'invio di forze e risorse di protezione civile.
- *Aree di accoglienza*: per l'installazione di materiali e strutture idonee ad assicurare l'assistenza abitativa.
- *Aree di attesa o di "meeting point"*: come punto di raccolta della popolazione.

5. I Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico per l'ubicazione delle aree di cui al comma 4.

La relazione illustrativa e relativa cartografia, allegata al Piano Comunale, dovrà contenere:

- rilevazione dei fabbisogni esistenti e relativi bacini d'utenza, in riferimento a:
- protezione civile - possibili eventi, ambito e popolazione assistita
- indicazione delle caratteristiche ambientali, geo-idro-geomorfologiche
- indicazione delle caratteristiche infrastrutturali (disponibilità di urbanizzazione primaria, servizi pubblici...)
- documentazione dell'eventuale itinerario dell'area con la rete stradale

6. La Provincia anche attraverso Accordi di pianificazione provvede al coordinamento per l'individuazione di spazi al servizio di più realtà comunali, baricentriche rispetto ai rischi attesi nel territorio.

Art. 48 - Servizio idrico integrato

1. Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale "Umbria 2" di cui alla L.R.43 del 5/12/97, in attuazione della L.36/94.
2. L'organizzazione del Servizio Idrico Integrato è regolata all'interno della Convenzione di Cooperazione, in fase di approvazione da parte dei rispettivi consigli degli Enti locali.
3. Tale organizzazione dovrà garantire:
 - la gestione unitaria sulla base di criteri di efficienza ed economicità;
 - livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - la protezione, in attuazione del D.P.R. 236/88 nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
 - la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi, con riferimento agli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
 - la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
4. Le funzioni di programmazione del servizio Idrico Integrato sono svolte dall'Autorità d'Ambito.
5. La Provincia provvede al coordinamento tra le azioni di tutela e valorizzazione espresse dal PTCP e la programmazione del servizio idrico integrato, anche attraverso la costruzione di quadri conoscitivi integrati concernenti la tutela delle acque sotterranee e di quelle superficiali, per quanto riguarda le condizioni biologiche, idrogeologiche, chimico fisiche e microbiologiche, e attraverso la gestione dei dati del catasto degli scarichi e dei dati relativi ai prelievi idrici.

Art. 49 - Contenimento dei consumi, recupero energetico e progetti alternativi.

1. La Provincia si dota del piano Provinciale Energia e Ambiente, rappresentativo delle linee direttrici indicate dalla U.E. al fine di:
 - ottimizzare l'uso dei combustibili primari convenzionali;
 - reperire e usare razionalmente le fonti energetiche territoriali, mantenendo e migliorando l'ambiente naturale;
 - dare impulso a iniziative imprenditoriali connesse con l'attuazione del Piano e con lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche.
2. L'articolazione del polo energetico regionale per la produzione di energia elettrica e calore da fonte territoriale rinnovabile alternativa segue le indicazioni derivanti dal Piano di settore regionale per gli ambiti territoriali del ternano e dell'orvietano.

Art. 50 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. Il PTCP fa riferimento a quanto contenuto nel Piano regionale per l'Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. n.915 del 10 settembre 1982, nella forma modificata con D.P.G.R. n. 653 del 26 settembre 1995.
2. Nella Tav. II B sono indicate le sedi delle stazioni di trasferimento, della discarica controllata e dell'impianto di riciclaggio e compostaggio di cui al comma 1.

Art. 51 - Isole ecologiche intercomunali.

1. Si definisce 'Isola ecologica' un impianto, opportunamente realizzato e gestito, adibito alla raccolta e stoccaggio provvisorio di alcune tipologie di rifiuti, separati per tipologie, destinati al riutilizzo o a particolari forme di smaltimento, a servizio di un'area territoriale definita.

2. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 gli enti locali hanno l'obbligo di raggiungere obiettivi di raccolta differenziata per fasce di quantità entro il 2003. Nei quaderni di ambito territoriale sono riportati gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere nel periodo 1999-2003 stimati dalla produzione dei rifiuti relativa all'anno 1997, riferiti sia ai singoli comuni che ai sottobacini identificati.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi ambientali la Provincia promuove forme di intese con i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali affinché si dotino di isole ecologiche intercomunali, definendo nel PTCP criteri generali di localizzazione e nei quaderni tecnici modalità di progettazione degli stessi.

Art. 52 - Localizzazione delle isole ecologiche intercomunali.

1. Le isole ecologiche intercomunali sono predisposte con lo scopo di integrare il servizio di raccolta differenziata per il privato cittadino, soprattutto per quei particolari rifiuti come gli ingombranti (es. rifiuti d'imballaggio provenienti dai RSU). L'isola ecologica deve inoltre costituire un punto di riferimento per tutti quei soggetti che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani o che devono smaltire particolari tipologie di rifiuti destinati al recupero come ad esempio gli accumulatori al piombo, o gli oli usati. In questo modo si può sensibilmente abbattere il fenomeno di smaltimento abusivo molto spesso dovuto anche all'assenza di soluzioni.

2. L'area destinata alla realizzazione di un'isola ecologica è localizzata dai Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, rispetto ai sottobacini identificati, in posizione baricentrica riferita alle densità abitative.

L'area possiede i seguenti requisiti:

- accessibilità ai mezzi privati ed ai mezzi adibiti alla raccolta del materiale depositato;
- posizione defilata rispetto alle viste dalle strade di interesse turistico e paesaggistico e dai coni di visuale individuati dal PTCP;
- opportuna recinzione e schermatura con barriere vegetali, come indicato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 5;
- servizio di custodia e tenuta del registro di carico-scarico.

3. Le isole ecologiche possono essere localizzate in siti degradati per la presenza di discariche abusive, previa bonifica preventiva dell'area.

Art. 53 - Modalità di gestione

1. Per la gestione dell'isola ecologica vengono acquisite dal Comune in cui è localizzata le autorizzazioni necessarie in dipendenza dei rifiuti raccolti.

2. Per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero viene presentata alla Provincia la comunicazione di inizio attività, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 22/97 e dal DM 05.02.98.

3. Per i rifiuti pericolosi e per le operazioni di deposito preliminare prima dello smaltimento viene presentata domanda di autorizzazione alla Regione Umbria secondo quanto previsto agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.

4. La movimentazione dei rifiuti, nei casi previsti dal D.Lgs. 22/97, deve essere registrata sul registro di carico e scarico custodito nell'ufficio dell'isola ecologica e comunque deve rispettare tutte le prescrizioni di legge.

CAPO III INDIRIZZI RELATIVI AGLI AMBITI

Art. 54 - *L'ambito dell'Alto Orvietano*

Comuni di: Fabro, Montegabbione, San Venanzo, Monteleone, Parrano, Ficulle

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

L'Alto orvietano si caratterizza per la presenza di piccoli Comuni montani ad elevato grado di marginalità contraddistinti da consolidati fenomeni di "malessere demografico", da un quadro economico di "deruralizzazione" lenta non compensata dalla crescente terziarizzazione, da una dinamica dell'occupazione industriale fortemente negativa negli ultimi dieci anni e da una quota di incremento percentuale delle presenze turistiche (periodo 1988-1992) inferiore al 10%, notevolmente al di sotto della media regionale.

E' uno degli ambiti provinciali a maggiore rarefazione insediativa, con una funzione di transizione verso altri modelli insediativi. E' un contesto particolarmente delicato, in fragile equilibrio tra le permanenze storiche e le nuove espansioni, debolmente organizzato in rete, principalmente verso aree contermini extraregionali. Il ruolo dei centri "di frontiera" è ritenuto quello di introdurre un modello insediativo differente dalla espansione insediativa indifferenziata che caratterizza altri ambiti contermini, mantenendo i caratteri dei nuclei e borghi rurali, ben integrati nel contesto paesaggistico e ambientale che ancora questo ambito conserva. Come per tutti gli ambiti di margine, il PTCP prevede per l'alto orvietano un collegamento più stretto con i territori contermini (Orvietano, Perugino, Bassa Toscana), esaltandone il ruolo di serbatoio di naturalità e di territorio a potenzialità turistica per le risorse storiche e culturali, anche attraverso la qualificazione (tipologia di strada turistica) della viabilità di collegamento tra i centri montani ed alto collinari.

2. La concertazione

- La Provincia attraverso il Protocollo d'intesa intercomunale promuove un'azione di confronto tra i comuni volta a valorizzare le risorse ambientali e architettoniche esistenti, a "mettere a sistema" le singole iniziative presenti nei vari comuni, a concordare le principali scelte in materia di assetto del territorio. In particolare viene promosso un Progetto di conservazione e sviluppo delle valenze ambientali in un sistema di fruizione culturale e turistica nonché di animazione economica del territorio attraverso la sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni dell'ambito e la Comunità montana.¹²
- Il Protocollo d'Intesa è finalizzato ad un confronto sulle politiche di sviluppo locale - incentrate sulla promozione dei prodotti tipici (rif. Scheda progetto ST2 e ST14), sulla valorizzazione delle risorse paesistico ambientali legate alla montagna (rif. Scheda progetto ST13), su azioni di valorizzazione e mantenimento dei paesaggi rurali tradizionali (rif. Scheda progetto ST 15), sulla creazione del circuito museale strettamente connesso al polo di Orvieto - e sulle scelte in materia di gestione del territorio con particolare riferimento alla ricettività e alla residenza per vacanze. La creazione di un circuito museale (rif. Scheda progetto ST9) si raccorda alle proposte di valorizzazione della viabilità storica (rif. Scheda progetto ST10 e ST 11), alla proposta di creazione di punti di informazione (rif. Scheda

¹² Il testo della convenzione è riportato in allegato

progetto ST18) e all'inserimento in itinerari di visita dei segni architettonici minori (rif. Scheda progetto ST5)

- Il "Protocollo d'intesa" è anche finalizzato a qualificare la presenza dei Comuni dell'alto orvietano nell'ambito del "Patto territoriale Valdichiana-Amiata-Orvieto-Trasimeno".

Accordi pianificazione

Nell'ottica della concentrazione degli insediamenti produttivi la Provincia promuove un'azione di confronto tra i comuni dell'alto orvietano, finalizzata:

- alla definizione di un accordo di pianificazione, con l'obiettivo di potenziare gli agglomerati produttivi individuati nella Tav.I, secondo quanto prescritto agli art. 22 e 24, e contenere alle funzioni di servizio alla residenza, alle imprese artigiane ed a quelle tipiche della montagna, le aree per insediamenti produttivi nei comuni montani dell'alto orvietano;
- alla localizzazione di centri informativi integrati, di servizi tecnici intercomunali e di centri di informazione turistica
- la Provincia promuove inoltre i seguenti accordi in materia di tutela ambientale:
 - a) Riordino delle aree interessate da elevata concentrazione di attività estrattive e loro reinserimento ambientale;
 - b) Reinserimento ambientale delle attività estrattive ad alto impatto paesaggistico e ambientale
 - c) Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav.II B.

3. Indirizzi per i PRG-parte strutturale.

Tipologie insediative

Il PTCP definisce in termini di indirizzi:

- Viene disincentivata l'ulteriore crescita edilizia a carattere lineare lungo gli assi infrastrutturali; in particolare lungo l'asse che unisce che collega le frazioni di S. Maria e San Lorenzo in cui lo sviluppo insediativo è stato particolarmente consistente; vengono consentiti contenuti processi di completamento secondo le modalità definite all'art. 17 delle presenti norme;
- la valorizzazione dei tessuti di impianto storico e la conservazione e ripristino degli elementi del paesaggio agrario e tradizionale storico, come indicato nelle norme per U.D.P. di cui al capoVII;
- evitare la dispersione abitativa, riqualificare i tessuti edilizi spontanei ai margini dei centri capoluogo comunali.

Funzionali-relazionali

- la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le seguenti valenze dell'ambito territoriale: turistica, agrituristica, culturale, degli allevamenti, del boscato;
- il potenziamento delle dotazioni ricettive, favorendo lo sviluppo di una ricettività diffusa costituita dalle attività agrituristiche e dai piccoli alberghi o pensioni in contenitori o borghi storici. Il potenziamento delle dotazioni ricettive dovrebbe inoltre seguire lo sviluppo di nuove sedi per attività congressuali di contenute dimensioni per incontri e stage;
- la valorizzazione del Centro fieristico di Fabro come polo regionale insieme al centro Fiere di Bastia ed il suo collegamento con i centri servizi di area previsti nei Programmi Integrati di Area (P.I.A.)

- valorizzazione del patrimonio demaniale regionale, gestito dalla Comunità Montana, attraverso lo sviluppo di progetti di turismo sociale¹³, attrezzando la rete sentieristica rispetto alla fruizione da parte di soggetti portatori di handicap o anziani;
- la riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi a partire dalla realizzazione di nuovi servizi e centri di documentazione previsti nei progetti integrati di area finanziati;
- il completamento del parco-progetti integrati di area nell'ottica di una maggiore qualificazione degli itinerari turistico-culturali-ambientali anche finalizzato al potenziamento del turismo scolastico;
- il miglioramento del trasporto pubblico, per il quale dovrebbe essere garantita una razionalizzazione dei percorsi, al fine di servire con tempi minori di percorrenza, ampi bacini di utenza (popolazione nei piccoli centri, nei nuclei e nelle case sparse, agriturismi, etc.).

¹³ centro vacanza e Ambiente della Comunità montana e laboratorio di ricerca e didattico per le famiglie e gli operatori nell'area del disagio.

Art.55 - *L'ambito dell'Orvietano e del parco del fiume Tevere*

Comuni di: Orvieto, Castel Giorgio, Porano, Castel viscardo, Allerona, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

E' un contesto territoriale vasto che include la parte terminale dell'ambito amerino (i comuni del Parco del Tevere) e dell'Orvietano, tra i quali i centri di Baschi e Montecchio rivestono un ruolo di cerniera. Centro principale è Orvieto la cui forza dell'immagine oltre che dal cospicuo patrimonio di risorse storiche e culturali, trae origine dalle stesse strutture geo-morfologiche su cui si erge in posizione predominante rispetto al territorio circostante. Orvieto si innesta nell' "asse insediativo degli scali" (IRRES, 1995), di cui rappresenta il baricentro funzionale.

Attorno ad Orvieto alla destra del fiume Paglia si riconosce una rete a maglie larghe di piccoli e medi centri isolati (Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona) di cui è evidente la matrice storica, a cui tuttavia è andato sostituendosi il ruolo legato al sistema autostradale e ferroviario (scali e caselli).

Il ruolo dell'ambito nel contesto provinciale è fortemente centrato su Orvieto, di cui si intende potenziare il ruolo regionale ed interregionale (circuiti museale, produzione di eventi culturali, emergenze storiche ed archeologiche, produzione vini DOC) in stretta connessione con i territori contermini (Comuni dell'Alto orvietano, Allerona e Castel Viscardo, Comuni del Parco del Tevere). Questa funzione è sottolineata dalla sua centralità rispetto ai sistemi fluviali (Chiani, Tevere e Paglia), con la proposta di un rafforzamento del sistema dei servizi a valenza turistica e ricreativa (campi di gara per la pesca sportiva, ruzzolone, tiro a volo, attrezzature sportive). L'orvietano, nel suo complesso, deve svolgere a livello interprovinciale principalmente la funzione di sistema turistico-ambientale ad alta relazionalità, nelle direttrici verso Bolsena (S.S. umbro-casentinese percorso strada etrusca), verso Acquapendente (rapporto con la Cassia), verso l'area del Trasimeno (Città della Pieve e Piegara), verso Todi (SS. 488). L'ipotesi di privilegiare i collegamenti trasversali interni alla provincia, migliorando e qualificando come strada turistica la viabilità tra Orvieto e Todi, e di qualificare la viabilità minore di collegamento storico tra i territori, rende possibile configurare un ampio "triangolo", che ha i suoi vertici in Orvieto, Todi ed Amelia, a forte valenza turistico-culturale, da cui far partire itinerari locali, con percorsi alternativi, nelle aree più interne e meno accessibili.

2. La concertazione

- Nei comuni dell'Orvietano sono attivi vari strumenti di concertazione e forme di accordo:
 - L'Ente Parco del Fiume Tevere;¹⁴
 - Il Patto territoriale Valdichiana-Amiata-Orvieto-Trasimeno;
 - Il consorzio delle aree industriali;¹⁵
 - Il Protocollo d'intesa Umbria-Lazio.

Il PTCP recepisce i vari accordi sottoscritti e li raccorda in un progetto unitario di sviluppo territoriale, corretta gestione e valorizzazione delle risorse territoriali.

- La Provincia inoltre, per un razionale utilizzo del patrimonio storico-artistico e naturale ambientale ai fini culturali e turistici e per la promozione socioeconomica del territorio, promuove un Progetto di conservazione e sviluppo delle valenze ambientali in un sistema di fruizione culturale e turistica nonché

¹⁴ L'Ente parco include i Comuni di Montecchio, Orvieto, Guardea, Baschi, Alviano

¹⁵ Il consorzio delle aree industriali include i comuni di Orvieto, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Baschi, oltre a Sviluupumbria e la Provincia di Terni.

di animazione economica del territorio attraverso la sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni dell'ambito, l'ente Parco del Tevere e la Comunità montana.¹⁶

- la Provincia, con il coinvolgimento dei comuni interessati, promuove un progetto di riqualificazione del fiume Paglia in stretta relazione con il Parco del Tevere (rif. Scheda progetto C1 e C1.1) e dell'invaso di Corbara con il completamento ed integrazione dei progetti integrati di area (rif. Scheda progetto A8.1).
- La Provincia, in accordo con i comuni dell'Orvietano e dell'alto orvietano e del parco del Tevere, promuove la creazione di un circuito museale, che trova il centro principale in Orvieto strettamente relazionato ai comuni limitrofi (Castel Viscardo – museo dei Pugnalon, Allerona – Centro di documentazione, comuni dell'Alto Orvietano) ed a centri appartenenti ad altri contesti, con particolare riferimento ad Amelia e Todi. La creazione di un circuito museale (vedi scheda ST9) si raccorda alle proposte di valorizzazione della viabilità storica (rif. Scheda progetto ST10 e ST 11), alla proposta di creazione di punti di informazione (rif. Scheda progetto ST18) e l'inserimento in itinerari di visita dei segni architettonici minori (rif. Scheda progetto ST5).
- La Provincia promuove un progetto di rifunzionalizzazione del sistema degli scali della vecchia linea Roma-Chiusi nel tratto da Orte a Fabro-Ficulle nell'ottica di un complessivo progetto di sviluppo dei territori (vedi anche ambito Amerino). La valorizzazione della ferrovia lenta a servizio delle comunità locali ed a supporto di un programma complessivo di sviluppo turistico, che nella proposizione di un sistema di mobilità alternativa trova uno degli elementi caratterizzanti, è ritenuto un importante momento di confronto tra Istituzioni, ente ferrovie e imprenditori privati, nell'ottica di uno sviluppo integrato del territorio (rif. Scheda progetto ST17).
- La Provincia promuove un accordo di pianificazione relativo alla localizzazione di centri informativi integrati, centri di informazione per le imprese, centri servizi per le attività agricole, centro per l'impiego e centri di informazione turistica.
- La Provincia promuove inoltre i seguenti accordi in materia di tutela ambientale:
 - a) Riordino delle aree interessate da elevata concentrazione di attività estrattive e loro reinserimento ambientale;
 - b) Reinserimento ambientale delle attività estrattive ad alto impatto paesaggistico e ambientale;
 - c) Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav. II B.
- Il PTCP, in attuazione del Patto territoriale Valdichiana-Amiata-Orvieto-Trasimeno, in accordo con gli orientamenti dell'Ente Parco e del Consorzio delle aree industriali, favorisce una concentrazione di attività artigianali e produttive in agglomerati ben organizzati dal punto di vista dell'accessibilità e della dotazione dei servizi, favorendone l'ampliamento e scoraggiandone la dispersione insediativa. In tale ottica il PTCP individua tre poli produttivi con l'obiettivo di limitare al completamento gli insediamenti produttivi-artigianali negli altri Comuni (art.21) . I tre agglomerati da potenziare, secondo le modalità di cui agli art. 22, 24 e 25, sono:
 - ad *Orvieto* in località Fontanelle di Bardano e Ponte Giulio ove sono previsti ampliamenti in contiguità con aree già esistenti, favorendo la produzione di qualità e la valorizzazione dei prodotti locali. In prossimità di queste aree dovranno essere realizzati servizi interaziendali finalizzati al miglioramento dell'attrattività e alla qualificazione della zona.
 - a *Castel Giorgio* finalizzato allo sfruttamento della geotermia;
 - a *Baschi* in località La Ruota, finalizzato alla produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari nell'ambito di un progetto di sviluppo del parco del Tevere; in tale agglomerato, in relazione alla

¹⁶ Il testo della convenzione è riportato in allegato

contiguità con aree ad elevata valenza paesistica e ambientale si fa riferimento ai criteri di qualificazione di cui agli art.24 e 25.

- La Provincia di concerto con la Regione promuove una azione di confronto tra i Comuni interessati, finalizzato a definire un accordo di pianificazione volto alla costituzione del Parco di Monte Rufeno e Selva di Meana, in contiguità con la riserva naturale di Monte Rufeno (nella Provincia di Viterbo), per le importanti valenze di tipo naturalistico e storico-culturale e per la possibilità di integrazione con il sistema ambientale del Paglia e con il parco urbano previsto dal Comune di Orvieto.

3. Indirizzi per i PRG-parte strutturale.

Tipologie insediative

- Evitare la dispersione abitativa, che nei casi di maggiore peso e rilevanza determina sia problematiche di tipo ambientale sia maggiori costi di gestione dei servizi. In particolare il PTCP individua a sud del centro storico di Orvieto e ad est del centro di Castel Giorgio contesti ad elevata polverizzazione degli insediamenti la cui crescita incontrollata deve essere dissuasata. In limitati ed adeguatamente giustificati ambiti dei suddetti contesti, i suddetti Comuni possono prevedere processi di densificazione secondo i parametri definiti all'art. 17.
- Viene disincentivata l'ulteriore crescita edilizia a carattere lineare lungo gli assi infrastrutturali, in particolare lungo l'asse che unisce Orvieto a Castel Giorgio in località Gabelletta ed oltre, in cui lo sviluppo insediativo è stato particolarmente consistente; sono consentiti contenuti processi di completamento secondo le modalità definite all'art.17.
- Mantenimento dell'ampia fascia ineditata che cinge la rupe di Orvieto.

Funzionali-relazionali

la Provincia promuove la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema attraverso le seguenti azioni:

- Qualificazione e potenziamento delle funzioni culturali e dell'offerta turistica;
- potenziamento e ampliamento della gamma di servizi pubblici e privati presenti, confermando il ruolo di Orvieto come "caposaldo" di un sistema insediativo formatosi in epoca storica. In questo sistema appare importante il ruolo dei piccoli centri di cui rafforzare, oltre alla ricettività rurale, la presenza di servizi di base e di spazi di aggregazione;
- creazione ad Orvieto di uno dei centri del "polo universitario" organizzato in rete sul territorio provinciale;
- potenziamento delle sedi scolastiche (Istituti Superiori) in termini di servizi e di nuove localizzazioni e la possibilità di una maggiore "apertura" all'esterno (attività di laboratorio, biblioteche, auditorium, palestre ed altre attrezzature sportive), come ampliamento della dotazione dei servizi presenti nei diversi territori e di integrazione tra il sistema scolastico ed i relativi "sistemi locali";
- realizzazione delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le valenze dell'ambito territoriale turistica, produttiva, culturale, museale, degli allevamenti, agroalimentare (circuiti città del vino, enoteca provinciale) anche al fine di attrarre nuovi servizi privati;
- riorganizzazione complessiva del sistema a partire dalla realizzazione di nuovi servizi previsti nei progetti integrati di area finanziati
- la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le seguenti valenze dell'ambito territoriale: turistica, produttiva, culturale, museale, degli allevamenti, agroalimentare (rif. Schede progetto ST2, ST16).
- l'integrazione tra i circuiti turistici previsti all'interno del Parco (centri visita, musei a tema, percorsi) e la rete di livello provinciale e regionale, intendendo il parco come sperimentazione di una migliore organizzazione del territorio e non come sistema chiuso ed autoreferenziale;

- la creazione di centri espositivi legati alle valenze locali, attribuendo un carattere permanente a iniziative espositive e promozionali ora periodicamente presenti con particolare riferimento all'artigianato artistico ed all'agro-alimentare;
- Il miglioramento del trasporto pubblico, per il quale dovrebbe essere garantita una razionalizzazione dei percorsi, al fine di servire con tempi minori di percorrenza, ampi bacini di utenza (popolazione nei piccoli centri, nei nuclei e nelle case sparse, agriturismi, etc.);
- la previsione di una base attrezzata per il trasporto merci e la logistica.

Agglomerati produttivi

- L'ampliamento delle aree per insediamenti produttivi nel comune di Orvieto, anche se contenuto in termini di consumo di suolo, non deve incidere sugli ambiti di particolare valore agricolo (colline di produzione del DOC) che assumono inoltre un importante valore paesaggistico e ambientale;
- Nell'area di Torraccia, nel comune di Castel Giorgio, sono prioritariamente insediabili attività relative all'agritermia, quali serre per la coltivazione di piante e fiori recisi e per primizie ortofrutticole, impianti per l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli, impianti per la produzione di semilavorati del legno, di malto d'orzo, di distillati di vinacce, di materiali ceramici e di materiali per l'edilizia. A servizio dell'agglomerato produttivo sono realizzati servizi interni all'area quali spazi destinati ad attività commerciali ed espositive temporanee, sportelli bancari e postali, servizio di mensa e bar.

Viabilità e mobilità

Il PTCP individua le seguenti priorità

- Completare il percorso ciclabile tra l'ingresso del parco, nel comune di Montecchio, e la Stazione di Alviano, realizzando detto percorso in affiancamento al tracciato carrabile. È opportuno che in fase di progetto venga valutata la facilità di vigilanza dei percorsi ciclabili onde evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza individuale dei fruitori;
- favorire la creazione di sistemi di trasporto non convenzionale finalizzato a ridurre l'onerosità del trasporto pubblico nelle zone con bassi volumi di utenza e a servire le zone penalizzate dalla rete del servizio attuale. Questi sistemi di trasporto non convenzionale, dovranno privilegiare, ove possibile, l'intermodalità ferroviaria e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.
- adeguamento e qualificazione della SS 448 (Stazione di Baschi - Todi);
- realizzazione della complanare tra la zona industriale di Orvieto e il casello autostradale prevista nel nuovo PRG;
- adeguamento della SP 42 che dovrebbe costituire il nuovo tracciato della SS 71 (Orvieto);
- adeguamento e parziale rettifica del tracciato della SS 71 (dalla stazione di Baschi al casello);
- qualificazione in chiave turistica della viabilità minore che unisce i centri dell'Orvietano e dell'Amerino.

Art. 56 - Ambito Amerino

Comuni di: Amelia, Porchiano, Lugnano, Guardea, Attigliano, Giove e Penna.

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

L'ambito dell'Amerino si compone di un polo insediativo di media entità e da una rete a maglie larghe di piccoli e medi centri isolati che si snodano a mezzacosta lungo la strada Amerina e nel fondovalle in prossimità del corso del Tevere.

Amelia è polo di scambio tra l'amerino, la sottostante valle del Tevere ed il sistema collinare interno; gli altri centri, in particolare per quelli che si articolano lungo l'Amerina (Porchiano, Lugnano, Guardea, sino a comprendere Alviano e Montecchio), distribuendosi a corona sulle pendici della Dorsale Amerino-Narnese, ben evidente è la matrice storica, mentre è più sfumata nella parte della pianura e della pedecollina (Giove, Attigliano) in cui alla matrice storica va sostituendosi il ruolo legato al sistema autostradale e ferroviario (scali e caselli).

Il ruolo di Amelia e dell'amerino, è quello di un ambito territoriale con forte identità, a vocazione prevalentemente turistica (i "turismi", Piano Provinciale di sviluppo, 1993) a partire da cui il PTCP intende sviluppare una rete di servizi integrati e di circuiti di promozione delle valenze storico-culturali ed ambientali (la montagna, i romitori, le emergenze archeologiche e storiche). Si sottolinea il ruolo nodale di questa parte di territorio, che costituisce uno dei maggiori corridoi ambientali, con caratteri di continuità, ed anche a livello funzionale è fascia di transizione tra il sistema sud della Conca Ternana, a prevalente carattere antropico, ed il sistema nord-occidentale, in cui sono preponderanti le valenze ambientali.

2. La concertazione

- La Provincia attraverso il Protocollo d'intesa intercomunale promuove un'azione di confronto tra i comuni volta a valorizzare le risorse ambientali e architettoniche esistenti, a "mettere a sistema" le singole iniziative presenti nei vari comuni, a concordare le principali scelte in materia di assetto del territorio. In particolare, per un razionale utilizzo del patrimonio storico-artistico e naturale ambientale ai fini culturali e turistici e per la promozione socioeconomica del territorio, viene promosso un Progetto di conservazione e sviluppo delle valenze ambientali in un sistema di fruizione culturale e turistica nonché di animazione economica del territorio attraverso la sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni dell'ambito Amerino, la Comunità montana, il Parco del Tevere.
- Nell'ambito del Protocollo d'intesa intercomunale la Provincia, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni dell'ambito Amerino, la Comunità montana, promuove la qualificazione e il potenziamento delle funzioni culturali e dell'offerta turistica attraverso:
 - a) la messa in rete e l'integrazione tra il circuito museale (Museo e pinacoteca ex-Boccarini di Amelia, raccolte complesso "La Fabbrica" di Lugnano, museo della civiltà contadina di Alviano, Centro Documentazione dei capitani di ventura) e quello ambientale (oasi di Alviano, Parco Tevere, parco di Guardea) e storico-culturale (aree archeologiche di Lugnano, Guardea vecchia, Amelia ...) altre indicazioni sono fornite nella Scheda progetto ST9 e ST6;
 - b) il completamento del circuito turistico-culturale attraverso la realizzazione del parco-progetti integrati di area, in particolare per i Comuni di Giove, Penna in Teverina, Attigliano, Lugnano;
- La Provincia sviluppa le attività di concertazione e coordinamento definite nel Protocollo d'Intesa Umbria-Lazio in cui le due Regioni si impegnano a costituire gruppi di lavoro comuni riguardo *'le grandi reti infrastrutturali, le vie e le strutture del grande commercio, la tutela e la*

promozione dell'ambiente, iniziative culturali e turistiche, la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico, la ricerca scientifica e le politiche di servizio alle imprese". Nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa particolare rilievo assume il "progetto *teverina*", coinvolgente 17 comuni dell'amerino e del viterbese per la costruzione di un progetto di sviluppo integrato di un'ampia area attraversata dal fiume Tevere, che la Provincia si impegna a sostenere con adeguate azioni di supporto verso i Comuni.

- La Provincia promuove un accordo di pianificazione relativo alla localizzazione di centri informativi integrati, centri di informazione per le imprese, centri servizi per le attività agricole, e centri di informazione turistica.
- La Provincia promuove un progetto di rifunionalizzazione del sistema degli scali della vecchia linea Roma-Chiusi nel tratto da Orte a Fabro-Ficulle nell'ottica di un complessivo progetto di sviluppo dei territori (vedi anche ambito Orvietano). La valorizzazione della ferrovia lenta a servizio delle comunità locali ed a supporto di un programma complessivo di sviluppo turistico, che nella proposizione di un sistema di mobilità alternativa trova uno degli elementi caratterizzanti, è ritenuto un importante momento di confronto tra Istituzioni, ente ferrovie e imprenditori privati, nell'ottica di uno sviluppo integrato del territorio (si veda la scheda progetto ST17).
- Il PTCP promuove forme di concertazione tra Comuni al fine di riordinare le aree interessate da elevata concentrazione di attività estrattive e loro reinserimento ambientale con particolare riferimento ai centri di Attigliano e Giove.

Accordi di pianificazione

Per una fattiva tutela e valorizzazione del territorio, la Provincia promuove un confronto tra le Amministrazioni comunali finalizzato a definire una politica concertata di offerta di aree produttive attraverso la definizione di un accordo di pianificazione. Con tale obiettivo vengono indicati in termini di indirizzo:

- la qualificazione e il potenziamento dell'area produttiva di Attigliano e Giove (loc. Orologio) in ragione della favorevole accessibilità dall'autostrada Roma-Firenze, con prevalente funzione artigianale e commerciale, favorendo la costituzione di un consorzio di gestione intercomunale esteso a tutti i Comuni dell'ambito;
- la qualificazione e il potenziamento del polo produttivo di Amelia (Fornole) con funzioni legate al settore agroalimentare (con riferimento alla scheda progetto ST2) e con la creazione di un centro servizi interaziendali;
- il contenimento della crescita alla parte già urbanizzata o la riconversione ad altre destinazioni delle aree produttive di Madonna del Porto a Guardea, di Porchiano ad Amelia ed in località San Giovanni a Giove;
- la qualificazione delle aree produttive non menzionate, favorendo l'insediamento di aziende locali, l'introduzione di impianti di depurazione a basso impatto ambientale, l'inserimento ambientale con materiali e tipologie idonee costituite da barriere vegetali di confinamento o altri dispositivi analoghi (rif. Allegato tecnico di indirizzo punto 1 e quaderni tecnici). Nell'area di Penna in Teverina si sconsiglia l'uso di barriere antiacustiche naturalizzate.

3. Indirizzi per i PRG-parte strutturale.

Tipologie insediative

- Evitare la dispersione abitativa, che nei casi di maggiore peso e rilevanza determina sia problematiche di tipo ambientale sia maggiori costi di gestione dei servizi. In particolare il PTCP individua a sud del centro storico di Amelia e nei dintorni di Giove contesti ad elevata polverizzazione degli insediamenti la cui crescita incontrollata deve essere dissuasata. In limitati ed adeguatamente giustificati ambiti dei suddetti contesti, i Comuni possono prevedere processi di densificazione secondo i parametri definiti all'art. 17.
- Sono disincentivati ulteriori fenomeni di crescita edilizia lungo gli assi secondari che "a pettine" si dipartono dalla SS amerina degradando verso valle, sono consentiti contenuti processi di completamento secondo le modalità definite all'art.17.
- Sono disincentivate le espansioni lineari lungo l'asse che collega Amelia a Giove.
- Le crescite insediative vanno contenute in prossimità dei centri edificati a completamento e qualificazione dei tessuti esistenti.
- Il PTCP promuove la salvaguardia del sistema a corona della dorsale amerino narnese, in particolare lungo la strada provinciale amerina, evitando di compromettere i varchi, anche visivi, esistenti.

Sistema funzionale-relazionale

La Provincia promuove la razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema attraverso:

- la creazione ad Amelia di un centro espositivo e promozionale dei prodotti agroalimentari;
- l'individuazione nei contenitori storici di Amelia di centri di formazione superiore e specializzazione legati al "polo universitario" organizzato in rete sul territorio provinciale;
- il potenziamento delle sedi scolastiche (Istituti Superiori) in termini di servizi e di nuove localizzazioni e la possibilità di una maggiore "apertura" all'esterno (attività di laboratorio, biblioteche, auditorium, palestre ed altre attrezzature sportive), come ampliamento della dotazione dei servizi presenti nei diversi territori e di integrazione tra il sistema scolastico ed i relativi "sistemi locali";
- la qualificazione e la valorizzazione dei centri capoluogo, creando un'offerta complementare di servizi distribuiti sia nella fascia di centri pedemontani sia nei centri di valle;
- il miglioramento del trasporto pubblico, per il quale dovrebbe essere garantita una razionalizzazione dei percorsi, al fine di servire con tempi minori di percorrenza, ampi bacini di utenza (popolazione nei piccoli centri, nei nuclei e nelle case sparse, agriturismi, etc.);
- la valorizzazione dei tessuti di impianto storico attraverso il mantenimento e l'ampliamento della gamma di servizi pubblici e privati presenti, confermando il ruolo di "capisaldi" di un sistema insediativo formatosi in epoca storica;
- la creazione di centri espositivi legati alle valenze locali, attribuendo un carattere permanente a iniziative espositive e promozionali ora periodicamente presenti con particolare riferimento all'agro-alimentare;
- il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le valenze dell'ambito territoriale, agro - alimentare, dei trasporti, del boscato.

Viabilità e mobilità

Il PTCP individua in termini di indirizzo:

- il miglioramento dei collegamenti viari tra Amelia, la zona industriale di Fornole e la superstrada evitando l'attraversamento del centro abitato di Fornole.
- L'attuazione di percorsi alternativi per lo smistamento del traffico locale in corrispondenza di Porta Romana ad Amelia.

Favorire il trasporto su navetta nel centro storico di Amelia con mezzi a basso o nullo impatto ambientale.

- Il completamento del percorso ciclabile tra l'ingresso del parco, nel comune di Montecchio, e la Stazione di Alviano, realizzando detto percorso in affiancamento al tracciato carrabile. È opportuno che in fase di progetto venga valutata la facilità di vigilanza dei percorsi ciclabili onde evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza individuale dei fruitori.
- La creazione di sistemi di trasporto non convenzionale finalizzato a ridurre l'onerosità del trasporto pubblico nelle zone con bassi volumi di utenza e a servire le zone penalizzate dalla rete del servizio attuale. Questi sistemi di trasporto non convenzionale, dovranno privilegiare, ove possibile, l'intermodalità ferroviaria e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 57 - *Ambito della Centrale Umbra*

Comuni di: Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

Per area della Centrale umbra si intende convenzionalmente il territorio dei Comuni siti a nord della Conca ternana, attraversati dalla linea della Ferrovia Centrale Umbra, che collega Terni con Perugia e prosegue fino a San Sepolcro nella Bassa Toscana. Vi fanno parte i centri di Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli ed Avigliano, che si inseriscono in un paesaggio basso collinare di elevato valore paesistico, che si estende sino al Comune di Todi. Questi comuni, che totalizzano una popolazione di poco superiore ai 10.000 abitanti, hanno un buon grado di accessibilità in quanto lambiti dalla Superstrada E45, il principale asse infrastrutturale viario della regione, lungo il quale si sono localizzati insediamenti per attività produttive di varia natura.

La grande abbondanza di centri e frazioni storiche situate a breve distanza, hanno definito un sistema insediativo molto connesso, che nei contesti ad elevata urbanizzazione lungo gli assi viari (Avigliano-Montecastrilli) assume una singolare conformazione reticolare.

Le caratteristiche del paesaggio agrario con i borghi fortificati ed i casolari a presidio della attività dei campi, le colture di grano, vigneti e ulivi sono del tutto simili a quelle del territorio tuderte, con cui storicamente esistono strette relazioni.

I Comuni della "centrale Umbra" assumono un ruolo complementare rispetto al sistema della conca ternana, anche relativamente alla presenza di Palazzo Cesi ad Acquasparta sede di master universitari (Università di Perugia), ma anche al sistema industriale, per la presenza di ampie zone già attrezzate per le imprese artigiane. Nell'area la valenza legata alla produzione agricola ed alla qualificazione delle attività zootecniche (rif. art.33) deve essere rafforzata, anche rispetto alla conservazione di un paesaggio agrario di sostanziale valore. Questo ambito si configura come un "ponte" con l'amerino, di cui costituisce il naturale proseguimento anche in termini di valenze turistiche. La presenza inoltre di importanti risorse termali ne può fare un potenziale "distretto delle acque" attraverso il quale potenziare l'offerta ricettiva.

2. La concertazione

- La Provincia attraverso il Protocollo d'intesa intercomunale promuove un'azione di confronto tra i comuni volta a valorizzare le risorse ambientali e architettoniche esistenti, a "mettere a sistema" le singole iniziative presenti nei vari comuni, a concordare le principali scelte in materia di assetto del territorio. In particolare, per un razionale utilizzo del patrimonio storico-artistico e naturale ambientale ai fini culturali e turistici e per la promozione socioeconomica del territorio, viene promosso un Progetto di conservazione e sviluppo delle valenze ambientali in un sistema di fruizione

culturale e turistica nonché di animazione economica del territorio, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni dell'ambito e la Comunità montana.¹⁷

- La Provincia promuove un'azione di confronto tra i Comuni finalizzata a definire una politica comune di valorizzazione dei territori, delle risorse storiche e architettoniche presenti e ad una "messa in rete" dei vari progetti finanziati con l'Ob.2.¹⁸ In particolare viene promossa:
 - a) la creazione di un circuito ambientale-storico-paleontologico (parco paleobotanico- centro di Documentazione, formazione, educazione e ricerca della Foresta Fossile di Dunarobba, Museo-laboratorio di scienze della Terra di Sangemini, centro di documentazione delle Terre Arnolfe ad Acquasparta) con particolare riferimento all'utenza scolastica;
 - b) l'individuazione, all'interno dell'ambito, di poli di informazione turistica e centro prenotazione turismo extra-alberghiero;
 - c) la realizzazione di infrastrutture e servizi che valorizzino le valenze dell'ambito territoriale agricolo, agro - alimentare, dell'allevamento, produttivo, culturale(rif. Scheda progetto ST 2). e possano incrementare la presenza di una gamma più completa di servizi privati alle famiglie ed alle imprese

La Provincia in materia di tutela dell'ambiente promuove un'azione di confronto tra i Comuni finalizzata alla Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav.II B.

Accordi di pianificazione

- Al fine di disincentivare la polverizzazione degli insediamenti produttivi particolarmente evidente nei comuni di Avigliano e Montecastrilli, la Provincia, nell'ambito dei Protocolli d'intesa intercomunali, promuove un'azione di confronto tra i comuni della "Centrale Umbra" finalizzata a definire una politica comune di offerta di aree produttive. In ragione della buona accessibilità e della favorevole configurazione dei terreni, il PTCP propone:
 - il potenziamento degli agglomerati produttivi individuati nella Tav.II secondo le modalità di cui all'art. 22 delle presenti norme;
 - la creazione di un consorzio di gestione intercomunale delle aree produttive tra Acquasparta e Montecastrilli e Avigliano;
 - il potenziamento dei Centri servizi in realizzazione nell'ambito in un'ottica di complementarità funzionale, individuando il centro di Montecastrilli come polo espositivo dell'ambito;
 - riconvertire, nel comune di Acquasparta, ad usi che non comportano costruzioni, la zona tra Vallelupa e I Cappuccini di S. Pietro. Ridurre alla parte urbanizzata le aree produttive di Acquasparta (vicino al centro cittadino e Casigliano) e Avigliano (Loc. Casa Montecchio);
 - tendere a limitare la superficie ancora da occupare e a qualificare le altre aree produttive a destinazione prevalentemente industriale o artigianale esistenti, non menzionate nei punti precedenti, favorendo l'insediamento di aziende locali, l'introduzione di impianti di depurazione a basso impatto ambientale, l'inserimento ambientale con materiali e tipologie idonee e di barriere di confinamento o altri dispositivi analoghi (vedi schede tecniche allegate).

¹⁷ L'area della Centrale Umbra, insieme con i Comuni di Guardia, Alviano e Lugnano, è stata individuata come area pilota per l'uso del metodo dell'autodiagnosi, relativamente al Progetto di qualificazione sociale ed economica delle risorse storiche, culturali ed ambientali (Scheda ST3)

¹⁸ Museo della terra di Sangemini, ampliamento del centro documentario e di ricerca legato alla foresta fossile di Dunarobba e creazione di un rete sentieristica di supporto nel comune di Avigliano; attività culturali nel Palazzo Cesi di Acquasparta, valorizzazione delle rovine di Carsulae...

- La Provincia promuove un accordo di pianificazione relativo alla localizzazione di centri informativi integrati, di centri di informazione per le imprese, di centri servizi per le attività agricole e centri di informazione turistica.
- I territori di Avigliano e Montecastrilli, un tempo appartenenti ad unica municipalità, presentano un livello di interconnessione tra il sistema insediativo e sistema delle attività produttive, che necessita una stretta azione di confronto per una più razionale gestione del territorio.
Il PTCP promuove un accordo di pianificazione tra i due comuni finalizzato a concertate le principali scelte in materia di pianificazione del territorio.

3. Indirizzi per i PRG-parte strutturale.

Tipologie insediative e agglomerati produttivi di interesse locale

- I territori della Centrale umbra si caratterizzano per la presenza di numerosi centri e frazioni storiche situate a breve distanza definendo, nei contesti ad elevata urbanizzazione lungo gli assi viari, una singolare configurazione reticolare avente un notevole impatto sul paesaggio.
Una simile tendenza è particolarmente evidente nei territori di Avigliano e Montecastrilli, ma va assumendo una certa consistenza anche lungo gli assi che uniscono Acquasparta a Casteltodino, e Quadrelli a Casteltodino. Pertanto si rende opportuno condensare le espansioni insediative, secondo quanto definito all'art.17, evitando ulteriori espansioni lineari e la connessione tra espansioni insediative.
- Conservare/ripristinare elementi di paesaggio agrario.

Funzionali-relazionali

La Provincia promuove la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema attraverso:

- la promozione di azioni per l'ampliamento servizi alle imprese (sviluppo Centro servizi comuni interaziendali a Montecastrilli anche nell'ipotesi di ospitare corsi di formazione e qualificazione professionale; integrazione con il centro servizi per le attività artigianali di Avigliano) e per il consolidamento delle manifestazioni fieristiche ed espositive;
- la creazione di laboratori per la ricerca e lo sviluppo di tecniche innovative nella produzione agricola, in correlazione con l'Ambito dell'Amerino e dell'Orvietano con particolare riferimento all'agricoltura biologica ed alla zootecnia;
- il potenziamento dei corsi post-laurea e dei master (Palazzo Cesi) e collegamento con il polo universitario ternano;
- il potenziamento delle dotazioni ricettive, favorendo lo sviluppo di una ricettività diffusa costituita dalle attività agrituristiche, da piccoli alberghi o pensioni in borghi storici, da ricettività di "eccellenza" attraverso il recupero di contenitori storici; il potenziamento delle dotazioni ricettive, con particolare riferimento alla ricettività di "eccellenza" dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività congressuali e di stage;
- il miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico, centrata sulla linea ferroviaria della Centrale Umbra, utilizzabile come collegamento interno, da rendere competitivo all'uso dell'auto privata, tra i centri capoluogo di Acquasparta e Sangemini e verso il centro di Terni, verso cui gravitano entrambi i centri.

Viabilità e mobilità

- Favorire la creazione di sistemi di trasporto non convenzionale finalizzato a ridurre l'onerosità del trasporto pubblico nelle zone con bassi volumi di utenza e a servire le zone penalizzate dalla rete del servizio attuale. Questi sistemi di trasporto non convenzionale, dovranno privilegiare, ove possibile, l'intermodalità ferroviaria e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.
- Favorire la predisposizione della stazione FCU di Acquasparta al servizio di vetture accessibili ai portatori di handicap e all'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la promozione del trasporto della bicicletta al seguito.

Art. 58 - *Ambito della Conca Ternano-Narnese e dei relativi sistemi di margine*

Comuni di: Terni, Stroncone, Sangemini¹⁹, Narni, Calvi, Otricoli

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

La conca ternano narnese è l'area a maggior pressione antropica della Provincia, costituita da tessuti edilizi compatti (centri capoluogo di Terni, di Narni e Narni scalo), a cui si collega un sistema di urbanizzazioni lineari e di piccoli centri conurbati "a corona di rosario" lungo le direttrici verso Narni, Stroncone, Sangemini e la Valnerina. Narni costituisce un nodo tra la conca ternana ed il sistema dei centri della dorsale amerino-narnese ed è il polo centrale del sistema lineare ovest-est costituito da Orte, S.Liberato, Narni e Terni. L'area urbana consolidata si caratterizza per l'elevata concentrazione insediativa e funzionale, con livelli di densità che rendono difficile il mantenimento di soglie accettabili di equilibrio ambientale, in particolare per la contemporanea presenza e permanenza delle principali sedi produttive della provincia. Attorno alla città compatta, da rifunzionalizzare, si sono andate costituendo le urbanizzazioni lineari ed i centri conurbati, nati dalla concentrazione di residenze, spesso povere, a bassa densità in zona agricola, con un carattere sia di tipo lineare che areale (come i quartieri Borgo Rivo, Toano, Gabelletta), oppure come "perdita di ruolo" di piccoli capoluoghi comunali (tra cui Cesi, Collescipoli, Piediluco).

Per quanto riguarda Narni scalo e l'ambito insediativo della piana risulta problematica la presenza di morfologie e tipologie eterogenee e l'alternarsi, in adiacenza al centro urbano, di grandi insediamenti produttivi e di manufatti della piccola industria e l'artigianato, a cui si correla il degrado indotto dal traffico e dalla rapida crescita edilizia avvenuta nello scalo.

Oltre il Comune di Narni, in stretto contatto con il contesto della Bassa Sabina laziale si trovano i territori dei Comuni di Calvi e Otricoli, aree di confine provinciale di transizione verso altri modelli insediativi. Sono ambiti particolarmente delicati, in fragile equilibrio tra le permanenze storiche e le nuove espansioni, debolmente organizzati in rete, principalmente verso aree contermini extraregionali. Il ruolo dei centri "di frontiera" è ritenuto quello di introdurre un modello insediativo differente dalla espansione insediativa indifferenziata che caratterizza altri ambiti contermini, mantenendo i caratteri dei nuclei e borghi rurali, ben integrati nel contesto paesaggistico e ambientale che ancora questo ambito conserva. Come per tutti gli ambiti di margine, il PTCP prevede per i Comuni di Calvi e Otricoli un collegamento più stretto con i territori contermini (Alto Lazio e reatino), esaltandone il ruolo di serbatoio di naturalità e di territorio a potenzialità turistica per le risorse storiche e culturali, anche attraverso la qualificazione (tipologia di strada turistica) della viabilità di collegamento tra i centri montani ed alto collinari.

La conca nel suo insieme, e Terni in particolare, assume valenze dal punto di vista produttivo, della ricerca e della formazione universitaria tali da consentirne la connessione alla rete di livello nazionale; le problematiche che si evidenziano sono quelle relative al rapporto tra la concentrazione di attività (produttive, ma anche del settore terziario), la funzionalità degli insediamenti e la compatibilità ambientale. Narni, in tale contesto, assume il ruolo di "porta sud" dell'Umbria (Piano Provinciale di Sviluppo) ed anticipa i temi presenti e ricorrenti nel territorio provinciale nel suo complesso (le nuove funzioni dei siti industriali dismessi e dei contenitori storici, il rapporto tra città ed ambiente naturale, l'immagine sedimentata e la riconoscibilità della storia del territorio). In questo ambito territoriale deve essere sottolineato il ruolo del fiume Nera come elemento connettivo a cui affidare la ricucitura tra episodi urbani, attività produttive e zone aperte.

¹⁹ Sangemini, Comune di cerniera tra i territori della Conca Ternana e della Centrale umbra, partecipa alla concertazione con i comuni di entrambi i sistemi.

I territori di margine di Calvi e Otricoli giocano un ruolo determinante in termini di presenze storiche e culturali uniche, la cui valorizzazione è vista in relazione e ad una messa in rete con quelle dei territori vicini, in particolare quello narnese e di Stroncone.

In sintesi occorre sottolineare come la conca ternana è un sistema complesso in cui le problematiche di natura ambientale, di circolazione viaria, di allocazione delle residenze e delle industrie sono strettamente legate e sembra necessario, pertanto, che siano affrontate in maniera unitaria nell'ambito di un progetto condiviso. Un sistema centrato sui territori di Terni e Narni, ma a cui partecipano anche i Comuni di Stroncone, le cui aree industriali di Vascigliano sono parte integrante del complesso produttivo della piana, e di San Gemini, il cui sistema insediativo è strettamente connesso alla espansione nord-ovest di Terni situato nel margine settentrionale della conca.

2. Concertazione

2.1 La concertazione nella conca ternana narnese

Il PTCP ha evidenziato la necessità di avviare un processo di concertazione tra i Comuni della Piana al fine di definire un comune progetto di riqualificazione della piana. Il progetto che è meglio specificato nella scheda di seguito riportata vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Comune di Terni;
- Comune di Narni;
- Comune di Stroncone;
- Comune di Sangemini;
- Provincia di Terni
- Regione Umbria;
- ENEL;
- Eventuali soggetti istituzionali e/o privati.

Il progetto di riqualificazione della piana si articola in vari temi di confronto che sfoceranno in accordi di pianificazione o altri strumenti operativi di concertazione.

Accordi di pianificazione

1. Riorganizzazione del sistema delle aree produttive

L'offerta di aree produttive, anche alla luce della recente firma del "Contratto d'area" per i territori di Terni, Narni e Spoleto, è un elemento qualificante del programma per la piana. Su tale argomento il PTCP individua in termini di indirizzi:

- il potenziamento dei poli di Terni (Maratta e Sabbione) e Narni evitando tuttavia fenomeni di "fusione" lungo gli assi della Marattana e della Flaminia con l'obiettivo di assicurare ampi varchi naturali tra forti sistemi insediativi;
- la creazione del Centro di servizi interaziendale di Maratta Bassa;
- il potenziamento del polo di san Liberato;
- la qualificazione dell'agglomerato di Vascigliano e il miglioramento della viabilità di accesso rispetto al tracciato della Terni-Rieti;
- la progettazione, alla scala comunale, della "strada mercato" che si è venuta configurando lungo la Flaminia tra Terni e Narni;
- la limitazione della superficie ancora da occupare e a qualificare delle altre aree produttive a destinazione prevalentemente industriale o artigianale esistenti, non menzionate nei punti precedenti, favorendo l'insediamento di aziende locali, l'introduzione di impianti di depurazione a basso impatto ambientale, l'inserimento ambientale con materiali e tipologie idonee e di barriere di

confinamento o altri dispositivi analoghi secondo le quanto definito all'art. 24 e nei quaderni tecnici.

2. *Recupero ambientale e valorizzazione del fiume Nera.* (rif. Schede progetto C2 e C2.1).
3. *Sistema insediativo tra i comuni di Terni e Stroncone.* Al fine di affrontare in maniera unitaria e concertare una politica comune di assetto dell'area relativa alla conurbazione lineare costituitasi lungo la strada stronconese tra i Comune di Terni e Stroncone, ove si sono andate concentrando numerose attività di tipo residenziale, artigianale e commerciale, la Provincia promuove un accordo di pianificazione tra i due Comuni
4. *Sistema della mobilità* con riferimento alle indicazioni del PUT.
5. *Localizzazione di altri servizi di area vasta:* centri informativi integrati, centri di informazione per le imprese, centro per l'Impiego, centri servizi per le attività agricole e centri di informazione turistica.

Altre temi di concertazione

- Misure per il monitoraggio e l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
- Sviluppo di attività per il tempo libero;
- Misure per il miglioramento della circolazione veicolare;
- Attuazione e gestione delle aree produttive;
- Riordino delle aree interessate da elevata concentrazione di attività estrattive e loro reinserimento ambientale, con particolare riferimento alla conca ternana;
- Reinserimento ambientale delle attività estrattive ad alto impatto paesaggistico e ambientale
- Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav. II B.

2.2 La concertazione nei sistemi di margine

Per i territori di Calvi e Otricoli il PTCP individua una serie di iniziative volte ad una maggiore integrazione con il narnese e gli altri comuni umbri, finalizzata alle valorizzazione delle risorse culturali e storico-architettoniche. In particolare:

- a. L'inserimento dell'area di Otricoli nell'ambito di in più ampio progetto di "circuito archeologico" fondato sul tracciato della vecchia via Flaminia e che trovi i suoi punti di eccellenza nei siti di Otricoli e Carsulae. La valorizzazione di detta area archeologica deve essere concepita tenendo presenti, nel contempo, le opportunità offerte dal "Parco del Fiume Tevere", che negli obiettivi della regione Umbria e Lazio dovrebbe diventare un parco interregionale.
- b. La creazione di un circuito culturale integrato tra i comuni di Calvi (museo e archivio storico), Otricoli (antiquarium dell'area archeologica), Narni (Museo della cultura di Palazzo Erolì e rocca Albornoziana - centro per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dei beni storici, archivistici e librari dell'Umbria) e Carsulae con riferimento alla scheda-progetto ST9.

3. Indirizzi per i PRG- parte strutturale.

Tipologie insediative

Per il sistema insediativo della Conca Ternano-Narnese e dei sistemi di margine sono individuati in termini di indirizzo:

- Il potenziamento, nei centri minori, delle politiche del recupero del patrimonio edilizio a fini abitativi, favorendo la complementarità con la potenzialità ricettiva legata alle forme insediative storiche;

- lo sviluppo dei caratteri urbani per gli insediamenti di origine modesta, dotati di scarsa riconoscibilità storica, a carattere lineare, (Borgo Rivo, Toano, S.Carlo, Polymer, Narni scalo) risolvendo la funzionalità delle strade lungo le quali sono sorti e potenziando i servizi e le attrezzature (in particolare sportivi, ricreativi, culturali) progettando idonei “luoghi di aggregazione”,
- valorizzazione e riuso abitativo dei centri frazionali, di cui si evidenzia l’importanza dal punto di vista dell’origine e della riconoscibilità storica;
- riqualificazione dei tessuti edilizi spontanei;
- nei sistemi di margine (Comuni di Calvi, Stroncone, Otricoli) il contenimento delle tendenze diffuse, valorizzando i caratteri nucleari o bipolari del sistema insediativo pedemontano.

Sistema funzionale-relazionale

la Provincia promuove la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema attraverso:

- il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le seguenti valenze dell’ambito territoriale: produttivo, turistico - culturale, ricettivo per affari, di scambio modale e che possano favorire il completamento della gamma dei servizi privati (di livello raro);
- l’aumento della complessità funzionale, anche derivante dal riuso dei siti produttivi dismessi, attraverso l’incremento di attività legate alla ricerca (Parco scientifico e tecnologico, ISRIM) ed alla formazione post-universitaria, al potenziamento del polo universitario, alla produzione multimediale e cinematografica, alla produzione culturale ed al sistema museale;
- la creazione di centri espositivi legati alle valenze locali, attribuendo un carattere permanente a iniziative espositive e promozionali ora periodicamente presenti con particolare riferimento al settore delle tecnologie innovative, al multimediale ed alla produzione degli acciai speciali;
- potenziamento delle aree attrezzate per lo sport all’aperto; realizzazione di un palazzetto dello sport per manifestazioni agonistiche di livello nazionale;
- il potenziamento funzionale dei “centri minori” a partire dalla “diffusione” di sedi collegate all’attività universitaria, comunque localizzata nel capoluogo, ed al circuito museale, anche in relazione con le valenze assunte dagli altri comuni capoluogo (Narni, Amelia, Sangemini);
- il potenziamento delle sedi scolastiche (Istituti Superiori) in termini di servizi e di nuove localizzazioni e la possibilità di una maggiore “apertura” all’esterno (attività di laboratorio, biblioteche, auditorium, palestre ed altre attrezzature sportive), come ampliamento della dotazione dei servizi presenti nei diversi territori e di integrazione tra il sistema scolastico ed i relativi “sistemi locali”
- l’integrazione tra il circuito storico-culturale di Terni e quello dei centri di “bordo” (Stroncone, Sangemini)
- il recupero della valenza ambientale attraverso la riqualificazione delle sponde del Nera, con particolare riferimento alle Gole, ed ad un collegamento con l’oasi di S. Liberato (rif. Scheda progetto A8.4) e la valorizzazione del sistema umido del Recentino (rif. Scheda progetto A8.3) .
- l’offerta di nuove possibilità insediative per attività ricettive, ricreative, sportive ed in generale di servizio all’utenza turistica;
- la previsione di una base attrezzata per il trasporto merci e la logistica.

Sistema produttivo

- incentivare la riconversione ad altri usi della parte non urbanizzata delle aree produttive in località Ponte San Lorenzo a Narni e la vasta area produttiva in prossimità dell’autostrada ad Otricoli.
- Per garantire la compatibilità degli interventi, le previsioni pianificatorie devono impedire la creazione di barriere continue lungo la valle che ostacolano l’interscambio ecologico-ambientale, sulla base delle

indicazioni di cui alle schede-normativa per U.D.P., attraverso la redazione di uno specifico studio ad idonea scala finalizzato ad individuare i possibili corridoi e ambiti che dovranno assumere il ruolo di interscambio e di aumento della capacità portante dell'ambiente.

Viabilità e mobilità

- Creazione di un percorso ciclabile, da Terni a Narni Scalo, alternativo a quello carrabile di Maratta Bassa. È opportuno che in fase di progetto, da redigere in sede di accordo di pianificazione venga valutata la facilità di vigilanza dei percorsi ciclabili extraurbani onde evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza individuale dei fruitori;
- potenziamento della rete ciclabile urbana a Terni;
- realizzazione della linea urbana su ferro Terni - Cesi, realizzata sul tracciato dell'attuale FCU; la linea interurbana su ferro Terni, Marmore, Piediluco, realizzata sul tracciato della linea FS esistente Terni - L'Aquila e la metropolitana urbana di superficie, tra la Stazione e Cesure. Queste linee dovranno essere predisposte all'accesso da parte di portatori di handicap e all'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la promozione del trasporto della bicicletta al seguito.
- creazione di aree, all'interno della città di Terni, con accesso limitato a veicoli ad emissioni zero o quasi zero;
- nel comune di Narni realizzazione di una mobilità alternativa Rocca-città antica-città recente ed il recupero del collegamento con i centri minori e le frazioni;
- creazione di sistemi di trasporto non convenzionale finalizzato a ridurre l'onerosità del trasporto pubblico nelle zone con bassi volumi di utenza e a servire le zone penalizzate dalla rete del servizio attuale. Questi sistemi di trasporto non convenzionale, dovranno privilegiare, ove possibile, l'intermodalità ferroviaria e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 59 - *Ambito della Valnerina e dei comuni del Parco del Nera*

Comuni di: Arrone, Montefranco, Ferentillo e centri minori di Terni

1. Descrizione della figura territoriale e ruolo dell'ambito nel contesto provinciale

La propaggine est del territorio provinciale si caratterizza per la presenza della parte terminale della valle del fiume Nera, un suggestivo ambiente naturale contornato da una sequenza di piccoli e medi centri allineati, che si snodano attorno al tracciato della SS 209. I territori della Valnerina ricadenti nella Provincia di Terni sono divisi tra i Comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Terni; il Comune di Polino, l'unico comune montano della Provincia, è parte integrante di questo sistema anche se non si affaccia direttamente sulla valle.

Alla fine dell'ottocento la parte terminale della valle inclusa nel territorio di Terni ha conosciuto una forte azione dell'uomo finalizzata alla industrializzazione ed alla produzione di energia elettrica, mentre i Comuni di Arrone, Montefranco e Ferentillo sono rimasti sostanzialmente indenni da violenti interventi antropici. L'attuale sistema insediativo si caratterizza per la presenza di grandi contenitori industriali dismessi, di importanti centrali idroelettriche e per una edilizia diffusa lungo la strada statale che si addensa in prossimità dei maggiori centri abitati.

Il ruolo della Valnerina nel contesto provinciale è quello di un ambito ad elevato valore ambientale e paesaggistico, di cui è necessario esaltare le potenzialità turistiche legate alle bellezze naturali (prima tra tutte il sistema ambientale formato dalla emergenza della cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco) ed allo sport, accanto ad una accorta determinazione di funzioni di eccellenza connesse al recupero dei contenitori dismessi della prima industrializzazione, in cui convogliare risorse pubbliche e private.

2. La concertazione

- Nella Valnerina è istituito ai sensi della L.R. 9/98 il parco fluviale del Nera a cui partecipano i comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Terni. Il PTCP incentiva e sostiene il processo di confronto e concertazione tra comuni appartenenti all'Ente parco.
- In linea con gli indirizzi del Piano del Parco, viene disincentivata la dispersione degli insediamenti produttivi lungo la SS Valnerina secondo i seguenti indirizzi:
 - Potenziare l'agglomerato produttivo esistente a cavallo tra i comuni di Arrone e Montefranco prevedendo e prescrivendo adeguate norme sull'inserimento paesaggistico e ambientale dei nuovi insediamenti e secondo quanto stabilito dall'art. 24 delle presenti norme;
 - Contenere tutti gli altri aggregati produttivi presenti nell'area.
- La Provincia promuove un accordo di pianificazione per la localizzazione di centri informativi integrati, centri di informazione per le imprese, centri servizi per le attività agricole e centri di informazione turistica.
- Il PTCP riconosce nella Valnerina un sistema ad elevato valore paesistico ambientale la cui valorizzazione è legata alla promozione dei prodotti alimentari tipici ed all'ulteriore sviluppo del turismo e delle attrezzature legate allo sport.
- la Provincia in materia di tutela dell'ambiente promuove un'azione di confronto tra i Comuni finalizzata alla "Tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici con riferimento alle aree individuate ad alto rischio di cui alla Tav. II B.

3. Indirizzi per i PRG-parte strutturale

Tipologie insediative

- Disincentivare una ulteriore frammentazione degli insediamenti residenziali sviluppatasi negli ultimi decenni lungo la SS Valnerina, favorendo il completamento, la razionalizzazione ed il migliore inserimento ambientale dei nuclei sparsi esistenti, evitando ulteriori fenomeni di crescita lineare altamente "impattanti" sul fragile e delicato sistema paesistico e ambientale della Valnerina.
- Il PTCP indirizza inoltre verso:
 - a) mantenimento, tutela e valorizzazione delle morfologie urbane di impianto storico (centri di versante e di crinale);
 - b) recupero delle preesistenze con valore di segni territoriali e loro riuso;
 - c) recupero "leggero" e diffuso del sistema insediativo storico e delle forme insediative storiche;
 - d) tutela e valorizzazione delle fasce di territorio agricolo lungo la strada Valnerina interposte tra centri;
 - e) delimitazione formale dei nuclei abitati, dei quali va maggiormente curata l'impostazione progettuale delle frange da "compattare" e da graduare nel loro inserimento nel territorio agricolo;
 - f) riqualificazione dei tessuti edilizi spontanei.
- Nella zona montana del comune di Polino si rileva un'elevata presenza di residenze per vacanza generalmente non dotata delle opportune opere di urbanizzazione. Al fine della tutela del paesaggio montano deve essere contenuto l'ulteriore sviluppo di tali insediamenti, consentendo esclusivamente il completamento degli aggregati esistenti.

Funzionali-relazionali

La Provincia promuove la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema attraverso le seguenti azioni:

- valorizzazione di ciascun centro capoluogo all'interno del sistema Parco attraverso funzioni complementari legate al circuito museale-culturale, sportivo-ricreativo e dei servizi turistici;
- contemperare l'uso turistico, che assume una funzione trainante, con quello abitativo;
- armonizzazione dei progetti del parco Fluviale del Nera con quelli per l'area di Marmore-Piediluco (rif. Scheda progetto C2.1 e A9), studiando al contempo l'inserimento di nuove funzionalità;
- l'integrazione tra i circuiti turistici previsti all'interno del Parco (centri visita, musei a tema, percorsi) e la rete di livello provinciale e regionale, intendendo il parco come sperimentazione di una migliore organizzazione del territorio e non come sistema chiuso ed autoreferenziale;
- qualificazione dell'offerta ambientale e turistica;
- realizzazione delle infrastrutture e dei servizi che valorizzano le valenze dell'ambito territoriale (ambientale, agro - alimentare, dei pascoli) anche con l'obiettivo di favorire l'aumento della dotazione dei servizi privati per le famiglie e per le imprese (rif. Scheda progetto ST 2);
- offerta di nuove possibilità insediative per attività ricettive, ricreative, sportive ed in generale di servizio all'utenza turistica concentrata nei nuclei abitati, prevalentemente attraverso il recupero dell'edilizia storica, con contenute espansioni.
- potenziamento delle aree attrezzate per lo sport all'aperto e creazione di circuiti turistico-sportivi (canottaggio fluviale, mountain bike, passeggiate a cavallo, arrampicata sportiva).

Viabilità e mobilità

Il PTCP individua in termini di indirizzo:

- la creazione di un percorso ciclabile alternativo a quello carrabile sulla SS 209 Valnerina, tra Terni, la Cascata delle Marmore e i piccoli e medi centri allineati di Castel di Lago, Arrone, Montefranco basso e Ferentillo. È altresì opportuno, in fase di progetto, valutare la facilità di vigilanza di questi percorsi onde evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza individuale dei fruitori. Sostenere e

- pubblicizzare l'uso dei mezzi pubblici (navette o autobus) per la visita alla Cascata delle Marmore con percorsi che, dalle vicinanze, possano accedere sia al piazzale in basso che a quello in alto;
- la realizzazione della modifica alla viabilità, in corrispondenza della Cascata delle Marmore, per dirottare il traffico della SS 209;
 - mitigare l'isolamento degli insediamenti sparsi con la creazione di sistemi di trasporto non convenzionale finalizzato a ridurre l'onerosità del trasporto pubblico nelle zone con bassi volumi di utenza e a servire le zone penalizzate dalla rete del servizio attuale. Questi sistemi di trasporto non convenzionale dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO III NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

CAPO IV

TUTELA DEL SUOLO, PREVENZIONE DEI RISCHI E GESTIONE DELLE RISORSE ABIOTICHE

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER LA TUTELA DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI

Art.60 – *Finalità*

1. La Provincia fissa le linee di indirizzo ed i criteri generali ai fini della tutela del suolo e della prevenzione dei rischi geologici per la gestione sostenibile del territorio provinciale.
2. La Provincia provvede alla verifica della compatibilità fra le previsioni urbanistiche comunali e le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del territorio provinciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 della L.R. 31/97.

Art. 61 – *Definizioni*

1. *Tutela del suolo* – Misure attive e passive, intensive o estensive atte a contenere, ridurre o eliminare i fenomeni erosivi e/o di instabilità del suolo.
2. *Rischi idrogeologici* – Gamma dei fenomeni di rischio geomorfologico, idrogeologico e geoidrologico, connessi alle dinamiche di versanti e fluviali legati a fattori naturali e/o antropici.
3. *Aree a rischio idrogeologico* - Aree in cui la frequenza, l'intensità, l'accelerazione e la dimensione dei processi naturali o di origine antropica, in termini di potenzialità o di eventi manifesti, possono produrre significative modifiche nei caratteri morfologici, pedologici, vegetazionali, idrogeologici e idrologici dell'ambiente.
4. *Aree in dissesto* - Aree in cui sono in atto modifiche nei caratteri morfologici e/o idrogeologici che influenzano negativamente la sua stabilità
5. *Vulnerabilità* – Attitudine di un determinato elemento a sopportare gli effetti di un evento dannoso in funzione della sua intensità
6. *Pericolosità o Pericolo* – Probabilità che in un'area si verifichi un evento dannoso, con una certa intensità, entro una data unità di tempo.
7. *Esposizione o Valore esposto* - Numero di presenze umane o valore di una proprietà o capacità produttiva o risorsa naturale utilizzata ed utilizzabile dalla società umana, esposti ad un determinato pericolo.
8. *Rischio* - Numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di risorse naturali, di danni a proprietà, di distruzione di attività economiche, dovuti ad un particolare evento dannoso.
9. *Calcolo del rischio* - procedimento di valutazione del rischio in base al prodotto delle dimensioni del danno atteso per la probabilità che l'evento accada, rappresentabile dalla seguente funzione: **RISCHIO = VULNERABILITA' x PERICOLOSITA' x ESPOSIZIONE.**
10. *Ambiente* – Sistema globale di relazioni dinamiche tra variabili fisiche, chimiche, biologiche, culturali, estetiche, ecc. che lo compongono e ne determinano struttura e processi.

11. *Risorse naturali* – Insieme dei mezzi naturali, quali sostanze minerali e corsi d'acqua, che costituiscono fonti di ricchezza potenzialmente sfruttabili. Si suole distinguere tra risorse non rinnovabili e rinnovabili.

12. *Suolo* – territorio, suolo, sottosuolo, abitati e opere infrastrutturali, di cui all'art.1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183.

13. *Acque* – meteoriche, fluviali, sotterranee e marine, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183.

14. *Corso d'acqua* – insieme dei corsi d'acqua, fiumi, torrenti, canali, laghi, invasi, lagune e altri corpi idrici, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183.

15. *Bacino idrologico* – territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183.

16. *Sub-bacino* – parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183.

17. *Ingegneria naturalistica* - Disciplina tecnica che utilizza le piante vive, o parti di esse, nella realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, assieme al reinserimento naturalistico, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali, quali dissesto idrogeologico, o antropici, quali cave, discariche, opere infrastrutturali.

Art. 62 - *Studio geologico*

1. Ai fini della valutazione delle verifiche delle compatibilità di cui all'art. 60 comma 2, così come previsto all'art.2 comma 3, L.R. 15 Maggio 1982 n. 25, dall'art. 13 Legge 2 Febbraio 1974 n.64 e dal D.M. 11 Marzo 1988, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi sono corredati da uno *Studio Geologico* redatto da geologi abilitati.

2. Lo *Studio Geologico* costituisce l'elaborato tecnico di riferimento a corredo dello strumento urbanistico per gli adempimenti relativi alla pianificazione del territorio comunale con particolare riguardo alle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

3. Lo *Studio Geologico* è componente integrante degli studi e delle valutazioni costituenti la parte strutturale del PRG.

4. Per la predisposizione dello *Studio Geologico* sono utilizzati, come riferimento, gli studi e le cartografie geologiche contenute nel PTCP, integrati ad una scala analitica e cartografica adeguata al territorio comunale, secondo le modalità indicate all'art.71.

5. Per gli aspetti della tutela del suolo e della prevenzione dei rischi idrogeologici e per le relative misure di salvaguardia, lo *Studio Geologico* fa riferimento anche ai criteri contenuti nel DPCM 29 Settembre 1998 contenente "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 Giugno 1998 n. 180", convertito con modifiche in Legge 3 Agosto 1998 n. 267.

6. La valutazione della compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede della verifica di cui all'art. 9, comma 2, L.R. 21 Ottobre 1997 n.31.

7. La cartografia tematica a corredo dello studio geologico e dello studio idraulico di cui all'art.63 è informatizzata secondo gli standard previsti dalla D.G.R. 16 Settembre 1998 n. 5284 e secondo le caratteristiche del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Terni.

Art.63 - *Studio idraulico*

1. Ai fini della valutazione delle compatibilità di cui all'art. 60 comma 2, così come previsto all'art. 2 comma 3, L.R. 15 Maggio 1982 n. 25, dall'art. 13 Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 e dal D.M. 11 Marzo 1988, dall' art.7, R.D. 25 Luglio 1904 n.527 e dal D.G.R. n.100 del 13 Ottobre 1993, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi sono corredati da uno *Studio Idraulico* redatto da tecnici abilitati.
2. Lo *Studio Idraulico* costituisce l'elaborato tecnico di riferimento a corredo dello strumento urbanistico per gli adempimenti relativi alla pianificazione del territorio comunale con particolare riguardo alla delimitazione delle zone esondabili.
3. Lo *Studio Idraulico* è componente integrante degli studi e delle valutazioni costituenti la parte strutturale del PRG.
4. Per la predisposizione dello *Studio Idraulico* sono utilizzati, come riferimento, gli studi e le cartografie geologiche di settore contenute negli studi a scala di bacino e della Regione, dei Consorzi di Bonifica e dell'Università Tali studi sono integrati ad una scala analitica e cartografica adeguata al territorio comunale secondo le modalità indicate all'art.71.
5. Per gli aspetti della tutela del suolo e della prevenzione dei rischi idrogeologici e per le relative misure di salvaguardia, lo *Studio Idraulico* fa riferimento anche ai criteri contenuti nel DPCM 29 settembre 1998 di cui all'art.62 comma 5.
6. La valutazione della compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello *Studio Idraulico* di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede della verifica di cui all'art. 9, comma 2, L.R. 21 Ottobre 1997 n.31.

Art. 64 - *Zonazione ai fini della tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici*

1. Fatte salve le vigenti prescrizioni statali e regionali , ai fini della tutela del suolo e della prevenzione dai rischi idrogeologici il territorio provinciale è suddiviso in aree ascrivibili a diverse classi di criticità della componente ambientale "suolo".
2. I Comuni in sede di redazione dello Studio Geologico di cui all'Art. 62 e delle risultanze dello Studio Idraulico di cui all'Art.63, provvedono alla ridelimitazione delle porzioni di territorio aventi le caratteristiche di appartenenza alla zonizzazione di cui al comma 1.
3. La ridelimitazione di cui al comma 2 è realizzata mediante l'utilizzo degli stessi criteri adottati per la redazione della zonizzazione di cui al comma 1, ma a una scala di maggior dettaglio che permetta di motivare specificatamente le singole difformità dalle zonizzazioni della Tavola II B del presente piano. La ridelimitazione va basata su adeguate analisi cartografie geologiche, geomorfologiche e geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e floristico-vegetazionali, estesa alle aree di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno, tenuto conto anche di indagini e studi specifici effettuati sui singoli fenomeni di dissesto.

Art. 65 - *Classi di criticità*

1. Le classi di criticità della componente ambientale suolo e ricomprendenti le aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., sono ordinate in quattro classi aventi grado di vulnerabilità decrescente:
 - a. Alta Criticità (A) - Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali sono presenti, per un'estensione areale prevalente, elementi morfogenetici di dissesto quali frane attive e quiescenti, scivolamenti, scoscendimenti, colamenti e soliflussi, inoltre le caratteristiche morfologiche del

versante, quelle litotecniche dei terreni, l'assenza di copertura vegetale, sono tali da indicare la tendenza ad una instabilità latente e diffusa, i corsi d'acqua presentano prevalenti problematiche di erosione laterale e di fondo e sono stati rilevati eventi storici di esondazione.

- b. Medio-Alta Criticità (MA) - Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali sono presenti, per un'estensione areale prevalente, elementi morfogenetici di frane antiche-paleofrane o calanchi e ruscellamento diffuso, inoltre le caratteristiche morfologiche del versante, quelle litotecniche dei terreni e la copertura vegetale, sono tali da favorire situazioni locali di instabilità, la morfologia delle aree limitrofe ai corsi d'acqua induce a ritenere possibile l'esondazione, non sono stati rilevati eventi storici di esondazione.
- c. Media Criticità (M) - Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali sono assenti elementi morfogenetici di dissesto e/o di erosione mentre le caratteristiche morfologiche del versante, quelle litotecniche dei terreni e la copertura vegetale, sono tali da non ingenerare situazioni di instabilità diffusa, possono essere presenti puntuali situazioni di instabilità, non sono stati rilevati eventi storici di esondazione.
- d. Bassa Criticità (B) - Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale in cui sono assenti elementi morfogenetici di dissesto e/o di erosione, non sono stati rilevati eventi di esondazione e la morfologia è tale da non renderli probabili, la debole acclività, le buone caratteristiche litotecniche dei terreni e la presenza di una copertura vegetale boschiva, rendono globalmente stabili i versanti, possono essere presenti puntuali situazioni di instabilità dovute ad attività antropica.

Art. 66 - *Prescrizioni*

1. Le aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ricomprese nelle classi a diverso grado di criticità della componente ambientale suolo, sono sottoposte rispettivamente alle seguenti prescrizioni:

a) Alta Criticità (A)

- Fatti salvi i centri abitati soggetti a specifiche prescrizioni di cui all'art. 2 legge 64 del 1974 e L.R. 5 dicembre 1978 n.65 e al R.D. 445 del 1908, per gli edifici sparsi esistenti sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art.13 della Legge 457/1978, associate ad opere di consolidamento strutturale e fondale ai fini di salvaguardia della pubblica incolumità
- Di norma non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, salvo che in sede di ridelimitazione di cui all' art. 64 comma 2, non se ne accerti l'appartenenza ad una zona con diverso grado di criticità
- Sono raccomandati gli interventi di sistemazione, bonifica e regimentazione delle acque superficiali e sotterranee e dei versanti, di preferenza eseguiti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, finalizzati e coerenti con il consolidamento delle aree in dissesto e la salvaguardia dell'edificato. Tali interventi devono essere preceduti dalla redazione di studi geo-ambientali che analizzano nel dettaglio gli aspetti geologici, idrologici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e floristico-vegetazionali.
- Per le opere infrastrutturali d'interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, i progetti devono essere suffragati da specifici studi geologici ed indagini dirette, redatti in conformità al D.M.11 Marzo 1988, con indicazione delle opere di consolidamento e bonifica dei dissesti nonché gli interventi finalizzati a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni idrogeologiche locali, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto evidenziate nella Tavola II B del PTCP.

b) Medio-Alta Criticità (MA)

- Sono ammessi solo interventi di completamento negli insediamenti esistenti nonché nuove edificazioni di modesta entità, purchè realizzati con modalità tali da non aumentare le condizioni di rischio dell'area, salvo che in sede di ridelimitazione di cui all' art. 64 comma 2, non se ne accerti l'appartenenza ad una zona con diverso grado di criticità.
- Sono raccomandati gli interventi di sistemazione, bonifica e regimentazione delle acque superficiali e sotterranee e dei versanti, di preferenza eseguiti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, finalizzati e coerenti con il consolidamento delle aree in dissesto e la salvaguardia dell'edificato. Tali interventi devono essere preceduti dalla redazione di studi geo-ambientali di dettaglio che analizzano nel dettaglio gli aspetti geologici, idrologici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e floristico-vegetazionali.
- Nuove edificazioni sono ammesse successivamente all'attuazione degli interventi di risanamento del dissesto o successivamente alla realizzazione di idonei studi geologici ed indagini dirette, redatti in conformità al D.M. 11 Marzo 1988, realizzabili a livello di singolo lotto e per un intorno significativo, che testimoni la non influenza negativa dell'intervento sulle condizioni di stabilità dell'area ove esso insiste e delle aree limitrofe.
- Per le opere infrastrutturali d'interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, i progetti devono essere suffragati da specifici studi geologici ed indagini dirette, redatti in conformità al D.M.11 Marzo 1988, con indicazione delle opere di consolidamento e bonifica dei dissesti nonché degli interventi finalizzati a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni idrogeologiche locali, impiegando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto evidenziate nella Tavola II B del PTCP.

c) Media Criticità (M)

- Nelle aree a Medio grado di criticità della componente ambientale suolo sono ammessi nuovi insediamenti, salvo che in sede di ridelimitazione di cui all'art.64 comma 2 non se ne accerti l'appartenenza ad una zona con diverso grado di criticità.
- Sono raccomandati gli interventi di sistemazione, bonifica dei localizzati fenomeni di instabilità, di preferenza eseguiti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Tali interventi sono preceduti dalla redazione di studi geo-ambientali di dettaglio che analizzano gli aspetti geologici, idrologici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e floristico-vegetazionali.
- I nuovi insediamenti devono essere compatibili con i contenuti degli studi geologici a supporto della parte strutturale dei piani regolatori comunali, elaborati secondo le modalità di cui all'art. 64 comma 1. Gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988.

d) Bassa Criticità (B)

- Nelle aree a condizione di Bassa Criticità della componente ambientale suolo non sono poste limitazioni alle scelte urbanistiche, salvo che in sede di ridelimitazione di cui all'art.64 comma 2, non se ne motivi l'appartenenza ad una zona con diverso grado di criticità.
- Sono raccomandati gli interventi di sistemazione e bonifica dei localizzati fenomeni di dissesto, adottandosi di preferenza le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Tali interventi sono preceduti dalla redazione di studi geo-ambientali di dettaglio che analizzano nel dettaglio gli aspetti geologici, idrologici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici e floristico-vegetazionali.
- Gli interventi sia pubblici che privati sono, di norma, consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988.

2. Le zone individuate dal Piano Straordinario Diretto a rimuovere le situazioni di rischio molto elevato, approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nella seduta del 29 ottobre 1999 con delibera n.85, definite come aree a maggior rischio per l'incolumità delle persone

e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale culturale, in relazione ai fenomeni di inondazione e di frana, perimetrale negli allegati A-B-C del Piano Straordinario e riportate nella Tav. II B2, sono assimilate alle aree ad alta criticità (A) di cui al comma 1.

3. Gli interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio, senza aumenti di superfici e di volume, l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, sono autorizzati dall'autorità idraulica competente. L'autorità competente in via primaria o principale alla realizzazione dell'opera stessa è tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n.241 nella quale è necessaria la partecipazione dell'Autorità di Bacino del Tevere e dell'autorità idraulica competente al fine di acquisire i necessari pareri.

Art. 67 - Compatibilità ambientale degli interventi per la tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici.

1. La Provincia, di concerto con le Comunità Montane e gli Enti di Bonifica, individua le metodologie e le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica come procedure operative ottimali per l'attuazione degli interventi per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici con particolare riferimento all'esecuzione degli interventi di bonifica dei dissesti, alla regimazione e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla mitigazione degli impatti legati alla realizzazione di infrastrutture.

Art. 68 - Ridefinizione del vincolo idrogeologico

1. La Provincia procede, di concerto con i Comuni, le Comunità Montane, la Regione, il Corpo Forestale dello Stato e l'Autorità di Bacino del F. Tevere, alla ridefinizione degli ambiti territoriali da assoggettare a vincolo idrogeologico e ne individua il perimetro a scala provinciale.

2. I Comuni, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, nei tempi e con le modalità previste dalla L.R. 31 Ottobre 1997 n. 31, a recepire la ridefinizione territoriale del vincolo idrogeologico all'interno degli strumenti urbanistici, adeguando la propria cartografia, secondo gli standard fissati dalla delibera della Giunta Regionale del 16 settembre 1998 n. 5284 ed in base alle caratteristiche del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Terni.

3. Il Comune provvede ad inviare la documentazione cartografica, di cui al comma 2, all'Ufficio Urbanistica e PTCP della Provincia di Terni.

Art. 69 - Piano provinciale di settore per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi geologici

1. La Provincia, entro 24 mesi dall'approvazione del PTCP, redige, con il concorso dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti interessati, il Piano provinciale di settore per la tutela del suolo la prevenzione dei rischi idrogeologici, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal PTCP.

2. Il concorso dei comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti interessati è assicurato mediante conferenze partecipative di cui all'art.7 della L.R. 34/98.

- Il Piano:

a) individua, ad integrazione degli studi geologici ed idraulici svolti dai Comuni internamente alla parte strutturale del PRG i bacini idrografici ed i territori dei Comuni interessati da aree a potenziale rischio idrogeologico e lo stato delle aree in dissesto già sottoposte a bonifica, utilizzando i riferimenti tecnici di cui al Decreto Legge 11 Giugno 1998 n. 180 convertito con modifica in Legge 3 Agosto 1998 n. 267;

b) definisce:

- le linee di intervento per la salvaguardia del territorio e le conseguenti limitazioni ed incompatibilità d'uso nelle aree zonizzate di cui all'art.65, così come approfondite e dettagliate secondo le modalità previste dal DPCM 29 settembre 1998, di cui all'art.62, comma 5;
- le azioni prioritarie da intraprendere nei bacini idrografici a rischio idrogeologico e lungo i tratti dei corsi d'acqua ove sono presenti erosione di fondo o di sponda e zone a rischio di esondazione con particolare riferimento alle zone in cui è necessario prevedere azioni di protezione degli argini e delle sponde nonché la realizzazione di casse di espansione;
- le tipologie di intervento per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici da sottoporre a preventiva autorizzazione.

Art. 70 - Comitato tecnico per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici

1. Al fine di coordinare le attività di tutela del suolo e per la prevenzione dei rischi geologici viene costituito il Comitato tecnico per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici.
2. Il Comitato tecnico per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici è organo di coordinamento e di consulenza degli Enti competenti per la pianificazione, progettazione ed esecuzione di interventi in materia di tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per le funzioni e i compiti delegati dalla Regione alla Provincia nella predetta materia.
3. Il Comitato è composto:
 - dal Dirigente del Servizio Urbanistica e PTCP della Provincia di Terni;
 - dal Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Terni;
 - dal Dirigente del Servizio Gestione Faunistica della Provincia di Terni;
 - dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Terni;
 - da un rappresentante della Comunità Montana M.te Peglia e Selva di Meana;
 - da un rappresentante della Comunità Montana Amerino-Narnese;
 - da un rappresentante della Comunità Montana Valle di Nera e M.te San Pancrazio;
 - da un rappresentante del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana;
 - da un rappresentante del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera;
 - da un esperto a livello nazionale in materia di tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologi;
 - da un esperto della realtà provinciale in materia di tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologi;
 - da un esperto in ingegneria naturalistica riconosciuto dall'AIPIN;
 - da un esperto in materia idraulica.
4. Il Comitato è costituito con Delibera della Giunta provinciale; ha sede presso la Provincia di Terni e dura in carica per l'intera legislatura.
5. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario e disciplina con regolamento interno la propria organizzazione.

Art. 71 - Norme transitorie e finali

1. La Provincia, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del PTCP, provvede ad emanare Direttive per la redazione dello studio geologico di cui all'art.62 e per la redazione dello studio idraulico di cui all'art. 63.
2. Le Direttive di cui al comma 1 definiscono, in particolare, le metodologie ed i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici ed i loro contenuti, le tecniche ed il grado di approfondimento delle indagini necessarie in relazione alle caratteristiche delle diverse zone, così come indicate all'art.65, i casi in cui

anche varianti parziali dello strumento urbanistico debbano essere corredate dallo studio geologico o dallo studio idraulico, nonché le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria da svolgersi dagli uffici dei diversi Enti competenti.

Art. 72 - Finalità

1. La Provincia fissa le linee di indirizzo ed i criteri generali ai fini dello sviluppo equilibrato delle attività estrattive e della gestione sostenibile del territorio provinciale e delle sue georisorse.
2. La Provincia procede alla verifica della compatibilità fra le previsioni urbanistiche comunali in materia di attività estrattive e le condizioni geominerarie, geologiche, ambientali e territoriali e paesaggistiche del territorio provinciale, in conformità a quanto previsto dall'art.13, commi 1 e 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 così come modificati dall'art. 37, comma 6 della L.R. 21 ottobre 1997, n.31.
3. Gli interventi di attività estrattiva sono disciplinati dalla L.R. n.2 del 3 gennaio 2000 "Disciplina della programmazione e dell'attività di coltivazione di materiali di cava" e dall'art. 23 del R.R. n.4/2000.

Art.73 - Definizioni

1. Materiali inerti di cava - tutti i materiali di seconda categoria di cui all'art.2 del R.D. 29 Luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni.
2. Attività di cava o Attività estrattiva – i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava.
3. Prima lavorazione degli inerti - le lavorazioni, successive all'estrazione del materiale inerte dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali inerti estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali inerti.
4. Sito estrattivo, Sito di cava, Area di cava - il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali inerti lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio.
5. Impianti di prima lavorazione degli inerti : gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, squadratura e taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature, fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie.
6. Ripristino morfologico - l'insieme degli interventi di sistemazione morfologica dei fronti di scavo finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive fasi di recupero ambientale e per garantire la sicurezza dei fronti di scavo durante la

²⁰ Le definizioni di cui all'art.73 sono state coordinate con quelle contenute nel Regolamento tecnico attuativo della Legge Regionale n.2 del 3 gennaio 2000 "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni". Al Gruppo di Lavoro per la stesura della normativa in questione hanno partecipato anche i rappresentanti della Amministrazione Provinciale di terni e una larga parte della documentazione prodotta per il PTCP è stata utilizzata per la redazione della normativa regionale stessa.

coltivazione od al termine di essa, di norma tali attività sono svolte contemporaneamente alla coltivazione del sito estrattivo .

7. Recupero ambientale - l'insieme degli interventi finalizzati al recupero delle condizioni di naturalità delle aree interessate dall'attività estrattiva. Tali interventi seguendo criteri di minimo impatto ambientale, di reinserimento morfologico-paesaggistico, di ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi, sono finalizzati a favorire di regola il ritorno alle precedenti condizioni di uso del suolo o la realizzazione di manti vegetali permanenti, privilegiando l'utilizzo delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica.

8. Ricomposizione ambientale - gli interventi di cui all'art.6, comma 1 della legge Regionale n.2 del 3 Gennaio 2000 "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni".

9. Apertura – la realizzazione di un nuovo sito di cava e l'avvio dell'attività estrattiva per lo sfruttamento di un nuovo giacimento e la produzione industriale di materiale inerte.

10. Ampliamento – l'aumento dell'estensione del sito di cava finalizzato alla prosecuzione dell'attività estrattiva ed alla produzione industriale di materiale inerte.

11. Riattivazione – la riapertura di un sito di cava inattivo, dismesso, chiuso o abbandonato, finalizzata allo sfruttamento del giacimento di materiale rimanente, mediante la ripresa dell'attività estrattiva e la produzione industriale di materiale anche attraverso l'ampliamento della originaria superficie della cava inattiva, dismessa, chiusa o abbandonata.

12. Reinserimento ambientale– il completamento dello sfruttamento di una cava attiva o riapertura di una cava inattiva, dismessa, chiusa od abbandonata, finalizzato esclusivamente al recupero ambientale del sito di cava, attraverso l'ampliamento della originaria superficie o mediante la prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine della realizzazione del progetto di ripristino morfologico e di recupero ambientale.

13. Ingegneria naturalistica – la disciplina tecnica che utilizza le piante vive, o parti di esse, nella realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, assieme al reinserimento naturalistico, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali, quali dissesto idrogeologico, o antropici, quali cave, discariche, opere infrastrutturali.

14. Escavazioni che non costituiscono attività estrattiva - i movimenti di terra, quali lavori di sterro, sbancamento e livellamento, l'escavazione di invasi e laghetti, la realizzazione di vasche di decantazione e accumulo, i miglioramenti fondiari non costituiscono attività di cava quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'estrazione del materiale si appalesi come imprescindibile e strettamente funzionale alla realizzazione dell'opera che si qualifica come principale;
- b) la quantità di materiale estrattivo commercializzato sia contenuto entro limiti di modesta rilevanza anche economica, rispetto alle dimensioni ed all'impegno finanziario richiesto dall'intervento principale.

Art. 74 - Studio geominerario

1. La parte strutturale del PRG è corredata da uno Studio Geominerario redatto da professionisti abilitati ed esperti nel settore minerario.

2. Lo Studio Geominerario costituisce l'elaborato tecnico di riferimento a corredo dello strumento urbanistico per gli adempimenti relativi alla pianificazione del territorio comunale con particolare riferimento alle attività di coltivazione, estrazione, lavorazione e valorizzazione primarie dei materiali di seconda categoria di cui all'art.2 del R.D. 29 Luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni.

3. Lo Studio geominerario è parte integrante degli studi e delle valutazioni costituenti la parte strutturale del PRG.
4. Lo Studio Geominerario è predisposto sulla base degli studi e delle cartografie tematiche contenute nel PTCP e dei criteri di localizzazione e coltivazione e progettazione di cui all' Allegato Tecnico di indirizzo, punto 7, integrati ad una scala analitica e cartografica adeguata al territorio comunale.
5. La valutazione della compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello Studio Geominerario è effettuata in sede della verifica di cui all' art. 9, comma 2, L.R. 31/97.
6. La cartografia tematica a corredo dello Studio Geominerario è informatizzata secondo gli standard previsti dalla delibera della Giunta Regionale 16.9.1998, n. 5284 e secondo le caratteristiche del SIT della Provincia di Terni.

Art. 75 - Griglie di valutazione

Sino alla redazione del Piano provinciale di settore per lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive, per la localizzazione dei nuovi siti estrattivi i Comuni, in sede di valutazione del progetto estrattivo, applicano le griglie di valutazione predisposte dalla Provincia, quali strumenti per la comparazione tra la misura dell'impatto dell'intervento estrattivo nei confronti delle componenti ambientali e le misure di mitigazione-compensazione previste internamente alla progettazione.

Art. 76 - Catasto delle cave e degli impianti di lavorazione degli inerti

1. La Provincia, ai fini della conoscenza del sistema estrattivo presente sul territorio provinciale, entro 180 giorni dalla approvazione del PTCP, redige il catasto delle cave attive e inattive e degli impianti di prima lavorazione degli inerti con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro di cui al Dec. leg.vo 25 Novembre 1996 n.624.
2. Il Catasto delle cave attive e inattive e degli impianti di prima lavorazione degli inerti raccoglie, codifica e gestisce in maniera uniforme sul territorio provinciale i dati tecnici ed amministrativi relativi: alle tipologie delle cave attive, alla tipologia ed ai volumi dei materiali estratti, alla consistenza ed al grado di recupero delle cave inattive nonché a tutte le altre informazioni utili per una corretta gestione del settore produttivo e costituisce parte integrante del SIT dell'Amministrazione Provinciale di Terni.

Art. 77 - Compatibilità ambientale degli interventi per il ripristino morfologico ed il recupero ambientale dei siti estrattivi di cava.

1. La Provincia definisce le metodologie e le tecniche dell'ingegneria naturalistica come procedure operative ottimali per l'attuazione degli interventi di ripristino morfologico e recupero ambientale dei siti estrattivi oggetto di coltivazione, ampliamento, riattivazione, recupero e riambientamento.
2. Tutte le opere e gli interventi relativi alla mitigazione degli impatti, diretti ed indiretti, relativi allo svolgimento dell'attività estrattiva ed alla prima lavorazione degli inerti o alle operazioni di ripristino morfologico e recupero ambientale dei fronti di scavo e delle aree di cava, vengono realizzati di norma adottando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. L'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica costituisce un preciso vincolo progettuale ed un fattore preferenziale per la valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'intervento in progetto da parte della Provincia.
3. Le tecniche dell'ingegneria naturalistica nelle opere e negli interventi di cui al comma 2 sono applicate in tutte le fasi del lavoro: dalla pianificazione-programmazione, progettazione e coltivazione del sito estrattivo sino al collaudo degli interventi di riambientamento.
4. Gli interventi vengono realizzati seguendo le prescrizioni tecniche contenute negli artt. da 82 a 91 "Linee di indirizzo e criteri generali per l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica".

Art. 78 - Criteri generali per lo svolgimento delle attività estrattive

1. Nelle fasi di pianificazione-programmazione dell'attività estrattiva, nella progettazione del singolo intervento, nella coltivazione e gestione del sito di cava, negli interventi di ripristino morfologico finale e riambientamento dei siti di cava nonché in generale per la mitigazione degli impatti derivanti dallo svolgimento dell'attività estrattiva, vengono adottati i seguenti criteri generali:

- a) ricerca di un modello di gestione equilibrato, concertato fra le parti, ed impostato sulla ricerca della migliore integrazione possibile fra garanzia della prosecuzione dell'attività produttiva e massima tutela delle risorse ambientali e territoriali della provincia,
- b) una corretta valorizzazione delle georisorse provinciali in linea con gli indirizzi della programmazione economica e della pianificazione territoriale della Provincia.
- c) priorità della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dell'attività produttiva.
- d) ricerca della massima mitigazione degli impatti prevedibili sulle componenti ambientali e dell'ottimizzazione dell'inserimento ambientale a termine coltivazione in ogni singolo intervento estrattivo, nelle diverse fasi di localizzazione, coltivazione e recupero ambientale
- e) utilizzo razionale delle potenzialità residue di giacimenti in corso di sfruttamento e la riattivazione di siti dismessi rispetto all'apertura di nuovi siti estrattivi.
- f) ricerca, come criterio prioritario di localizzazione, di soluzioni che prevedano la prosecuzione e l'ampliamento dell'intervento estrattivo su aree attualmente in produzione e, nel caso di cave inattive, abbandonate, dismesse o chiuse, la ripresa della coltivazione per un migliore recupero ambientale dei siti stessi.
- g) adozione di misure atte ad impedire che le escavazioni in ambito di piana alluvionale vadano in ogni caso ad interessare zone con caratteristiche ecosistemiche ancora naturaliformi.
- h) previsione di ulteriori escavazioni, nelle aree di piana alluvionale ove sia intervenuta una totale o parziale artificializzazione o degradazione a causa di interventi antropici, esclusivamente finalizzate alla ricostituzione di unità ecosistemiche di pregio compatibilmente con l'assetto funzionale finale dell'area.
- i) inserimento organico dei progetti di coltivazione all'interno di programmi di riordino delle aree di piana alluvionale, funzionalmente raccordati con i progetti di riordino fluviale e messa in sicurezza dei corrispondenti tratti dei corsi d'acqua, comunque nel rispetto delle prescrizioni previste all'interno del Piano di Bacino del F. Tevere.
- j) recupero dell'uso del suolo allo stato precedente all'inizio della coltivazione, oppure miglioramento dal punto di vista ambientale dell'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale pregiato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.
- k) adozione di tecniche che comportino il minor impatto visuale possibile sia durante le fasi di coltivazione che di ripristino morfologico ed inserimento ambientale finale.
- l) precisazione di modalità di recupero che prevedano la ricostituzione di manti vegetali permanenti, privilegiando l'utilizzo delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica.

2. La Provincia, consapevole che i materiali inerti di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che l'adozione di tecniche e metodi di utilizzo finalizzati a conseguire il massimo risparmio complessivo della risorsa con particolare riferimento ai materiali la cui escavazione comporti il maggior impatto ambientale e/o territoriale o siano disponibili in riserve più limitate.

Art. 79 - Piano provinciale di settore per lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive

1. La Provincia, entro 24 mesi dalla redazione del Piano Regionale per l'attività estrattive di cui all'art. 3 della L.R. 2/2000, redige il Piano provinciale di settore per lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive.
2. Il concorso dei Comuni e degli altri Enti interessati è assicurato mediante conferenze partecipative, ai sensi dell'art.7 della L.R. 34/98.

Il Piano, negli ambiti territoriali individuati dal PTCP, definisce:

- le disponibilità delle risorse geominerarie relativamente ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 Luglio 1927 n. 1443 e successive modificazioni, presenti all'interno del territorio provinciale;
- i fabbisogni dei materiali per un corretto sviluppo del settore produttivo;
- la distribuzione e le caratteristiche dei vincoli gravanti sulle diverse porzioni del territorio provinciale anche sulla base delle risultanze dello Studio Geominerario relativo alla parte strutturale del PRG di cui all'art. 74;
- gli ambiti estrattivi minerari a livello provinciale e le relative linee di intervento per il loro sviluppo.

Art. 80 - Comitato tecnico per la gestione sostenibile delle attività estrattive

1. Al fine di coordinare le attività di pianificazione finalizzate ad uno sviluppo equilibrato delle attività estrattive e per una gestione sostenibile del territorio provinciale e delle sue georisorse, viene costituito il Comitato tecnico per la gestione sostenibile delle attività estrattive.
2. Il Comitato tecnico per la gestione sostenibile delle attività estrattive è organo di coordinamento e di consulenza fra gli Enti competenti per il controllo sulla pianificazione, progettazione, coltivazione e recupero ambientale dei siti estrattivi nonché per le materie espressamente delegate dalla Regione alla Provincia in questo ambito di pianificazione ed intervento.
3. Il Comitato è composto:
 - dal Dirigente del Servizio Urbanistica e PTCP della Provincia di Terni;
 - dal Dirigente dell'Autorità di vigilanza per la Polizia Mineraria della Provincia di Terni;
 - da un rappresentante del Servizio cave della Regione dell'Umbria;
 - da un massimo di tre esperti individuati dalla Giunta provinciale in materia di pianificazione e gestione dell'attività estrattiva ed in ingegneria naturalistica. L'esperto in ingegneria naturalistica è individuato tra i "soci esperti" iscritti nell'albo AIPIN;
 - da un rappresentante delle Associazioni di categoria.
4. Il Comitato è costituito con Delibera della Giunta provinciale.
5. Il Comitato ha sede presso la Provincia di Terni e dura in carica per l'intera legislatura.
6. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario e si dota di un regolamento di organizzazione.

Art. 81 - Norme transitorie

1. La Provincia provvede entro 120 giorni dalla entrata in vigore del PTCP ad emanare apposite Direttive circa gli indirizzi ed i criteri per la redazione dello studio geominerario a corredo della parte strutturale del PRG.
2. Le Direttive di cui al comma 1 definiscono in particolare le metodologie ed i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici ed i loro contenuti, le tecniche ed il grado di approfondimento delle indagini necessarie alla pianificazione delle attività estrattive a scala comunale, fissano le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria da svolgersi fra gli uffici provinciali, quelli comunali e degli altri enti delegati, al fine dello snellimento dei procedimenti
3. La Provincia provvede entro 120 giorni dalla entrata in vigore del PTCP a redigere i contenuti delle Griglie di valutazione finalizzate a definire in maniera oggettiva la fattibilità dell'intervento estrattivo e

l'efficacia dei successivi interventi di mitigazione e di compensazione con particolare riferimento al conseguimento di una valutazione correlata del peso in negativo che l'intervento estrattivo comporta nei confronti delle componenti ambientali ed il peso riequilibrante, in positivo, che producono le mitigazioni previste internamente alla progettazione e altre forme di compensazione esterne ad essa.

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELL'INGEGNERIA NATURALISTICA IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Art. 82 - Obiettivi

1. La Provincia adotta le metodologie e le tecniche ascrivibili alla categoria progettuale dell'Ingegneria Naturalistica come strumento operativo di riferimento per la applicazione delle linee di intervento e criteri generali per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici sul territorio provinciale.

Art. 83 - Definizione, obiettivi, funzioni ed ambiti di intervento dell'ingegneria naturalistica

1. L'ingegneria naturalistica è una disciplina tecnica che utilizza le piante vive o parti di esse nella realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, in concomitanza al reinserimento naturalistico, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (cave, discariche, opere infrastrutturali). Tali tecniche sono caratterizzate da un basso impatto ambientale e si basano essenzialmente sulle caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali, caratteristiche sintetizzabili principalmente nella capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e nell'elevata capacità di propagazione vegetativa. Queste qualità sono direttamente funzionali ad una efficace azione di trattenimento delle particelle di terreno e ad una più veloce e diffusa ricolonizzazione vegetale di ambienti degradati dall'intervento umano. A questi materiali vivi possono poi essere affiancati sia materiali biodegradabili di origine naturale che altri materiali quali pietrame, ferro o prodotti di origine sintetica in diverse combinazioni.

2. L'utilizzo di queste tecniche punta, sostanzialmente, alla ricostituzione di nuove unità ecosistemiche in grado di autosostenersi mediante processi naturali, con positive ripercussioni sulle caratteristiche geopedologiche, idrogeologiche, idrauliche, vegetazionali, faunistiche e paesaggistiche del territorio. A più vasta scala l'Ingegneria Naturalistica ha come obiettivo l'aumento della complessità e della diversità del "sistema di ecosistemi", innescando quindi un processo evolutivo che porti ad un equilibrio dinamico in grado di garantire un livello più elevato di metastabilità ed anche un miglioramento dei valori paesaggistici dell'ambiente. Altro obiettivo dell'ingegneria naturalistica è quello di permettere in alcuni casi l'aumento della connettività o per lo meno la circuitazione nel sistema di ecosistemi oltre che di aumentarne nel complesso la Biopotenzialità.

3. Le principali funzioni dell'Ingegneria Naturalistica sono le seguenti:

- funzione ecologica, di creazione e/o ricostruzione di ambienti paranaturali o naturaliformi;
- funzione idrogeologica, di consolidamento del terreno, protezione dall'erosione, sistemazione idrogeologica ed aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche;
- funzione estetico-paesaggistica, di collegamento al paesaggio percepito circostante;
- funzione socio-economica, relativa al beneficio sociale indotto, alla gestione economica delle risorse naturali ed al risparmio rispetto alle tecniche tradizionali;
- funzione di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane.

4. Gli ambiti di intervento relativi all'Ingegneria Naturalistica sono:

- il consolidamento e la riqualificazione ecologica di sponde di corsi d'acqua, laghi ed invasi;
- il consolidamento, la bonifica e la riqualificazione ecologica di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
- il consolidamento e la riqualificazione ecologica di rilevati e trincee di infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
- il consolidamento e la riqualificazione ecologica di fronti di cava e discariche;

- il consolidamento e la riqualificazione ecologica di versanti nudi derivanti da azioni di progetto (spalle di dighe, portali di gallerie, ecc.);
- la messa in opera di barriere visive e mascheramenti vegetali;
- la messa in opera di barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;
- la messa in opera di barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri ed aerosol;
- la realizzazione di ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;
- l'esecuzione di sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;
- la realizzazione di nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e/o di offrire fruizioni di tipo naturalistico;
- la realizzazione di nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna protetta (ad es. scale di risalita per pesci, sovrappassi o sottopassi per fauna).

Art. 84 - Adozione delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica

1. La Provincia, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica ed i Comuni della Provincia adottano le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di rispettiva competenza nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici con particolare riferimento agli ambiti di intervento di cui all' Art. 83 comma 4 e all'art. 88 comma 1.
2. Le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo i criteri generali di cui all' Art.85, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui all' Allegato tecnico di indirizzo punto 6 ed applicando le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica in tutte la fasi del lavoro: pianificazione-programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo.
3. La Provincia promuove nei confronti della Regione, dell'Autorità di Bacino e di ogni altro soggetto competente in materia di tutela del suolo e della prevenzione dei rischi idrogeologici, l'adozione delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica sull'intero territorio provinciale anche attraverso la convocazione di Conferenze partecipative di cui all'art. 6 L.R.14/10/1998 n. 34,.
4. Gli interventi da eseguirsi a cura di altri soggetti pubblici e privati vengono realizzati di norma adottando le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica, negli ambiti di intervento di cui all' Art. 83 comma 4 e all'art.88 comma 1, e più in generale nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici, in tutte la fasi di realizzazione degli interventi così come specificato al comma 2.
5. L'adozione delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica costituisce un vincolo progettuale ed un fattore preferenziale per la valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'intervento in progetto da parte della Provincia.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per quanto attiene al collaudo delle opere di Ingegneria Naturalistica, viene seguito un iter separato che tenga in debita considerazione gli aspetti vegetazionali e biotecnici. Il collaudo di opere di ingegneria naturalistica viene effettuato alla fine del periodo (autunno) successivo all'impianto della vegetazione, il risarcimento può prevedere al massimo il 30% della vegetazione pena la dichiarazione di non conformità dell'opera. Il collaudo delle opere viene effettuato a cura di esperti in ingegneria naturalistica.
7. I criteri e le prescrizioni di cui al comma 2 si applicano anche al fine della mitigazione degli impatti nella realizzazione di opere ed infrastrutture, con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi sugli alvei fluviali ed al recupero ambientale delle aree degradate o morfologicamente modificate per eventi naturali o azione antropica.
8. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1, 4 e 7 sono sottoposti alla verifica di compatibilità ambientale da parte della Provincia all'interno dell'attività di pianificazione e controllo del *Comitato tecnico provinciale per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi geologici* di cui all' art.70.

Art. 85 - *Criteri generali*

1. Nelle fasi di pianificazione-programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo degli interventi e delle opere relative alla tutela del suolo e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonchè per la mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere ed infrastrutture, vengono adottati i seguenti criteri generali:

- impiego della minima tecnologia necessaria per la risoluzione del problema ("Legge del minimo"), non sono ammesse opere sovradimensionate o comunque opere a complessità eccessiva rispetto al problema da risolvere;
- individuazione, caso per caso, della tecnica idonea alla risoluzione del problema che richieda il minimo impiego di materiale, sia naturale che sintetico, prediligendo i materiali biodegradabili e le opere più semplici;
- conformazione di progetti nel campo specifico della forestazione alle norme ed alle soluzioni della selvicoltura naturalistica;
- programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi in materia di tutela del suolo e di prevenzione dei rischi idrogeologici anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente;
- adozione di metodi di esecuzione tali da compromettere nella maniera minima possibile e comunque in modo non irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui si va ad operare, compatibilmente con il soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficacia, rispettando i valori ambientali, ecologici e paesaggistici degli ambiti territoriali individuati nelle Unità di Paesaggio definite dal PTCP;
- adozione di una progettazione caratterizzata da una spiccata valenza interdisciplinare attraverso analisi di tipo geologico, geomorfologico, geotecnico, idrologico, idraulico, floristico-vegetazionale e faunistico, riferite ad un ambito territoriale adeguatamente esteso all'intorno dell'area di interesse;
- esame in particolare, per gli interventi in ambito fluviale, della portata, della dinamica del trasporto solido e della pendenza del corso d'acqua, per un suo tratto significativo, al fine di verificare la fattibilità dell'intervento in ordine anche a possibili alterazioni negative del naturale deflusso delle acque e delle condizioni complessive di equilibrio del corso d'acqua stesso;
- attenzione e cura al recupero ambientale, nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento, puntando a ricostituire gli elementi naturali che caratterizzano, o caratterizzavano, l'ecosistema presente nell'ambito interessato dall'intervento, stabilendone specificatamente le modalità ed i tempi di esecuzione.

2. Le Comunità Montane provvedono alla produzione di materiale vivaistico di specie vegetali idonee.

3. I progetti relativi alle opere di cui al comma 1 sono redatti dal progettista, sulla base di un approfondito studio dell'assetto locale, delle caratteristiche delle componenti ambientali presenti e degli obiettivi dell'intervento, con l'individuazione delle metodologie che meglio rispondono ai necessari criteri di efficacia, compatibilità ambientale ed economicità dell'opera.

4. In sede di collaudo viene anche verificato lo stato di ripristino dei luoghi al contorno dell'opera e l'efficacia complessiva dell'intervento con particolare riferimento al recupero delle condizioni di naturalità.

5. Al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dalle presenti linee di indirizzo il soggetto realizzatore degli interventi deve avvalersi del supporto di tecnici qualificati: forestale, ingegnere, geologo, biologo, agronomo, ecc..

Art. 86 - Tipologie dei lavori adottabili

1. Le tipologie progettuali che devono essere adottate per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di lavori, negli ambiti di intervento di cui all'art. 83 Comma 4 e all'art.88, e più in generale nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici, nelle diverse fasi di lavoro così come specificato all'art. 84 comma 2., sono quelle riportate nell'Allegato tecnico di indirizzo punto 6.1.

Art. 87 - Tipologie dei lavori non adottabili

1. Le tipologie progettuali che, salvo quanto previsto al comma 2, non possono essere adottate per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di lavori, negli ambiti di intervento di cui all'art. 83 comma 4 e all'art.88 comma 1, e più in generale nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, nelle diverse fasi di lavoro così come specificato all'art.84 comma 5, sono quelle riportate nell'Allegato tecnico di indirizzo, punto 6.2.

2. Le tipologie di cui al comma 1 possono essere adottate qualora si verificano situazioni particolari per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, adeguatamente documentate e motivate nel progetto anche con riferimento alla non fattibilità di soluzioni alternative.

3. Nei canali e colatori di bonifica, nonché nei corsi d'acqua arginati, i soggetti preposti alla bonifica possono adottare qualsiasi tipologia ai lavori purché adeguatamente motivata in sede progettuale.

Art. 88 - Altri settori di utilizzo dell'Ingegneria naturalistica

1. Le tecniche dell'Ingegneria naturalistica sono adottate di preferenza anche nella progettazione relativa alla realizzazione di altri interventi ed opere, riportati nell'Allegato tecnico di indirizzo, punto 6.3. L'adozione di tali tecniche costituisce un vincolo progettuale ed un fattore preferenziale per la valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'intervento in progetto da parte della Provincia.

Art. 89 - Ambiti di adozione delle tecniche di Ingegneria naturalistica

1. Le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica devono essere sempre adottate all'interno dei territori ricadenti nelle Aree a parco, nelle Aree naturali protette ed in quelle ad elevato valore naturalistico/paesaggistico individuate dal PTCP, negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ex LL.1497/39 e 431/85, per gli ambiti di intervento di cui all'art. 83 Comma 4 e all'art.88 comma 1, e più in generale nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici, nelle diverse fasi di lavoro così come specificato all'art. 84 comma 2.

2. Le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica vengono adottate di preferenza anche all'interno dei territori non sottoposti ai vincoli territoriali precedenti, negli ambiti di intervento di cui all'art. 83 Comma 4 e all'art.88 comma 1, e più in generale nel campo delle azioni per la tutela del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, nelle diverse fasi di lavoro così come specificato all'art.84 comma 2.

3. L'adozione delle tecniche dell'Ingegneria Naturalistica costituisce un preciso vincolo progettuale per i territori di cui al comma 1 ed un fattore preferenziale per la valutazione positiva della compatibilità ambientale dell'intervento in progetto da parte della Provincia per i casi di cui al comma 2.

Art. 90 - Criteri generali di manutenzione della vegetazione

1. Gli interventi di manutenzione idraulica sono effettuati in conformità ai seguenti criteri generali:

- mantenimento, al di fuori dell'alveo normalmente attivo, delle associazioni vegetali ripariali esistenti, limitando gli abbattimenti agli esemplari di alto fusto morti, pericolanti o debolmente radicati, che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di piena.
- valutazione della necessità di abbattere le piante di maggior diametro nelle diverse zone di intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche documentate nel progetto che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno.
- esecuzione dei lavori di pulizia fluviale ovvero eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo, solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale.
- previsione di analisi di compatibilità ambientale dell'intervento qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette;
- evitare il taglio indiscriminato della vegetazione;
- garantire una manutenzione regolare che preveda, in generale, un trattamento della vegetazione presente tale da renderla non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica;
- adozione di tagli selettivi e diradamenti mirati al fine di mantenere le associazioni vegetali in condizioni "giovani", con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
- limitazione della crescita di tronchi e di specie vegetali considerate infestanti, favorendo altresì le formazioni arbustive a macchia irregolare;
- mantenimento di forme di bosco igrofilo "maturo" dove la vegetazione arborea non risulta essere un ostacolo al deflusso idrico, vista la sua rilevante valenza ecologica e paesaggistica;
- incentivazione in queste aree sia del mantenimento che della ricostituzione di ecosistemi vicini alla naturalità;
- esclusione di norma delle coperture a verde a soli fini estetici;
- esclusione del periodo marzo-giugno per effettuare tagli di vegetazione in alveo, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;
- procedere, per quanto possibile, con la sostituzione o l'integrazione dei manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica sopra richiamati durante gli interventi di manutenzione delle opere esistenti, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso;
- realizzazione degli interventi di parziale ricostruzione o di ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio, se ritenuti indispensabili per la sicurezza e non sostituibili secondo quanto previsto al punto precedente, adottando per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti.

2. Gli interventi di manutenzione della vegetazione in ambito di versante sono effettuati in conformità ai seguenti criteri generali:

- operazioni periodiche di taglio della vegetazione al fine di garantire un corretto sviluppo della vegetazione impiantata nelle opere di ingegneria naturalistica, tenendo in considerazione gli obiettivi progettuali ed il naturale dinamismo della vegetazione;
- taglio della vegetazione finalizzato all'irrobustimento dell'apparato radicale ed al ringiovanimento delle piante nei primi anni con esclusione delle piantine messe a dimora a radice nuda o con pane di terra;
- riduzione complessiva, nei tagli successivi ai primi, della biomassa (epigea) e selezione attiva delle specie favorendo gradatamente quelle dello stadio vegetazionale più evoluto possibile, in funzione delle caratteristiche ecologiche stagionali ed in linea con la vegetazione potenziale.

Art. 91 - Norme transitorie e finali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti NTA, il Comitato tecnico provinciale per la difesa del suolo e prevenzione del rischio geologico, pubblica un "Manuale tecnico per gli Interventi di Ingegneria naturalistica" che fungerà da riferimento progettuale per le tematiche progettuali in oggetto per la Provincia di Terni.

CAPO V RISORSE BIOTICHE

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER LA TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO

Art. 92 - *Finalità*

1. La Provincia fissa i criteri generali e le linee di intervento ai fini della tutela delle acque sotterranee ed il loro corretto e razionale uso per una gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio provinciale.
2. La Provincia provvede alla verifica della compatibilità fra le previsioni contenute nella pianificazione comunale e le condizioni geologiche ed idrogeologiche del territorio provinciale relativamente alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee con esclusione delle acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi specifiche.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Provincia promuove la realizzazione di attività tecnico-scientifiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilità naturali che gli effetti sulla qualità e sulla quantità determinati dalle tipologie di uso e livello di prelievo.

Art.93 - *Definizioni*

- *Acque sotterranee* - tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
 - *Acque sorgive, sorgenti* - qualsiasi emergenza in superficie delle acque sotterranee.
 - *Falde freatiche o con superficie libera* - le falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolo idrografico di superficie.
- Falde artesiane, confinate o in pressione - le falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero.
- *Acque ad uso potabile* - le acque destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
 - *Acquifero* - un complesso solido con spazi vuoti che possono essere occupati da liquidi o gas (per lo più acqua e aria nel nostro caso); gli spazi vuoti sono rappresentati da pori nelle rocce sciolte o granulari (argille, limi o silt, sabbie, ghiaie, blocchi), da fratture nelle rocce a consistenza lapidea.
 - *Vulnerabilità* - attitudine di un determinato elemento a sopportare gli effetti di un evento dannoso, in funzione della sua intensità

Art. 94 - *Studio idrogeologico*

1. Ai fini della valutazione delle compatibilità di cui all'art. 1 comma 2 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15 Maggio 1982 n. 25, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi sono corredati da uno Studio Idrogeologico redatto da geologi abilitati.
2. Lo Studio Idrogeologico di cui al comma 1 costituisce l'elaborato tecnico a corredo dello strumento urbanistico per gli adempimenti relativi alla pianificazione dell'uso delle acque sotterranee, in riferimento alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio comunale, alla definizione della

vulnerabilità degli acquiferi ed alla delimitazione delle aree da sottoporre a tutela in particolare per le acque da destinarsi ad uso idropotabile.

3. Lo Studio Idrogeologico è componente integrante degli studi e delle valutazioni costituenti la parte strutturale del PRG.

4. Per la predisposizione dello Studio Idrogeologico sono utilizzati, come riferimento, gli studi e le cartografie idrogeologiche contenute nel PTCP i quali vanno in ogni caso debitamente approfonditi ed integrati ad una scala analitica e cartografica adeguata al territorio comunale secondo le modalità indicate all'art. 95.

5. La valutazione della compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello Studio Idrogeologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di verifica di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 21 Ottobre 1997 n. 31.

Art. 95 - Zonazione

1. Fatte salve le vigenti prescrizioni statali e regionali in materia, ai fini della tutela delle acque sotterranee e della prevenzione dall'inquinamento, il territorio provinciale è suddiviso in aree caratterizzate da diverso grado di vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei.

2. I Comuni internamente alla redazione dello Studio Idrogeologico di cui all'Art. 94, provvedono alla ridelimitazione delle porzioni di territorio aventi effettivamente le caratteristiche per cui risultano appartenenti all'area prevista nella zonazione di cui al presente articolo.

3. La ridelimitazione di cui al comma 2 è realizzata anche mediante l'utilizzo degli stessi criteri adottati per la redazione della zonizzazione di cui al comma 1 ma a scala di maggior dettaglio, in maniera tale da individuare specificatamente le singole difformità dalle zonizzazioni della Tavola II B del presente piano. La ridelimitazione va in ogni caso realizzata sulla base di adeguati studi geologici e idrogeologici con particolare riferimento alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi, al grado ed alla tipologia della pressione antropica e viene estesa per un ambito significativo alle aree di possibile influenza.

Art. 96 - Classi di Grado di Vulnerabilità

1. Le classi di grado di vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei e ricomprendenti le aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ordinate in sei classi aventi grado di vulnerabilità decrescente, sono le seguenti:

a) Molto Elevato (ME) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:

- falda libera in depositi alluvionali con depressione della superficie piezometrica a causa di emungimento forzato, probabile alimentazione indotta dai corsi d'acqua e possibili richiami preferenziali di agenti contaminanti;
- rete acquifera in materiali carbonatici, in particolare calcare massivo fratturato, con la presenza di un carsismo epigeo e/o ipogeo, completo ed altamente sviluppato;

b) Elevato (E) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:

- rete acquifera in materiali carbonatici, in particolare calcare massivo fratturato, con carsismo scarsamente sviluppato;
- falda libera in depositi alluvionali ed alluvionali terrazzati ed in detrito di pendio, senza alcuna protezione superficiale, con spessori dell'insaturo compresi entro i 15 metri e spessore massimo dell'acquifero sui 20 metri, la copertura presenta generalmente una permeabilità medio-alta od alta;

- c) Alto (A) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:
- rete acquifera in calcari fratturati (calcari e calcari marnosi stratificati) con superficie piezometrica profonda almeno 50 metri rispetto al piano campagna;
 - falda o rete acquifera, in pressione o semilibera, in depositi alluvionali od in depositi travertinosi, protetta in superficie da una copertura poco permeabile, con consistente circolazione idrica e valori elevati di trasmissività dell'acquifero;
 - falda o rete acquifera, libera, in detrito di pendio, con superficie piezometrica profonda, gli spessori dell'insaturo sono dell'ordine delle decine di metri con una parziale funzione di filtro del carico inquinante;
 - rete e falda acquifera in vulcaniti a consistenza litoide, fratturate;
- d) Medio (M) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:
- falde libere od in pressione, di limitata estensione spaziale e produttività, ubicate a varie profondità dal piano campagna, in sabbie medio-fini dei complessi argilloso-sabbiosi sia marini che lacustri;
 - rete acquifera, in arenarie più o meno fessurate, ed in conglomerati cementati, circolazione idrica preferenzialmente nella rete di fratture, con scarse caratteristiche di produttività;
 - corpi idrici multifalda in piroclastiti sciolte, con propagazione di agenti inquinanti variabile da membro a membro, a seconda della granulometria;
- e) Basso (B) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:
- rete acquifera e/o corpi idrici multifalda, in flysch marnoso arenacei, litotipi con alternanze arenacee e travertino litoide a livelli sabbiosi, con propagazione variabile da membro a membro;
- f) Bassissimo o Nullo (BN) – Ricomprendono le porzioni di territorio provinciale nelle quali l'assetto idrogeologico è tale da determinare la presenza di:
- complessi marnosi ed argillosi, in particolare marne, marne argillose e marne arenacee, praticamente privi di circolazione idrica sotterranea;
 - complessi sedimentari a granulometria fine quali argille, limi e torbe, praticamente privi di circolazione idrica sotterranea ad esclusione di una episodica presenza nei livelli più sabbiosi.

Art. 97- *Criteri generali per le acque sotterranee*

1. Ai fini della tutela e della protezione della qualità delle acque sotterranee, nelle fasi di pianificazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere finalizzate alla captazione delle acque sotterranee vengono adottati i seguenti criteri generali;

- a) non è consentita la costruzione di opere che permettano la comunicazione tra le falde, in particolare tra quelle superficiali e quelle profonde;
- b) devono essere comunque sempre adottate le migliori tecnologie disponibili per l'isolamento della falda captata dalla superficie del terreno;
- c) la portata di esercizio deve tenere conto delle reali potenzialità della falda e della capacità di ricarica della stessa;
- d) le opere di captazione di acque sotterranee, da destinare a qualsiasi uso, devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati al punto di presa in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo.

Art. 98 - *Prescrizioni relative alle aree ricomprese nelle classi con Grado di Vulnerabilità: Molto Elevato (ME) ed Elevato (E)*

1. Nelle aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ricomprese nelle classi con Molto Elevato (ME) ed Elevato (E) grado di vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei, vista l'elevata vulnerabilità degli acquiferi e localmente la forte concentrazione di produttori reali e potenziali di inquinamento, si deve procedere a livello generale ad eliminare, o limitare fortemente, nel minor tempo possibile, le cause del disequilibrio presente che progressivamente impoverisce, dequalifica e compromette, in maniera significativa, la risorsa idrica sotterranea.

2. In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) i Comuni e gli altri Enti competenti pongono in essere azioni tese ad escludere un ulteriore aggravio della situazione e gradatamente provvedono, attraverso una accorta pianificazione d'uso del suolo e delle acque, mediante anche programmi di risanamento, alla eliminazione delle residue fonti di disequilibrio, riducendo la presenza di produttori reali e potenziali di inquinamento.
- b) Le azioni di contenimento devono prevedere anche una forte limitazione rispetto alla:
 - realizzazione di nuovi impianti di smaltimento nel suolo di liquami domestici, così come definiti dalla legge 10 maggio 1976 n.319/79 e dalla L.R. 22 gennaio 1979 n. 9;
 - escavazione di nuovi pozzi idrici ad uso domestico;
 - escavazione di nuovi pozzi idrici destinati ad altri usi, la quale dovrà comunque essere preceduta da specifici studi idrogeologici, finalizzati a verificare la compatibilità dell'intervento con lo stato e le condizioni degli acquiferi;
 - pratica della fertirrigazione e dello spandimento di liquami ad uso agricolo;
- c) i Comuni e gli Enti delegati pongono come priorità per queste aree, la promozione di tutte le azioni tendenti a prevenire e/o ridurre la produzione di inquinanti, anche mediante:
 - il miglioramento delle tecniche di depurazione, in particolare con l'allaccio in pubblica fognatura degli impianti di smaltimento nel suolo di liquami domestici, esistenti;
 - il controllo della rispondenza, alle vigenti disposizioni di legge, per gli scarichi reflui degli insediamenti civili e produttivi presenti;
 - l'adeguamento dei pozzi esistenti alle caratteristiche costruttive ed alle modalità e quantità di prelievo previste dall'art. 97;
- d) i Comuni e gli Enti delegati provvedono con urgenza ad individuare e rendere operative le zone di salvaguardia previste dal D.P.R. n.236/1988 per le opere di captazione di acque ad uso idropotabile;
- e) le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e le concessioni edilizie relative a nuovi insediamenti possono essere rilasciate purché il progetto dimostri che le modalità dello scarico dei reflui e l'approvvigionamento idrico, non vadano ad incidere in alcun modo sulle caratteristiche qualitative quantitative dell'acquifero.

Art. 99 – Criteri ed indirizzi per le aree ricomprese nelle classi con Grado di Vulnerabilità: Alto (A) e Medio (M)

1. Nelle aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ricomprese nelle classi con Alto (A) e Medio (M) grado di vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei, vista la medio-alta vulnerabilità degli acquiferi e localmente alla presenza di produttori reali e potenziali di inquinamento. I Comuni e gli Enti delegati assumono ogni iniziativa utile ed adottano gli strumenti necessari a limitare e contenere i fenomeni di impoverimento, dequalificazione e compromissione della risorsa acqua sotterranea, seguendo le prescrizioni di cui all'Art.98, sebbene con diverso grado di urgenza ed incidenza sulla realtà insediativa e produttiva, pur mantenendo fermi gli obiettivi di salvaguardia e tutela della risorsa.

*Art. 100 – Criteri ed indirizzi per le aree ricomprese nelle classi con Grado di Vulnerabilità:
Basso (B) e Bassissimo o Nullo (BN)*

1. Nelle aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ricomprese nelle classi con Basso (B) e Bassissimo o Nullo (BN) grado di vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei, non sono poste limitazioni alle scelte urbanistiche, in considerazione che gli acquiferi, scarsamente vulnerabili, non sono sottoposti ad una significativa pressione antropica. Le opere di captazione delle acque sotterranee e gli smaltimenti nel suolo sono consentiti con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 101 - Catasto provinciale dei pozzi, delle sorgenti e dei piezometri

1. La Provincia, ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio provinciale, concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee e gestisce il catasto dei pozzi, delle sorgenti e dei piezometri.
2. Il Comune, all'interno dello Studio Idrogeologico di cui all'Art.94, svolge il censimento dei pozzi, delle sorgenti e dei piezometri finalizzato alla realizzazione del catasto di cui al comma
3. Il Catasto raccoglie, codifica e gestisce in maniera uniforme sul territorio provinciale i dati tecnici ed amministrativi relativi alle tipologie di utenza, ai volumi emunti ed alla qualità delle acque sotterranee e costituisce parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni presente presso l'Ufficio Tutela dell'Ambiente all'interno del SIT dell'Amministrazione Provinciale di Terni.
4. La Provincia attraverso il catasto coordina ed assicura un ordinato flusso informativo in merito allo stato di qualità delle acque sotterranee, alla tipologia di prelievo ed alla quantità di acqua utilizzata, nonché alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.

Art. 102 – Reti di monitoraggio dei pozzi, delle sorgenti e dei piezometri

1. La Provincia, ai fini della conoscenza del sistema idrogeologico provinciale e dello stato degli acquiferi, concorre alla realizzazione di una articolata rete di monitoraggio sulle risorse idriche sotterranee.
2. La Provincia raccoglie, codifica e gestisce i dati tecnici relativi all'andamento delle quote piezometriche degli acquiferi e dello stato qualitativo delle acque sotterranee. Le informazioni derivanti da tale attività di monitoraggio costituiscono parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni presente presso l'Ufficio Tutela dell'Ambiente all'interno del SIT dell'Amministrazione Provinciale di Terni.
3. La Provincia, attraverso l'azione di monitoraggio, di concerto con gli altri enti preposti al controllo ambientale, coordina ed assicura un ordinato flusso informativo dei dati, i quali, validati e aggregati, sono pubblici.

Art. 103 - Piano provinciale di settore per la tutela delle acque sotterranee e la salvaguardia delle acque destinate al consumo idropotabile.

1. La Provincia, entro 24 mesi dall'approvazione del PTCP, redige un Piano provinciale di settore per la tutela delle acque sotterranee e la salvaguardia delle acque destinate al consumo idropotabile, con il concorso dei Comuni e degli altri Enti interessati mediante le conferenze partecipative di cui all'art. 7 della L.R. 34/98.

2. Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con riferimento alle porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Provincia redige il piano di cui al comma 1, che individua:

- le aree di interesse sovracomunale da riservare al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse;
- il quadro dello stato qualitativo delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle sostanze inquinanti, anche in relazione al tipo di uso;
- un aggiornamento dei carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio nonché l'ubicazione dei reali/potenziali, produttori, ingestori e preventori/riduttori di inquinamento dei corpi idrici sotterranei;
- le aree di criticità della componente ambientale acque sotterranee, con riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero, allo stato qualitativo delle acque sotterranee, ed ai principali elementi di pressione antropica;
- le norme ed i vincoli da rispettare, all'interno delle aree di criticità, per la limitazione delle attività produttive, turistiche, agroforestali e zootecniche, ai fini della tutela delle acque sotterranee.

La Provincia indica, in accordo con gli Enti gestori le linee strategiche, gli ambiti e le modalità di gestione della risorsa idrica sotterranea.

Art. 104 - *Comitato tecnico per la tutela e la gestione delle acque sotterranee*

1. Al fine di coordinare le attività di tutela e di gestione delle acque sotterranee e la salvaguardia di quelle destinate al consumo idropotabile viene costituito il Comitato tecnico per la tutela e la gestione delle acque sotterranee.

2. Il Comitato tecnico per la tutela e la gestione delle acque sotterranee è organo di coordinamento e di consulenza fra gli Enti competenti per la pianificazione d'uso della risorsa, per la progettazione ed esecuzione di opere finalizzate alla estrazione, utilizzo e sfruttamento delle acque sotterranee, per la protezione ed il controllo ambientale nei rischi idrogeologici, nonché per le materie espressamente delegate dalla Regione alla Provincia in questo ambito di pianificazione ed intervento.

3. Il Comitato è costituito:

- dal Dirigente del Servizio Urbanistica e PTCP della Provincia di Terni;
- dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Terni;
- dal Direttore della ARPA provinciale;
- da un rappresentante dell'Ambito Ottimale di Gestione per gli acquedotti
- da un esperto a livello nazionale in materia di tutela e gestione delle acque sotterranee;
- da un esperto della realtà provinciale in materia di tutela e gestione delle acque sotterranee

4. Il Comitato è costituito con Delibera della Giunta provinciale.

5. Il Comitato ha sede presso la Provincia di Terni e dura in carica per l'intera legislatura.

6. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario e si dota di un regolamento di organizzazione.

Art. 105 - *Norme transitorie*

1. Direttive provinciali per lo studio idrogeologico

La Provincia provvede ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del PTCP, apposite Direttive per la redazione dello studio idrogeologico di cui all'art.94 definendo, in particolare le metodologie ed i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici ed i loro contenuti, le tecniche ed il grado di approfondimento delle indagini necessarie in relazione alle caratteristiche degli acquiferi presenti, nonché

le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria da svolgersi fra gli uffici provinciali e quelli comunali al fine dello snellimento dei procedimenti. La cartografia tematica a corredo dello studio idrogeologico è informatizzata secondo gli standard previsti dalla D.G.R 16 settembre 1998 n. 5284 e secondo le caratteristiche del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Terni.

2. Norme tecniche per la redazione del Catasto dei pozzi, sorgenti e piezometri

La Provincia, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del PTCP, provvede ad emanare le norme tecniche relative ai contenuti informativi ed alle modalità di compilazione delle schede di rilevamento del catasto dei pozzi, sorgenti e piezometri, alla loro informatizzazione, elaborazione e trasmissione al Sistema Informativo Provinciale dell'Amministrazione Provinciale, all'aggiornamento dei dati con particolare riferimento all'acquisizione e trasmissione delle misure dei prelievi e delle altezze piezometriche dei pozzi e dei piezometri, delle portate delle sorgenti e dello stato qualitativo degli acquiferi.

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER LA TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO

Art. 106 - *Finalità*

1. La Provincia fissa i criteri generali e le linee di intervento ai fini della tutela preventiva delle acque superficiali ed il loro corretto e razionale uso per una gestione sostenibile delle risorse naturali del territorio provinciale.
2. La Provincia provvede alla verifica della compatibilità fra le previsioni di uso delle acque superficiali e le condizioni biologiche, idrologiche, chimico-fisiche e microbiologiche dei corsi d'acqua del territorio provinciale, finalizzandola ad una gestione unitaria dei bacini idrografici e privilegiando la conservazione, la ricostituzione e la riqualificazione dell'ecosistema fluviale.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Provincia promuove e coordina la realizzazione di attività tecnico-scientifiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze sistematiche sulle acque superficiali per quanto riguarda sia le disponibilità naturali che gli effetti sulla qualità e sulla quantità determinati dalle tipologie di uso, dal livello di prelievo e dall'intensità degli scarichi.

Art. 107 - *Definizioni*

Acque – quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine (art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183).

Corso d'acqua – i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, gli invasi, le lagune, gli altri corpi idrici (art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183).

Bacino idrologico – il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore (art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183).

Sub-bacino – una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa (art. 1 comma 3 Legge 18 maggio 1989 n.183).

Ingegneria naturalistica - Disciplina tecnica che utilizza le piante vive, o parti di esse, nella realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, assieme al reinserimento naturalistico, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (cave, discariche, opere infrastrutturali).

Idrologico – Afferente alle esondazioni, alle inondazioni, all'inquinamento idrico, ecc.

Ambiente – Sistema globale di relazioni dinamiche tra variabili fisiche, chimiche, biologiche, culturali, estetiche, ecc. che lo compongono e ne determinano struttura e processi.

Risorse naturali – Insieme dei mezzi naturali (p.e. minerali, corsi d'acqua) che costituiscono fonti di ricchezza potenzialmente sfruttabili. Si suole distinguere tra risorse non rinnovabili e rinnovabili.

Art. 108 - *Zonazione*

1. Fatte salve le vigenti prescrizioni statali e regionali in materia, ai fini della tutela delle acque superficiali e della prevenzione dall'inquinamento, i corsi d'acqua compresi nei bacini idrografici di pertinenza

provinciale sono stati suddivisi in tratti ascrivibili a diverse classi di criticità della componente ambientale “acque superficiali” riportati nella Tavola II B e definiti sulla base delle caratteristiche di qualità delle acque, di vulnerabilità/sensibilità e di pressione antropica.

Art. 109 – *Classi di criticità*

1. Le classi di criticità della componente ambientale “acque superficiali”, ordinate secondo quattro classi aventi criticità decrescente, ricomprendenti le aree di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., sono le seguenti :

- a) *Alta Criticità (A)* - Ricomprendono i tratti dei corsi d’acqua e dei corpi lacustri nei quali gli aspetti inerenti la qualità delle acque, la sensibilità e la pressione antropica sono tali da alterare negativamente, in maniera molto significativa, sia la struttura che la funzionalità dell’eco-sistema compromettendo fortemente l’uso della risorsa. Le caratteristiche qualitative e quantitative non sono tali da garantire gli usi richiesti dal territorio.
- b) *Medio-alta Criticità (MA)* – Ricomprendono i tratti dei corsi d’acqua e dei corpi lacustri nei quali gli aspetti inerenti la qualità delle acque, la sensibilità e la pressione antropica sono tali da modificare significativamente la struttura e da alterare la funzionalità dell’ecosistema limitando l’uso della risorsa. Tali tratti presentano acque con caratteristiche scadenti dal punto di vista qualitativo. La disponibilità quantitativa della risorsa è tale ancora da garantire gli usi richiesti dal territorio con limitazioni per gli usi turistico-ricreativi.
- c) *Media Criticità (M)* – Ricomprendono i tratti dei corsi d’acqua e dei corpi lacustri nei quali almeno uno degli aspetti inerenti la qualità delle acque, la sensibilità o la pressione antropica è tale da modificare localmente la struttura o da alterare la funzionalità dell’ecosistema compromettendo, in parte, alcuni usi della risorsa. Tali tratti presentano acque con caratteristiche qualitative non di pregio. La disponibilità della risorsa è generalmente tale da garantire gli usi richiesti dal territorio.
- d) *Bassa Criticità (B)* – Ricomprendono i tratti dei corsi d’acqua e dei corpi lacustri nei quali gli aspetti inerenti la qualità delle acque, la loro vulnerabilità o sensibilità e la pressione antropica sono nel complesso tali da non modificare la struttura e da non alterare la corretta funzionalità dell’ecosistema. Tali tratti presentano caratteristiche di pregio sia da un punto di vista qualitativo che di disponibilità della risorsa. Ciò consente di garantire tutti gli usi attualmente richiesti dal territorio senza particolari limitazioni.

Art. 110 - *Prescrizioni generali per la gestione delle acque superficiali*

1. Ai fini della tutela e della protezione della qualità delle acque superficiali, fatte salve le vigenti prescrizioni statali e regionali, nelle fasi di pianificazione del loro uso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) Impedire che il carico inquinante in tutti i casi sia maggiore della capacità autodepurativa del corso d’acqua.
- b) Garantire sempre i livelli di idoneità per la vita acquatica come richiesto dal Decreto Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 130 assumendo come riferimento per i limiti da rispettare la classificazione in zone ittiche di cui all’art. 6 della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
- c) Garantire sempre il deflusso minimo vitale e la salvaguardia di tutte le fasi del ciclo biologico della fauna ittica rispetto al soddisfacimento del prelievo idrico per qualsiasi tipologia di uso. Per la definizione della fauna ittica caratterizzante il tratto considerato si assume come riferimento la classificazione in zone ittiche di cui all’art. 6 della L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
- d) Prevedere ogni intervento sui corsi d’acqua e nei corpi idrici nel rispetto degli equilibri naturali degli ecosistemi presenti, in linea con la politica di gestione unitaria delle acque a scala di bacino ed

armonizzando tali interventi all'interno dei programmi e delle azioni previste dalla Legge 18 maggio 1989 n.183.

- e) Far precedere la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione da uno studio di compatibilità ambientale che valuti gli impatti dello scarico per un tratto significativo a valle del corso d'acqua e indichi le azioni di mitigazione da adottare.
- f) Dotare gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue di "stagni di affinamento" che, attraverso i processi di fitodepurazione, limitino ulteriormente il carico inquinante afferente al corso d'acqua od al corpo lacustre. Per questi ultimi, prevedere sistemi specifici di abbattimento del carico di fosforo.
- g) Realizzare qualsiasi opera idraulica, sia longitudinale che trasversale, minimizzando gli impatti sull'ecosistema acquatico ed utilizzando di preferenza le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che interrompono la naturale continuità del corso d'acqua, prevedere idonee scale per la risalita della fauna ittica, adattate alla tipologia delle specie caratterizzanti il tratto fluviale interessato dall'intervento.
- h) Ricostituire, incrementare, riqualificare e mantenere le fasce di vegetazione ripariale allo scopo di potenziare le loro naturali funzioni di filtro, di stabilità, di corridoio ecologico, di termoregolazione e trofica rispetto all'ecosistema fluviale. Di regola l'ampiezza e la composizione vegetazionale della fascia vengono realizzate in funzione delle caratteristiche dell'ambiente circostante.
- i) Promuovere studi di settore lungo i tratti fluviali e nei corpi lacustri compresi nei Parchi fluviali nonché nei siti di particolare interesse naturalistico, in base ai quali individuare ulteriori azioni specifiche volte alla salvaguardia dell'elevato valore ambientale presente.
- j) Incrementare la consistenza dell'approvvigionamento idrico ad uso irriguo mediante il potenziamento, in numero e consistenza, degli invasi collinari e di pianura privilegiando la raccolta di acque meteoriche al fine di contenere il prelievo diretto dai corsi d'acqua.

Art. 111 – *Prescrizioni relative ai tratti fluviali ed ai corpi idrici ricompresi nelle classi di criticità*

1. I tratti fluviali ed i corpi lacustri di cui alla Tavola II B del P.T.C.P., ricompresi nelle classi a diverso grado criticità della componente ambientale acque superficiali, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

a) Alta Criticità (A)

- Le azioni di pianificazione e gestione della risorsa idrica superficiale devono essere finalizzate, urgentemente, ad un netto e diffuso recupero della qualità ambientale e ad un forte contenimento del grado di pressione antropica con particolare riferimento ai prelievi della risorsa idrica.
- L'obiettivo prioritario della diminuzione della classe di criticità viene perseguito mediante decise ed articolate azioni di riqualificazione e di ripristino ambientale dei tratti fluviali insieme con una contemporanea e significativa limitazione dei prelievi e dei rilasci dalle fonti di inquinamento sia puntuali che diffuse.
- Per il Sistema fluviale Paglia-Chiani deve essere data precedenza assoluta:
 - ad una ridefinizione concordata delle attuali modalità di approvvigionamento irriguo prevedendo un contenimento dei prelievi idrici anche attraverso l'incentivazione di tecniche irrigue meno idroesigenti e puntando alla realizzazione di invasi a scopo irriguo alimentati preferibilmente da acque meteoriche;
 - ad un articolato programma di recupero delle aree degradate dalle escavazioni in ambito di piana alluvionale
 - ad un graduale incremento e valorizzazione della vegetazione ripariale;
 - alla limitazione del carico inquinante dotando gli impianti di trattamento dei reflui di sistemi di affinamento (stagni di fitodepurazione)

- Per il Lago di Piediluco deve essere data precedenza assoluta:
 - alla ridefinizione concordata con l'Ente concessionario per gli usi idroelettrici, di una modalità di gestione del lago maggiormente compatibile con l'ecosistema lacustre utilizzando, come riferimento, i risultati degli studi ambientali previsti all'interno dei programmi di risanamento attualmente in corso di svolgimento;
 - all'incremento, riqualificazione e manutenzione della fascia ripariale;
 - alla realizzazione del III° stadio e di stagni di affinamento per gli impianti di trattamento dei reflui con recapito diretto o indiretto nel corpo lacustre;
 - alla limitazione degli scarichi con recapito diretto o indiretto nel corpo lacustre;
 - al contenimento del carico di nutrienti afferente al corpo lacustre da fonti di inquinamento diffuse;
 - al contenimento degli effluenti provenienti dagli impianti di tricoltura anche se situati esternamente al territorio provinciale.
- b) Classe di criticità medio-alta (MA)
 - Le azioni di pianificazione e gestione della risorsa idrica superficiale devono essere improntate a criteri di risanamento ambientale nonché di controllo ed ottimizzazione del grado di pressione antropica.
 - L'uso della risorsa idrica non deve comunque comportare un innalzamento della classe di criticità attribuita.
 - L'obiettivo della diminuzione della classe di criticità viene perseguito mediante azioni organiche di riqualificazione e di ripristino ambientale dei tratti fluviali e dei corpi lacustri, attraverso la limitazione e riorganizzazione dei prelievi e delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse.
 - Per i tre Sistemi fluviali Paglia-Chiani, Nera-Velino e Tevere, la priorità di azione viene riconosciuta:
 - alla riorganizzazione degli scarichi puntiformi e diffusi ed al conseguente contenimento degli apporti di nutrienti al corso d'acqua;
 - alla limitazione del carico inquinante dotando gli impianti di trattamento dei reflui di sistemi di affinamento (stagni di fitodepurazione)
 - all'incremento, riqualificazione e gestione della vegetazione ripariale;
 - al mantenimento degli attuali livelli di prelievo idrico in quanto ancora compatibili con le richieste attuali del territorio;
 - alla diminuzione e disincentivazione di colture caratterizzate da elevato fabbisogno di azoto e fosforo.
 - Per il Lago di Corbara la priorità di azione viene riconosciuta:
 - Al contenimento degli apporti di nutrienti dal F. Tevere
 - Tutela dei cicli biologici delle specie ittiche presenti rispetto alla gestione idroelettrica dell'invaso
 - alla diminuzione e disincentivazione di colture caratterizzate da elevato fabbisogno di azoto e fosforo
 - all'incremento, riqualificazione e manutenzione della fascia ripariale;
 - al contenimento degli scarichi puntuali sversanti direttamente nel corpo lacustre;
 - alla realizzazione del III° stadio e di stagni di affinamento per gli impianti di trattamento dei reflui sversanti direttamente nel corpo lacustre.
- c) Classe di criticità media (M):

- Le azioni di pianificazione e gestione devono essere finalizzate alla tutela della qualità ambientale esistente, al risanamento delle localizzate situazioni critiche ed al mantenimento ed eventuale ottimizzazione negli usi della risorsa.
- Gli eventuali nuovi usi della risorsa non devono comunque comportare un innalzamento della classe di criticità attribuita.
- Per il Sistema fluviale Tevere la priorità di azione viene riconosciuta:
 - all'incremento, riqualificazione e gestione della vegetazione ripariale;
 - al mantenimento degli attuali livelli di prelievo idrico in quanto ancora compatibili con le richieste attuali del territorio;
 - alla diminuzione e disincentivazione di colture caratterizzate da elevato fabbisogno di azoto e fosforo.
- Per l'invaso di Alviano appare opportuno procedere con:
 - un programma di tutela ed ulteriore valorizzazione della qualità ambientale presente
 - il contenimento degli apporti di nutrienti dal F. Tevere e dal F. Paglia Chiani.
 - all'incremento, riqualificazione e manutenzione della fascia ripariale;
 - al contenimento degli scarichi puntuali sversanti direttamente o indirettamente nel corpo lacustre;
 - alla realizzazione del III° stadio e di stagni di affinamento per gli impianti di trattamento dei reflui sversanti direttamente nel corpo lacustre.

d) Classe di criticità bassa (B):

- Le azioni di pianificazione e gestione devono essere improntate a criteri di mantenimento e tutela della qualità ambientale esistente, al risanamento delle eventuali situazioni di disequilibrio ed alla ottimizzazione negli usi della risorsa.
- Le eventuali trasformazioni previste non devono comunque comportare un innalzamento della classe di criticità attribuita.
- Per il Sistema fluviale Nera-Velino e il Sistema fluviale Tevere la priorità di azione viene riconosciuta:
 - all'incremento, riqualificazione e gestione della vegetazione ripariale.
 - all'incremento moderato del prelievo idrico in quanto ancora compatibile con le potenzialità della risorsa.

Art. 112 - Catasto provinciale degli scarichi

1. La Provincia procede all'aggiornamento ed alla integrazione del catasto degli scarichi nei corsi d'acqua, così come previsto ai sensi dell'art.5 della L. 10 maggio 1976 n.319, e nel suolo continuando anche l'attività svolta nell'ambito del progetto Catter (Catasto Dinamico degli Scarichi Provinciali).

2. Il Catasto raccoglie, codifica e gestisce in maniera uniforme sul territorio provinciale i dati tecnici ed amministrativi relativi alle tipologie di scarico dei reflui e costituisce parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni presente presso l'Ufficio Tutela dell'Ambiente all'interno del SIT dell'Amministrazione Provinciale di Terni.

3. La Provincia, attraverso il catasto, coordina ed assicura un ordinato flusso informativo in merito allo stato degli scarichi. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.

Art. 113 – Rete di monitoraggio

1. La Provincia, ai fini della conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici, concorre all'adeguamento e alla gestione della rete di monitoraggio qualitativa delle acque superficiali.
2. La Provincia, di concerto con gli altri Enti preposti al controllo ambientale, raccoglie, codifica e gestisce i dati tecnici relativi all'andamento delle portate e dello stato qualitativo delle acque dal punto di vista biologico, microbiologico e chimico-fisico. Le informazioni derivanti da tale attività di monitoraggio costituiscono parte integrante dell'archivio informatizzato dei prelievi presente presso l'Ufficio Tutela dell'Ambiente all'interno del SIT dell'Amministrazione Provinciale di Terni.
3. La Provincia, attraverso l'azione di monitoraggio, di concerto con gli altri enti preposti al controllo ambientale, coordina ed assicura un ordinato flusso informativo dei dati, i quali, validati e aggregati, sono pubblici.

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER LE AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE

Art. 114 – *Finalità*

1. La Provincia ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, concorre di concerto con la Regione alla individuazione delle aree ad elevato rischio ambientale di cui all'art.74 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112.

Art. 115 – *Definizioni*

1. *Rischio ambientale* – Possibilità di conseguenze dannose o negative a carico di un'unità ambientale, di un ecosistema o di una componente prevedibili solo in termini probabilistici.

2. *Danno ambientale* – Perdita o diminuzione del valore ambientale di un'unità, o del sistema ambientale complessivo, a seguito di un evento capace di causare detrimento.

3. *Componenti ambientali* – Elementi rappresentati dell'ambiente suscettibili di subire degli effetti da prendere in considerazione nella valutazione di un progetto. Ad essi viene riconosciuta un'omogeneità al fine del confronto tra le azioni di progetto e le cause di perturbazione, per l'individuazione dei possibili effetti e per la loro stima.

Art. 116 – *Azioni*

1. La Provincia, relativamente alla individuazione delle aree ad elevato rischio ambientale, fornisce la documentazione del PTCP a supporto della corretta conoscenza del contesto ambientale e territoriale del territorio provinciale.

2. La Provincia, di concerto con la regione, l'ARPA, gli Enti locali e le Associazioni di categoria promuove studi, ricerche ed indagini ai fini di una completa conoscenza delle aree a elevato rischio ambientale presenti sul territorio Provinciale.

3. La Provincia, anche sulla base degli studi ambientali e territoriali del PTCP, propone la definizione dei criteri per la individuazione delle aree ad elevato rischio ambientale attraverso la valutazione:

- dell'entità delle alterazioni degli equilibri ecologici sulle componenti ambientali;
- dell'estensione dell'area interessata;
- del livello di compromissioni delle funzioni ecologiche delle componenti ambientali danneggiate o esposte;
- della tipologia, della frequenza e degli aspetti quali-quantitativi delle sorgenti della contaminazione;
- della tipologia del vettore e le modalità di progettazione dell'inquinante contaminato.

4. La Provincia, di concerto con la Regione e gli Enti locali e le forze produttive, promuove la redazione dei piani di risanamento, bonifica e recupero dei siti contaminati concordanti le priorità di intervento.

5. La Provincia conforma la propria azione amministrativa, anche attraverso intese, per diminuire i rischi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti quali elettrodotti, stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e per sistemi satellitari.

RISORSE BOTANICHE.

Art. 117 - *Settori di intervento*

1. Flora: intero patrimonio delle specie botaniche presenti nel territorio provinciale, ivi comprese le specie rare o di particolare valore naturalistico in via di estinzione e gli alberi secolari o monumentali

2. Vegetazione:

bosco inteso come risorsa economica, funzionale e naturalistica

rimboschimenti

vegetazione naturale e seminaturale arbustiva ed erbacea

vegetazione naturale e seminaturale degli ambienti umidi e palustri

3. Integrazioni per la gestione della fauna:

rapporti tra tipi vegetazionali e fauna selvatica, previsione di scenari di trasformazione del paesaggio finalizzati alla gestione della selvaggina

Art. 118 - *Flora e Alberi monumentali*

1. Le schede per unità di paesaggio e sub-unità individuano le specie e le comunità vegetali caratteristiche della serie della vegetazione, rappresentative del territorio.

2. E' vietato l'abbattimento e comunque il danneggiamento degli individui arborei di rilievo monumentale, di cui al censimento effettuato dalle Comunità Montane ai sensi dell'art.11 della LR 18.11.1987, n.49.

3. Al fine di mantenere la presenza di individui arborei analoghi, ove non siano riscontrabili individui originati dalla pianta madre, è prescritto l'impianto di elementi di specie e caratteristiche simili all'originaria. La messa a dimora è effettuata prima della fine del ciclo vitale della pianta originaria. Ove siano presenti plantule originate dalla pianta madre è fatto obbligo di mantenere un numero sufficiente di plantule al fine di garantire lo sviluppo della pianta che sostituirà l'albero di rilievo monumentale.

4. La Provincia, anche attraverso le Guardie ecologiche volontarie, assicura il monitoraggio delle specie presenti, al fine di garantirne la tutela e di verificare le politiche di salvaguardia del PTCP, con priorità delle unità di paesaggio ricadenti all'interno delle aree naturali protette regionali.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

Art.119 - *Obiettivi*

1 La gestione delle risorse forestali e naturali deve realizzare i seguenti principali obiettivi:

- a) valorizzare la risorsa forestale in accordo con la distribuzione nel territorio, la potenzialità delle unità di paesaggio e le esigenze di equilibrio del mosaico ambientale;
- b) migliorare l'equilibrio idrogeologico e delle falde acquifere anche attraverso la salvaguardia ed il recupero della vegetazione riparia;
- c) assicurare il miglioramento la qualità della risorsa mediante:
 - l'allungamento dei cicli di ceduzione in alcune zone e la conversione a fustaia in altre, previa indicazione delle aree di maggiore tutela e di quelle a maggiore utilizzo antropico;
 - l'aumento della bio-diversità anche con l'agevolazione di formazione di fasce ecotonali;
 - il mantenimento del sottobosco in tutte le aree di tutela;
 - il mantenimento di fasce "filtro" tra le aree prettamente naturali e quelle antropiche;
- d) migliorare lo stato dei pascoli e delle superfici pascolate in genere, quali prati-pascoli, boschi e terreni marginali, anche per una più efficiente gestione della risorsa faunistica e degli allevamenti;
- e) aumentare gli interventi volti alla prevenzione degli incendi e dello stato fitosanitario;
- f) naturalizzare i rimboschimenti di conifere e altre specie non autoctone negli impianti che presentano condizioni idonee al reinsediamento della vegetazione autoctona e ove i caratteri dei rimboschimenti non si siano storicizzati, assumendo prevalentemente la funzione ricreativa;
- g) valorizzare i prodotti del sottobosco e della tartuficoltura;
- h) coordinare e sviluppare progetti dell'Unione europea destinati al recupero e allo sviluppo della risorsa bosco.

2. I Comuni nel PRG, parte strutturale, integrano le perimetrazioni delle aree boscate già effettuate ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 52/83, tenendo conto della disciplina del PTCP, in attuazione dell'Art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n.27 P.U.T.

Art.120 - *Indirizzi per la tutela e il miglioramento del patrimonio forestale*

1. Al fine di garantire il mantenimento delle strutture fisionomiche della vegetazione, riportate nella carta delle serie di vegetazione della Provincia in scala 1:25.000, la coltivazione dei cedui, sulla base del trattamento selvicolturale in atto, va differenziata come segue:

- a) nei soprassuoli a ceduo composto proseguire con questa forma di trattamento rilasciando un numero adeguato di matricine, in relazione alle specie, alla fertilità e all'ubicazione paesistica del bosco. Nel rilascio di matricine particolare cura si dovrà dedicare alla loro rappresentatività rispetto al complesso di specie forestali presenti, in base alla carta delle serie della vegetazione (Tav. n. 15) con riferimento alle specie teste della serie riportate nelle schede per unità di paesaggio alla voce "Formazioni a dominanza di". Qualora gli interventi precedenti abbiano portato ad un impoverimento della biodiversità specifica, riferita alle specie presenti e a ciascun strato, dovranno essere presi in considerazione l'attuazione di interventi tendenti a riequilibrare la diffusione delle specie meno presenti, come specificato nelle normative per unità di paesaggio.
- b) nei cedui matricinati, considerata anche la tendenza attuale ad allungare i turni di taglio, è opportuno impostare una matricinatura che abbia le seguenti caratteristiche:
 - rilascio di un numero compreso tra le 80 e le 120 unità per ettaro in relazione all'età ed alla fertilità del bosco; età scalare superiore ai due turni del ceduo;
 - per il rilascio delle essenze che costituiranno le matricine si fa riferimento a quanto contenuto nelle normative per unità di paesaggio;

- mantenimento di individui, in numero non inferiore a 2 per ettaro, scelti tra le piante più vetuste, in numero variabile a seconda delle condizioni, da rilasciare nei luoghi ritenuti più idonei dall'autorità competente.
2. Al fine di contribuire alla diversificazione degli habitat, anche per la fauna, le Comunità Montane assicurano la conservazione, all'interno dei boschi più maturi, di porzioni, anche di limitate dimensioni, da lasciare a naturale evoluzione, rappresentative delle diverse serie di vegetazione.
 3. Nelle aree sottoposte a rimboschimenti sono prioritari:
 - interventi di riqualificazione nei rimboschimenti di specie non autoctone, ove tali impianti impediscono di fatto la naturale ripresa delle specie spontanee;
 - interventi di trasformazione progressiva dei rimboschimenti di conifere in boschi di specie autoctone quando è ormai evidente, nel sottobosco, la ripresa delle specie legnose spontanee.
 4. Nelle aree sottoposte a rimboschimento, va favorita, ove non in contrasto con la prevenzione antincendio e la gestione dei pascoli di cui all'art.124, la crescita di una fascia di arbusti di congrua consistenza nella zona di contatto tra bosco e vegetazione erbacea o coltivo da mantenere mediante tagli periodici.

Art. 121 - *Uso di specie forestali*

1. Per le opere di imboscamento, di forestazione, di ripristino e restauro ambientale e per gli interventi di ingegneria naturalistica, devono essere utilizzate specie forestali appartenenti a quelle spontanee presenti o proprie del territorio di riferimento, secondo le indicazioni contenute nella normativa per unità di paesaggio, con certificazione di origine genetica.
2. Per opere di ingegneria naturalistica, che richiedono l'intervento di talee, possono essere utilizzate specie pioniere varie con caratteristiche bio-tecniche idonee.
3. Le specie esotiche possono essere impiegate soltanto in contesti urbani o di verde ornamentale, quali parchi e giardini.

Art.122 - *Valorizzazione dei prodotti del sottobosco*

1. E' vietato il cambio di governo dei castagneti da frutto e da legname.
2. La Provincia promuove la qualificazione ed integrazione della filiera del Castagno da frutto e da "legname" mediante la qualificazione degli operatori e la creazione di strutture di supporto tecnico ed economico, come dalla scheda di progetto ST15.
3. La Provincia favorisce la coltivazione del tartufo attraverso una gestione forestale specifica dei boschi e piantagioni di specie micorrizate, con certificazione di origine genetica.

Art.123 - *Indirizzi per la gestione di arbusteti e siepi*

1. Al fine di garantire un alto livello della diversità floristica, vegetazionale e faunistica, mantenere un mosaico ambientale ben differenziato, in cui siano a contatto aree aperte con aree boscate, e massimizzare ove necessario il ruolo di cespuglieti e siepi che, nel loro insieme, danno luogo a corridoi ecologici essenziali anche per gli spostamenti e lo sviluppo delle comunità faunistiche, devono essere seguiti i seguenti indirizzi:
 - a) limitare la progressiva espansione dei cespuglieti in particolare nelle zone collinari e montane a scapito di prati e pascoli;
 - b) favorire l'espansione spontanea degli arbusti nelle zone destinate a riforestazione o a protezione idrogeologica, fatte salve le specifiche indicazioni per i pascoli di cui all'art. 124;
 - c) favorire la conservazione o il ripristino delle siepi come elementi lineari di notevole valore paesaggistico ed ecologico.

2. Gli indirizzi sono specificati nelle schede-normative per unità di paesaggio

Art.124 - *Pascoli sottoposti a tutela e ad interventi di riqualificazione*

1. I pascoli sottoposti a tutela e ad interventi di riqualificazione, così come indicati nella Tavola II A, sono esclusi da interventi di modifica dell'uso del suolo.
2. Nei casi di degrado va ripristinato il cotico erboso o in sostituzione vanno effettuati interventi mirati al contenimento dell'erosione, ove questo fenomeno possa comportare dissesti.
3. Non sono ammessi interventi di riforestazione, imboschimento, rinfoltimento e di tipo analogo, se non in presenza di situazioni documentate.
4. E' consentita la piantagione controllata di nuclei di piante autoctone, configurate a piccole macchie o a corridoi .
5. I proprietari dei territori a pascolo limitano attraverso tagli periodici la rinnovazione spontanea dei margini del bosco per limitarne l'espansione a scapito delle aree a pascolo .
6. Le radure, la garighe ed i prati-pascoli seminaturali vanno tutelati da fenomeni di rapida ingressione di specie arbustive, quali ginestre, ginepri, rose selvatiche, biancospini e specie analoghe.
7. Nei pascoli sottoposti ad interventi di riqualificazione sono esclusi gli allevamenti permanenti di tipo intensivo.

Art. 125 - *Vegetazione acquatica e ripariale*

1. Il PTCP riconosce l'importanza, ai fini della conservazione della biodiversità, delle aree umide, degli ambienti fluviali e lacustri, mediante la tutela della flora e vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e paludi e il miglioramento della qualità delle acque superficiali di cui al Capo V artt. da 106 a 113.
2. La conservazione delle fasce di vegetazione acquatica e ripariale è garantita per tutta l'area occupata dall'alveo durante il periodo di massima portata, tenendo conto delle limitazioni d'uso discendenti dalla esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all'interno dell'alveo.
3. Al fine di sviluppare la presenza di zone umide possono essere recuperati ambiti di scarso interesse agricolo, caratterizzati dalla presenza della geoserie di vegetazione acquatica individuata nella Carta delle serie di Vegetazione (Carta di analisi n.15), favorendo anche, ove possibile, l'allagamento.
4. L'ampliamento e il recupero della fascia di vegetazione riparia è finalizzato alla costituzione della rete di corridoi ecologici.
5. Al fine di tutelare la funzione di protezione e consolidamento delle sponde fluviali da parte della vegetazione ripariale è favorita l'espansione naturale di queste cenosi. Sono tuttavia ammessi, per la vegetazione forestale interventi di ceduzione, capitozzatura, sfoltimento, taglio selettivo; per la vegetazione erbacea interventi quali lo sfalcio. Non sono ammessi interventi di drenaggio. Va mantenuto e ripristinato il profilo irregolare delle rive e degli argini adottando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità previste agli artt. da 82 a 91.

Art. 126 - *Vegetazione e fauna*

1. La vegetazione ed in particolare la vegetazione spontanea polifitica e permanente arborea ed erbacea rappresenta l'habitat naturale della fauna selvatica; cambiamenti nella qualità e nella distribuzione della vegetazione si ripercuotono sulla componente faunistica. La normativa prevede il mantenimento o il ripristino di fitocenosi ricche di specie e di individui in grado di mantenere, incrementare la capacità faunistica, anch'essa espressa o esprimibile per numero di specie e consistenza delle popolazioni.
2. Gli interventi, finanziabili con fondi di cui alla L.157/92 e fondi U.E., prevedono:

- a) Zone di pianura, bassa collina intensamente coltivate e zone di collina e montagna coltivate in modo più o meno estensivo:
- mantenimento e/o ripristino di siepi, arbusti, alberi, cespugli, boschetti, laghetti, frangivento.
 - Predisposizione di apposite nuclei di colture per incrementare nel tempo e nello spazio le risorse alimentari, di rifugio e nidificazione.
 - Incremento e/o conservazione delle superfici ad incolto e gestione della vegetazione nei terreni messi a riposo.
- b) Zone di collina e montagna in cui prevale il pascolo estensivo, l'incolto e la forestazione:
- Nelle aree incolte o pascolate in cui il bosco non è prevalente, semina di colture a perdere.
 - Nelle aree boscate ed in quelle dove il bosco è prevalente creazione di radure di dimensione massima di 500 mq. In particolare nelle piante vetuste, nelle matricine superiori a due turni nel ceduo e nelle porzioni di bosco lasciate alla naturale evoluzione vanno conservate anche le edere ed il vischio. In punti non pericolosi vanno mantenuti in piedi anche gli alberi morti. Allo scopo di ridurre l'azione di disturbo per la fauna i lavori forestali dovrebbero essere possibilmente attuati da Ottobre a Febbraio.

3. La Provincia promuove intese ed accordi con gli Enti parco e con l'Ambito territoriale di Caccia n.3 per una programmazione e gestione integrata dei seguenti territori:

- aree a gestione programmata della caccia;
- aree di protezione della fauna previste dalla L.157/92;
- aree all'interno dei territori individuati a Parco Regionale
- aree individuate dal PTCP come "aree agricole con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario" ed "aree agricole marginali ed in abbandono o con tendenza all'abbandono", per le quali promuovere un recupero produttivo dei terreni marginali ai fini faunistici.

All'interno di tali accordi vengono promosse azioni tese alla:

- a) riqualificazione e riconversione delle produzioni agricole finalizzata alla valorizzazione dei territori marginali e di particolare interesse paesistico-ambientale, attraverso la diffusione dell'agricoltura biologica, la conversione dei seminativi semplici a seminativi arborati, il ripristino e la piantagione di siepi e filari arborei ed arbustivi, il ripristino e la manutenzione del reticolo idrografico minore, la tutela dell'assetto idrogeologico;
- b) al mantenimento dei prati-pascolo e/o la riconversione di terreni agricoli marginali a pascoli e prati-pascoli, al fine di favorire il pascolamento dei selvatici; la riqualificazione dello stato dei pascoli e delle superfici pascolate in genere (prati-pascoli, boschi e terreni marginali) anche per una migliore gestione della risorsa faunistica e degli allevamenti;
- c) alla tutela degli habitat, ai fini faunistici anche attraverso la piantagione nei principali corridoi faunistici di nuclei di piante autoctone, configurate a piccole macchie o a corridoi, in modo da favorire il pascolamento dei selvatici e l'immissione di ungulati;
- d) alla conservazione della biodiversità, delle aree umide mediante la tutela della flora e vegetazione acquatica e ripariale di fiumi, laghi e paludi, anche recuperando ambiti di scarso interesse agricolo o residenziale, realizzando ecosistemi naturaliformi quali: biotopi, zone umide, boschi planiziali, golene, lanche e stagni;
- e) all'ampliamento e il recupero della fascia di vegetazione riparia finalizzato alla costituzione della rete di corridoi ecologici;
- f) allo sviluppo di progetti finanziabili dall'Unione europea destinati al recupero e allo sviluppo della risorsa bosco, il recupero produttivo dei terreni marginali, lo sviluppo del turismo rurale;
- g) attuazione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri faunistici all'interno delle aree a Parco;

- h) la gestione programmata nelle aree a Parco della fauna selvatica, la cui presenza è rapportata alla vocazione faunistica del territorio. Attivazione di piani di cattura della fauna selvatica ed immissione in altri istituti di protezione o nel territorio a caccia programmata;
- i) lo sviluppo di attività correlate all'uso della risorsa fauna, compatibili con la natura, le finalità e la zonizzazione adottata all'interno del Piano del Parco.

Art. 127 - Azioni di coordinamento

1. La Provincia coordina le seguenti iniziative, che assumono il ruolo di azioni guida per tutti gli enti interessati:

- a) implementazione e gestione delle azioni previste dall' Osservatorio faunistico a livello provinciale e della Carta Ittica Regionale per il rilevamento delle specie ittiche e la predisposizione dei relativi indirizzi gestionali, anche attraverso il Laboratorio di Terria (Ferentillo) ed il centro di S.Vito (S.Venanzo);
- b) realizzazione del censimento delle specie botaniche comprendente liste floristiche complete per il territorio provinciale nonché l'aggiornamento del censimento degli individui arborei di carattere monumentale ed un programma per la conservazione dei grandi alberi, anche attraverso accordi di collaborazione con il Centro di ricerche CNR di Villa Paolina (Porano);
- c) realizzazione di interventi per la qualificazione ambientale e la valorizzazione socio-economica degli ambienti "sistema delle aree umide" di elevato valore naturalistico (rif. Schede progetto A8);
- d) progetti mirati ed incentivi per l'agricoltura biologica; azioni tese allo sviluppo di filiere produttive integrate turismo-prodotti tipici-ambiente (filieri sperimentali: olio, castagne, ortofrutticole e florovivaistiche);
- e) qualificare l'azione di controllo delle Guardie Ecologiche volontarie;
- f) interventi mirati di formazione degli operatori sia del settore agricolo che del settore silvo-pastorale.

Art. 128 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale.

- 1. Le aree classificate come Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale sono assoggettate alla disciplina di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, secondo il procedimento amministrativo di cui alla D.G.R. 1 luglio 1998, n. 3621.
- 2. Il PTCP detta norme e criteri specifici per ogni area all'interno delle schede normative per Unità di Paesaggio, di cui al Capo VII.

CAPO VI NORME E INDIRIZZI SUL PAESAGGIO E I BENI STORICI

Art. 129 – *Norme delle zone vincolate ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85.*

1. Il PTCP fissa la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85 che costituisce elemento vincolante per la pianificazione comunale generale ed attuativa e per gli interventi di trasformazione urbanistica, ambientale ed edilizia che dovranno essere coerenti con le motivazioni contenute nei singoli provvedimenti di tutela e con la salvaguardia degli elementi paesaggistici che connotano gli ambiti vincolati.
2. I caratteri della tutela delle zone vincolate sono definiti nelle schede normative per unità di paesaggio, di cui al capo VII, e nelle norme ad esse riferite come di seguito specificato.
3. I beni vincolati ai sensi della L.1497/39 sono individuati nella Tav. I; i beni vincolati ai sensi della L. 431/85 sono individuati nella Tav. II A ad esclusione degli usi civici che sono rappresentati nella Tav. I. Le cartografie relative ai beni vincolati sono prodotte alle scale 1:25.000 e 1:10.000. I tematismi con scala di acquisizione 1: 10.000 (suddivisi nelle TAV. IIA1 e TAV.II A2) sono contenuti nel CD-ROM.
4. La disciplina relativa agli areali di cui al punto 1 e punto 3 dell'art.1 L.1497/39 è contenuta nelle schede normative per Unità di Paesaggio di cui al Capo VII nei punti 5. Specie vegetali, 8. Elementi strutturanti il paesaggio agricolo e i paesaggi rurali storico-tradizionali, 9. Forme insediative e tipologie rurali, 10. Elementi archeologici caratterizzanti, 11. Integrazione tra reti ecologiche e reti infrastrutturali. Negli ambiti sottoposti a vincolo caratterizzati dal paesaggio agrario e silvopastorale storico hanno effetto le norme di cui all'art. 135 e 136. Negli ambiti sottoposti a vincolo in cui siano presenti viabilità di interesse storico culturale, storico ambientale e tematico religioso hanno effetto le norme di cui all'art.138. Negli ambiti sottoposti a vincolo in cui siano presenti centri e nuclei storici hanno effetto le norme di cui all'art.134.
5. La disciplina relativa alle ville, parchi e giardini di cui al punto 2 dell'art.1 L.1497/39 è contenuta all'art.133.
6. Le bellezze panoramiche di cui al punto 4 dell'art.1 L.1497/39 sono normate agli art. 135 e 137.
7. Gli ambiti lacustri di cui alla lettera b. comma 1. dell'art.1 della L.431/85 e gli ambiti fluviali di cui alla lettera c. comma 1. dell'art.1 della L.431/85 sono normati agli artt. 111, 125 e 126 e nelle rispettive schede normative per Unità di Paesaggio di cui al Capo VII ed in particolare ai punti 5. Specie vegetali, 6. Connettività e reti ecologiche minori, 8. Elementi strutturanti il paesaggio agricolo e i paesaggi rurali storico-tradizionali, 11. Integrazione tra reti ecologiche e reti infrastrutturali.
8. Gli ambiti montani di cui alla lettera b. comma 1. dell'art.1 della L.431/85, coincidendo con aree a pascolo sottoposte a tutela, sono normati all'art.124.
9. Nelle aree a Parco regionale e nelle aree naturali protette all'interno del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (STINA) Monte Peglia e Selva di Meana la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano dell'Area Naturale Protetta, ai sensi dell'art. 12 comma 9. della L.R. 9/95. Fino all'approvazione del Piano dell'Area naturale protetta gli ambiti dei Parchi sono disciplinati nelle modalità di cui al comma 4.

10. Gli ambiti delle zone boschive, di cui alla lettera g. comma 1. dell'art.1 della L.431/85 e ad uso civico di cui alla lettera h. comma 1. dell'art.1 della L.431/85 sono normati agli artt.120,121,122 e 126. Le norme sono integrate con quelle di carattere specifico per ogni U.D.P. nelle schede normative per Unità di Paesaggio di cui al Capo VI ai punti 4. Vocazione e dinamica potenziale del suolo, 5. Specie vegetali, 6. Connettività e reti ecologiche minori, 8. Elementi strutturanti il paesaggio agricolo e i paesaggi rurali storico-tradizionali, 11. Integrazione tra reti ecologiche e reti infrastrutturali.
11. Gli ambiti delle zone umide di cui alla lettera i. comma 1. dell'art.1 della L.431/85 sono normati agli artt. 125 e 126, integrati con quelli di carattere specifico per ogni U.D.P. contenuti nelle schede normative per Unità di Paesaggio di cui al Capo VI al punto 5. Specie vegetali.
12. Gli ambiti di interesse archeologico di cui alla lettera m. comma 1. dell'art.1 della L.431/85, indicati in cartografia con apposito simbolo, sono normati agli artt. 130 e 131.
13. Per le aree vincolate ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della L. 1497/39 (complessi caratteristici e bellezze panoramiche) l'adeguamento dei P.R.G. alla disciplina prevista dai precedenti commi 4 e 6 deve avvenire entro un anno dall'approvazione del P.T.C.P. Trascorso tale termine senza che i P.R.G. siano stati adeguati, in tali ambiti tutelati è esclusa la nuova edificazione tranne quella prevista dai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del P.T.C.P., le opere pubbliche, nonché le opere di cui alla L. 7 agosto 1997, n. 270, quelle derivanti dall'applicazione della L. 30/3/1998, n. 61, quelle previste dagli strumenti di programmazione negoziata, quelle connesse all'applicazione del D.P.R. 2 ottobre 1998, n. 447 e quelle previste dai P.R.U.S.S.T. di cui ai DD.MM. 8.10.1998 e 28.05.1999.

Art. 130 - Ambiti di interesse storico-archeologico e paleontologico.

1. Gli ambiti di interesse storico-archeologico e paleontologico ricomprendono:

- A) le aree di interesse storico-archeologico di cui all'art.82, comma 5, lett. m), D.P.R. n.616/1977, così' come modificato dall'art.1 D.L. n.312/1985, convertito nella L. n.431/1985, quali ambiti caratterizzati da complessi archeologici monumentali, sia di tipo articolato e polifunzionale sia monofunzionali, e da strutture archeologiche monumentali e produttive, quali centri rurali, ville, acquedotti, mulini, gualchiere, opifici, etc.
- B) le aree a rischio storico archeologico, quali ambiti in cui, sulla base delle notizie edite o fornite da enti pubblici, è rilevata o conosciuta la presenza, indipendentemente dalla loro epoca, di:
 - a) aree di fittili o depositi paleontologici, che indicano la presenza certa di strutture non precisabili tipologicamente ma cronologicamente;
 - b) cavità artificiali, quali elementi di canalizzazione, intercettazioni di elementi preesistenti;
 - c) cavità naturali con tracce di frequentazione antropica e stratigrafie paleontologiche;
 - d) conformazioni morfologiche che si presuppone siano il risultato di interventi antropici in epoca pre-protostorica e storica, quali castellieri, fortificazioni ad aggere, basis villae, aie, terrazzamenti;
 - e) segni nel paesaggio e tessiture del territorio determinati da interventi antropici, quali le partizioni della centuriazione e le direttrici viarie;
 - f) tracciati presunti della viabilità storica, quali tagliate e tratturi;
 - g) presenza di elementi antichi anche riutilizzati in strutture posteriori;
 - h) toponimi significativi per l'individuazione delle aree di rischio.

Art. 131 - Aree di interesse storico-archeologico

1. Nelle aree di interesse storico-archeologico, così come individuate nella Tav. II A e nelle schede normativa per unità di paesaggio, i progetti per interventi di ristrutturazione sugli edifici e manufatti esistenti da oltre 50 anni o per la realizzazione di nuove edificazioni, qualora consentite, devono essere accompagnati da una specifica relazione storico-artistica-archeologica, redatta e sottoscritta da un professionista accreditato, finalizzata alla verifica della compatibilità tra il bene oggetto di tutela e le opere da realizzare.
2. Le norme per le unità di paesaggio specificano l'ambito ed i limiti dei possibili interventi.

Art. 132 - Aree di rischio storico-archeologico

1. Nelle aree di rischio storico-archeologico, così come individuate nella Tav. II A, il Comune, di concerto con la Soprintendenza, in sede di redazione del PRG-parte strutturale, ove siano previsti interventi di trasformazione o nuova edificazione, perimetra le aree di rischio sulla base di indagini di superficie, avvalendosi di professionisti accreditati.
2. Nel caso di grandi trasformazione agrarie, quali livellamenti, impianti colturali che prevedano scassi profondi, costruzioni ed annessi rurali i lavori vengono effettuati previa notifica alla Soprintendenza archeologica e comunicazione in caso di affioramenti rilevati.

Art. 133 - Emergenze storico-archeologiche di tipo puntuale

1. Le emergenze storico-archeologiche di tipo puntuale comprendono le categorie di beni di cui all'art.6 L.R. 53/74; comprendono inoltre i manufatti dell'archeologia industriale di interesse storico e documentale.
2. I Comuni, in sede di formazione o di variante generale ovvero adeguamento del P.R.G., parte operativa, provvedono, per il rispettivo territorio, a verificare e completare il censimento dei beni e ad inserire gli stessi nei rispettivi strumenti urbanistici. In particolare i Comuni:
 - trasferiscono su cartografia a scala adeguata i beni indicati nella Tavola II A;
 - identificano sul territorio le edificazioni di interesse storico-culturale, indipendentemente dalla loro epoca purché anteriori ai 50 anni, dalla data di approvazione del PTCP, ancora sostanzialmente integre da sottoporre a tutela completando gli elenchi del P.T.C. P.;
 - verificano i casi di totale demolizione o sostituzione da sottrarre con adeguata documentazione dagli elenchi dei beni. In tal caso comunque è conservata l'incidenza storica attraverso la conservazione del toponimo del luogo.
3. Le risultanze dei censimenti sono trasmessi dai Comuni alla Provincia per l'aggiornamento dei dati nel S.I.T.
4. Sui beni di cui al comma 1 sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo di cui alla L.457/'78 titolo IV, eseguito con l'impiego di tecniche e materiali tradizionali. I Comuni individuano e specificano le categorie di intervento, dettagliando le tecniche di recupero e gli elementi architettonici tipologici da conservare, come a titolo esemplificativo, forni, camini, gronde, marcapiani, etc., anche con riferimento alla D.G.R. 1066 del 28/7/99.
5. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 4 devono prevedere, nel rispetto della struttura e tipologia originarie, la demolizione delle superfetazioni improprie e costituenti degrado, il riuso delle aggiunte coerenti e gli ulteriori interventi compatibili ai fini dell'agibilità e della funzionalità igienica del bene. I progetti devono inoltre prevedere l'adeguata sistemazione delle aree di pertinenza al fine di valorizzare i caratteri del bene nel contesto territoriale di appartenenza.
6. I progetti degli interventi di cui al comma 4 sono riferiti al bene ed alla relativa area di pertinenza, intesa come spazio pubblico o privato documentato storicamente, facente parte integrante del bene o

costituente cornice caratterizzante il bene stesso. L' area di pertinenza è individuata con documentazione allegata al progetto ed è normalmente valutata, ai fini della tutela, in 50 ml. dal perimetro del bene per i beni territoriali d'interesse storico culturale isolati o puntuali, fatta eccezione delle case coloniche e a schiera, e per i parchi e giardini d' interesse storico ed architettonico, in località extraurbane.

7. Il riuso anche con cambio di destinazione dei beni di cui al comma 1 deve privilegiare le destinazioni residenziali, culturali, ricreative, sociali, amministrative, artigianali ed economiche, compatibili con la conservazione dei caratteri tipologici dei beni stessi.

8. La Provincia, d' intesa con i Comuni, predisporre programmi di ricerca e piani di settore al fine di:

- approfondire il censimento dei beni ed avviare la schedatura storico-critica e sullo stato di conservazione e uso degli stessi;
- organizzare la documentazione necessaria all' avvio delle procedure di apposizione dei vincoli specifici, per i beni di maggior rilievo o rischio;
- promuovere le operazioni di recupero e valorizzazione dei beni.

Art.134 - *Centri e nuclei storici*

1. Il PRG, parte strutturale, delimita i centri e nuclei storici e le opportune fasce di rispetto come zona A, individuati nell'elenco delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nelle schede normative per unità di paesaggio, di cui al capo VII.

2. Il PRG definisce le norme ed i criteri che, fino alla redazione dei piani attuativi, regolano gli interventi di recupero dell'edilizia esistente nel rispetto delle morfologie e delle tipologie storiche dei singoli centri, tenendo conto dei criteri contenuti nell'allegato tecnico di indirizzo punto 8.

Il PRG, tenendo conto dei tracciati della viabilità storica, indicati nella Tav.II A e delle attuali connessioni territoriali, individua i criteri per la valorizzazione del reticolo storico dei centri minori definendo le opportune integrazioni per i servizi.

3. La Provincia, su richiesta dei Comuni, può svolgere studi ed analisi storiche territoriali a supporto della pianificazione comunale.

4. I Comuni, per gli interventi riferiti ai centri storici, aggiornano il proprio Regolamento in riferimento alla D.G.R. 28/07/1999 n.1066.

Art. 135 - *Paesaggio agrario e silvo-pastorale storico*

1. Il paesaggio agrario e silvo-pastorale storico ricomprende le unità di paesaggio, così come individuate nella Tav. II A, per in cui si riscontrano:

- a) relitti del paesaggio agrario storico determinati dalla permanenza degli elementi caratteristici delle partizioni catastali, quali siepi, confini alberati, sentieri interpoderali, o dalla permanenza di coltivazioni agrarie di tipo tradizionale, quali fossi vegetati, terrazzamenti, filari capitozzati, viti maritate, muretti a secco;
- b) ambiti in cui i segni di cui alla lettera a) assumono particolare forza e rilevanza, configurando ambiti ampi del territorio, che ne appare fortemente caratterizzato
- c) elementi di cultura vernacolare, quali le cappelle votive, annessi agricoli ed edilizia rurale minore.

2. Il PRG, parte strutturale, individua e cataloga in appositi elenchi le emergenze puntuali quali le edicole campestri, i fontanili, le pievi, gli annessi agricoli e l'edilizia rurale minore di particolare pregio, anche ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/74 come modificato dalla L.R. 31/97, ed i filari arborei con caratteri di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela. Per la redazione dei predetti elenchi possono avvalersi degli uffici provinciali, sulla base di apposite convenzioni, previa intesa con la Soprintendenza BB.AA.SS..

3. Sono conservati i toponimi e gli idiomi desunti dalle mappe storiche o quando questi facciano riferimento alla presenza di manufatti storici, ai caratteri dei luoghi e alle tradizioni locali.
4. I Comuni individuano le unità di paesaggio di cui al comma 1, come prioritarie per la definizione dell'abaco delle tipologie edilizie rurali.
5. L'indice di edificabilità nelle zone ricomprese nelle unità di paesaggio di cui comma è compreso tra 5 mc/ettaro e 1 mc/ettaro.

Art. 136 - Tutela della tessitura fondiaria storica.

1. La tessitura fondiaria storica ricomprende i segni delle antiche suddivisioni poderali. Le aree ove la tessitura è maggiormente riconoscibile sono quelle di cui all'art. 135; elementi della tessitura fondiaria storica sono segnalati nelle norme per unità di paesaggio.
2. I Comuni, in sede di formazione o variante generale ovvero adeguamento del PRG, parte operativa, individuano, alla scala adeguata, le principali tessiture fondiarie storiche, precisando le condizioni di inserimento territoriale di nuovi interventi nelle diverse aree strutturalmente omogenee, quali gli assi viari o infrastrutturali, gli appoderamenti o confinazioni, le orditure planimetriche, i distacchi e accessi ai fondi.

Art.137 - Strade panoramiche e punti di vista

1. Nella Tav IIA sono individuate le principali strade di crinale e percorsi di particolare valenza paesaggistica, gli affacci e le vedute e i coni di visuale dalle strade ad elevata percorrenza da cui si percepisce una visione complessiva e particolarmente rappresentativa dei paesaggi provinciali. Sono inoltre tutelati gli affacci e le vedute da spazi aperti pubblici nei centri abitati e luoghi individuati nella Tav.II A, dai quali si possono godere punti di vista di particolare interesse, le vedute dalla viabilità principale derivanti dal passaggio da ambiti chiusi verso ambiti aperti, quali le uscite stradali da gallerie e valli strette su pianura, i valichi.
2. Gli interventi edilizi e di modifica dello stato dei luoghi prospicienti le strade di crinale e percorsi di particolare valenza paesaggistica e quelli ricadenti nei coni di visuale, negli affacci e nelle vedute di cui al comma 1 e le visuali espressamente tutelate ai sensi della legge 1497/39 come indicato nei relativi provvedimenti ministeriali o regionali di vincolo, devono essere verificati rispetto al loro inserimento nel paesaggio e localizzati in modo tale da non compromettere la visione del paesaggio. La relazione che accompagna il progetto di intervento dovrà contenere l'inserimento dell'intervento nel contesto, negli skiline principali, considerati dal punto di vista individuato dal PTCP e da quelli specificati nei provvedimenti di tutela ex L. 1497/39.
3. Per gli ampliamenti dei fabbricati agricoli esistenti si fa riferimento all'art.8 della L.R. 53 del 2 settembre 1974 e successive modificazioni e integrazioni. Sono inoltre fatte salve le normative sulle distanze dalle strade previste all'art. 42 e le previsioni più restrittive contenute nei piani comunali.
4. I Comuni, in sede di nuovo PRG o variante possono individuare altri percorsi di particolare valenza paesaggistica, nonché affacci, vedute e coni di visuale.

Art. 138 - Itinerari e percorsi di interesse storico-culturale, storico-ambientale e tematico religioso.

1. Al fine di assicurare un carattere sistemico alle azioni di tutela e di valorizzazione la Provincia d' intesa con i Comuni promuove progetti e piani di settore riferiti ad itinerari territoriali culturali e a percorsi minori di connessione tra i beni e di valorizzazione dei contesti paesistici degli stessi.
2. Gli itinerari e percorsi di interesse storico-culturale, storico-ambientale e tematico religioso e gli itinerari del Giubileo indicati dal PUT sono individuati nella Tav.II A.

3. I Comuni provvedono, in sede di formazione o variante generale ovvero adeguamento del P.R.G., parte operativa, a riportare negli strumenti urbanistici gli itinerari ed i percorsi storici individuati dal P.T.C.P., siano essi su strada o su acqua, nonché a verificare e completare il censimento dei beni e degli itinerari e percorsi minori e ad inserire gli stessi nei rispettivi strumenti urbanistici.

4. I Comuni valorizzano con interventi specifici sia la rete stradale storica che l'assetto idrografico principale, tenendo conto dei seguenti principi-obiettivi:

- conservare nel caso di deviazioni o rettifiche o trasformazioni stradali i vecchi tracciati come testimonianza storico-culturale;
- mantenere i profili naturali del terreno e delle scarpate stradali esistenti;
- conservare i caratteri ambientali delle strade e delle vie d'acqua adottando il mantenimento delle alberate e delle siepi ai lati delle stesse, con ripristino dei tratti mancanti e degli accessi fluviali;
- organizzare il recupero delle strutture edilizie e tecniche storiche di supporto.

5. Nella progettazione e realizzazione degli interventi dovrà essere tenuto conto delle disposizioni, dei criteri e delle procedure contenuti nella legge regionale 2 giugno 1992, n.9 e del disciplinare tecnico di cui alla D.G.R. 25 agosto 1999, n°1254.

Art.139 - Circuiti museali integrati.

1. Con riferimento alla rete museale regionale la Provincia partecipa alla definizione e realizzazione della rete dei musei locali: il potenziale dei luoghi museali di Orvieto, Terni, Amelia, Narni e di altri centri minori è ritenuto di interesse strategico per una "economia della cultura", sul quale vanno collocati investimenti e risorse articolate di iniziativa e coordinamento istituzionale, di professionalità e saperi innovativi, di sperimentazioni. Il progetto di circuito considera inoltre le singole emergenze di livello locale rendendo fruibili e promuovendo la loro conoscenza e valorizzazione.

2. Il circuito museale integrato considera:

- i luoghi museali principali di Orvieto, Terni, Amelia, Narni ed il loro potenziamento
- i centri di documentazione caratterizzati da elementi di innovazione nella comunicazione, nella promozione e nella didattica.

Art. 140 - Approfondimenti, accordi e piani di settore.

1. La Provincia promuove accordi con la Soprintendenza archeologica tesi a:

- a) implementare le informazioni derivate dall'attività di analisi del PTCP attraverso la redazione di una carta archeologica e del rischio storico-archeologico o paleontologico, quale strumento di gestione del processo di pianificazione e di diffusione della qualità del territorio, anche ad uso didattico e turistico;
- b) definire modelli territoriali di sistema per i parchi archeologici di Otricoli, Carsulae ed Orvieto, attraverso intese preliminari istituzionali tra Stato, Regione e Comuni, facenti capo a specifici Accordi di pianificazione;
- c) garantire il collegamento con i procedimenti autorizzativi comunali nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art.1 lett. m) della L.431/85.

2. La Provincia, di concerto con la Regione, promuove studi di approfondimento per le aree non ancora sottoposte ad indagine archeologica in collaborazione con i Comuni, apportando, all'esito, i necessari adeguamenti del PTCP.

3. La Provincia promuove accordi con la Soprintendenza BB.AA.SS. diretti:

- a) alla redazione di carte tematiche dei beni culturali e del paesaggio quali strumento di gestione del processo di pianificazione e di diffusione della qualità del territorio, anche ad uso didattico e turistico;

- b) alla definizione di modelli per gli itinerari culturali, attraverso intese preliminari istituzionali tra Stato, Regione, Provincia e Comuni, che permettano la fruizione del paesaggio agrario storico
- c) alla realizzazione di progetti pilota per il recupero o la ricostituzione del paesaggio vegetale storico nei siti archeologici.

Art. 140 Azioni della Provincia e dei Comuni per la tutela e valorizzazione dei percorsi di interesse storico-culturale e incentivazione degli interventi.

1. L'Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali predispongono, sulla base di accordi di pianificazione di cui all'art.6, piani di settore o progetti e piani di recupero volti alla tutela e valorizzazione dei percorsi di interesse storico-culturale individuati nelle schede progettuali ST6, ST7, ST10, ST11, ST12, nonché al recupero delle emergenze culturali ad essi relazionate. I piani di settore o progetti e piani di recupero indicano:

- il recupero e il riuso delle strutture edilizie e tecniche di supporto ed accessorie al percorso storico;
- l'utilizzo con regolamentazione d'uso o adeguamenti delle carreggiate anche per una mobilità alternativa, quali piste ciclabili ed uso delle vie d'acqua;
- l'inserimento dei percorsi in circuiti turistici e culturali attrezzati per l'attività del tempo libero.

2. L'inserimento dei percorsi in circuiti turistici e culturali attrezzati per l'attività del tempo libero è in particolare finalizzato:

- al recupero dei luoghi storici e di interesse ambientale per qualificarli sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- al restauro di ambiti storici e di interesse ambientale anche mediante demolizioni, ove necessario e rese possibili per regime di acquisto o di permuta;
- al ripristino degli accessi ai corsi d'acqua principali e mantenimento con ripristino dei percorsi sulle arginature;
- alla fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle aree fluviali, delle vie d'acqua e delle attrezzature sociali e culturali delle comunità locali.

CAPO VII

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI GENERALI PER LE UNITA' DI PAESAGGIO.

Art. 142 - *Finalità*

1. La Provincia fissa le linee di indirizzo e i criteri generali, ai fini della gestione delle unità di paesaggio e del mantenimento degli attuali equilibri ambientali delle stesse, in riferimento al territorio provinciale e alla valorizzazione delle diversità locali.
2. La Provincia in particolare provvede al coordinamento della pianificazione a livello comunale, dei piani di settore, dei piani di parco, ecc. tenendo conto delle caratteristiche delle singole unità di paesaggio.

Art. 143 - *Definizioni*

1. *Unità di paesaggio* - Sistemi paesistici, caratterizzati sia strutturalmente che funzionalmente dagli ecotopi attraverso cui sono organizzati e dalle loro modalità di distribuzione e interazione all'interno delle unità stesse. Sono considerate come porzioni di territorio dotate di omogenei livelli di eterogeneità, frammentazione, connettività, presenza di tipi di ecotopi, disturbi, ecc. Le unità di paesaggio sono quindi ambiti territoriali funzionalmente omogenei. Sono identificabili a più scale spaziali in uno stesso territorio
2. *Ecotopo* - la più piccola unità territoriale omogenea e cartografabile ad una data scala, caratterizzata da una relativa omogeneità nel tipo di substrato, nel tipo di vegetazione potenziale, nelle funzioni ecosistemiche, può essere composto da più macchie a diverse fasi successionali o usi del suolo diversi.
3. *Siepi* - Secondo l'inventario forestale francese le siepi sono definite come "strutture boscate lineari, irregolari, di lunghezza minima di 25 m, di larghezza massima di 10 m contenenti almeno tre alberi il cui diametro a 1,3 m dal suolo è almeno uguale a 7,5 cm e contenenti in media un albero di questa dimensione ogni 10 m."
4. *Habitat standard pro-capite (HS)*: standard ecologico che mette in relazione le principali funzioni dell'Habitat umano (ambiente antropico), con il numero di abitanti ad esso afferente. Unità di misura: m²/ab. (Ingegnoli, 1980, 1985, 1993). Contribuisce alla ricerca della "capacità portante" di un ambito territoriale, quindi per valutare la compatibilità tra il tipo di paesaggio esistente e il carico antropico accettabile. E' un Indice valido alle medie e grandi scale spaziali. Per quanto riguarda l'Habitat umano, la valutazione avviene attraverso l'esame delle variazioni dell'indice a varie soglie storiche, rispetto a standard regionali riferiti ai diversi tipi di paesaggio.
5. *Apparati funzionali*: sono costituiti da gruppi di elementi paesistici aventi funzioni simili. Si riconoscono apparati funzionali dell'habitat naturale e apparati funzionali dell'habitat umano. L'Habitat standard pro-capite viene scomposto in base alla superficie occupata dai singoli apparati. Gli Hs per apparato costituiscono ulteriore parametro di valutazione dell'uso antropico del suolo, rispetto a standard di riferimento calcolati per tipo di paesaggio. Gli apparati funzionali dell'habitat umano sono:
 - *Apparato Protettivo*, costituito dagli elementi vegetati con funzioni di miglioramento del microclima, ricreative, culturali, ecc. quali parchi e giardini, siepi, filari, alberi sparsi nel paesaggio agrario, ecc.
 - *Apparato Produttivo*, costituito da elementi con funzione di produzione di cibo per l'uomo, quali coltivi, frutteti, ecc.
 - *Apparato Abitativo*, costituito da elementi con funzioni legate alle residenze, quali abitazioni, scuole, centri ricreativi, campi sportivi, ecc.

- *Apparato Sussidiario*, costituito da elementi con funzioni legate alle attività secondarie e terziarie, quali industrie e infrastrutture, centri commerciali, ecc.

6. *Biopotenzialità territoriale*: è una grandezza che mette in relazione la biomassa con le capacità omeostatiche e omeoretiche (capacità di autoregolazione o autoriequilibrio) degli ecosistemi: contribuisce a misurare il grado di equilibrio dei sistemi paesistici. Unità di misura: Mcal/m²/anno. (Ingegnoli, 1980,1985,1993,1997). Può essere utilizzata come indicatore di stabilità e di qualità ambientale, mettendo a confronto i valori di Btc assunti dall'ambito considerato in diverse soglie temporali, oppure confrontando la Btc dell'ambito considerato con la Btc media regionale, la Btc degli habitat umani e quella degli habitat naturali. Indicatore valido a più scale spaziali. Nelle scale di dettaglio, la corretta attribuzione dei valori di partenza, va effettuata con estrema attenzione.

7. *Eterogeneità (H)*: è simile all'indice di diversità biologica di Shannon-Wiener, ma viene applicata agli ecotopi o alle singole macchie, considerandone la superficie occupata, anziché il numero di individui. $H = -\sum(P_i)\log(P_i)$, dove P_i = rapporto tra la superficie occupata dall'elemento i esimo e l'area considerata. Si utilizza per misurare il grado di eterogeneità paesistica di un dato ambito. Il grado di eterogeneità è in relazione con la capacità di mantenimento dell'equilibrio dei sistemi paesistici. Un alto valore di eterogeneità può corrispondere ad un'alta capacità di autoriequilibrio di fronte a perturbazioni. Un basso valore di eterogeneità generalmente significa banalizzazione del sistema con conseguente scarsa capacità di autoriequilibrio. Un incremento di valore troppo elevato può però causare aumento di frammentazione e perdita della matrice paesistica. In tal caso l'aumento va letto in senso negativo perché può indurre ad una destrutturazione del sistema. Indice valido a tutte le scale spaziali, purché la definizione degli elementi misurati sia coerente con la scala spaziale di studio.

8. *Evenness (H')*: Misura il rapporto tra Eterogeneità e Eterogeneità massima raggiungibile dal sistema. $H' = H/H_{max}$. Dove $\log(n)$ è H_{max} , e n è il numero di tipi di elementi considerati. Fornisce contributi ulteriori alla valutazione del valore di Eterogeneità, soprattutto nel confronto tra soglie storiche diverse, o diverse UDP.

Art. 144 - *Contenuti delle norme sulle unità di paesaggio*

1. Ai fini della gestione del territorio delle unità di paesaggio, sono approntate schede normative per ogni unità di paesaggio, con funzione descrittiva delle caratteristiche principali e di riferimento per la pianificazione comunale.

2. Nelle schede-normative sono indicati:

- i limiti massimi di capacità portante per le U.D.P. a maggior carico antropico, gli indicatori di ecologia del paesaggio e alcuni criteri per le trasformazioni
- le vocazioni e potenzialità del suolo
- gli indirizzi per la tutela e riqualificazione del paesaggio
- gli elenchi delle specie vegetali da impiegarsi nelle opere di rinaturazione e riqualificazione del paesaggio e specie da tutelare in relazione alle funzioni connettive e di tutela della fauna;
- gli indirizzi per la tutela secondaria delle emergenze storico-archeologiche .

2. Gli indicatori di ecologia del paesaggio fungono da parametri di riferimento per la verifica delle trasformazioni territoriali prospettate dai PRG o da varianti sostanziali dei PRG, in sede di verifica di conformità di cui all'art.8 e per il monitoraggio periodico degli assetti territoriali.

3. I Comuni, nella redazione dei PRG o loro varianti fanno riferimento alle emergenze storico-archeologiche e paleontologiche schedate, individuate nella Tav. IIA e all'elenco completo degli elementi di interesse storico-archeologico riportato all'interno dei quaderni di ambito.

Art.145 - Processo di aggiornamento delle informazioni per le unità di paesaggio

1. I comuni, in sede di redazione della parte strutturale dei PRG o delle varianti di essi, provvedono a proporre una precisazione dei perimetri individuati dal PTCP utilizzando criteri analoghi, ma a scala di maggior dettaglio, basata sulle risultanze dello studio geologico di cui all' Art.62, su adeguate analisi della vegetazione reale, della fauna locale, sulla consistenza del patrimonio edilizio anche minuto esistente, sull'assetto agricolo, sull'uso effettivo delle risorse presenti.

2. Il processo di gestione del PTCP , di cui all'art.6 , approfondisce:

- le aree critiche o di particolare fragilità ambientale per le quali promuovere ed incentivare accordi di pianificazione;
- le fasce di margine delle diverse unità di paesaggio le cui norme d'uso debbano essere oggetto di accordi di pianificazione.
- le fasce di territorio all'interno delle quali i singoli comuni localizzano le reti ecologiche in modo tale da preservare la potenzialità di realizzazione delle stesse,
- le aree di particolare conflittualità tra reti ecologiche e reti infrastrutturali e le opportunità di mitigazione della conflittualità
- le aree di particolare valenza ambientale non ancora normate da piani specifici o non soggette a progetti di tutela e/o riqualificazione, definendo indirizzi di pianificazione e gestione
- le opportunità di recupero all'uso agricolo o di rinaturalizzazione per le zone caratterizzate da una cospicua presenza di aree agricole marginali in abbandono.

Art. 146 - Azioni di supporto e di servizio tecnico

1. La Provincia organizza specifici corsi di aggiornamento sull'ecologia del paesaggio e, su richiesta dei Comuni, supporta l'attività degli uffici tecnici comunali nella predisposizione di scenari di riferimento e guida alle trasformazioni territoriali, per le valutazioni ambientali, per la verifica delle trasformazioni territoriali, avvalendosi del servizio Urbanistica e PTCP.

Art. 147 – Norme finali

1. Per i riferimenti normativi relativi alle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 contenuti nelle presenti N.T.A., si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al D.lgs n. 490/99.